



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto Presidente Regione Lombardia 17 marzo 2016 - n. 375

Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, di accordo di programma finalizzato alla riqualificazione urbana mediante la realizzazione di comparto industriale per la produzione di prefabbricati in CLS in comune di Novate Mezzola (SO) 3

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 7 marzo 2016 - n. X/4894

Rinnovo dell'autorizzazione all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo ad espletare attività di trapianto di organi da cadavere a scopo terapeutico 14

Delibera Giunta regionale 7 marzo 2016 - n. X/4895

Rinnovo dell'autorizzazione alla ASST Spedali civili di Brescia ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico 16

Delibera Giunta regionale 7 marzo 2016 - n. X/4896

Rinnovo dell'autorizzazione alla ASST Grande ospedale metropolitano Niguarda ad espletare attività di trapianto di organi da cadavere a scopo terapeutico 18

Delibera Giunta regionale 7 marzo 2016 - n. X/4897

Rinnovo dell'autorizzazione alla Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ad espletare attività di trapianto di organi da cadavere a scopo terapeutico 20

Delibera Giunta regionale 7 marzo 2016 - n. X/4898

Rinnovo dell'autorizzazione alla fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ad espletare attività di trapianto di organi da cadavere a scopo terapeutico 22

Delibera Giunta regionale 14 marzo 2016 - n. X/4920

Rinnovo dell'autorizzazione alla ASST 7 Laghi ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso il Presidio Ospedaliero Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese 24

Delibera Giunta regionale 14 marzo 2016 - n. X/4930

Nomina del commissario ad acta per il completamento della procedura di adozione del piano attuativo relativo all'area sita nel comune di Brescia tra via Riccobelli e via Val Giudicarie, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della l.r. 28 novembre 2014 n. 31 «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato» 26

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 10 marzo 2016 - n. 1715

Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti degli stanziamenti del bilancio di previsione 2016 e del relativo documento tecnico d'accompagnamento - 12° provvedimento 29

D.G. Welfare

Decreto dirigente unità organizzativa 15 marzo 2016 - n. 1865

Approvazione del documento «Percorso diagnostico terapeutico per la valutazione dei pazienti, in età pediatrica e adulti, affetti da epilessie focali farmacoresistenti da eleggere a terapia chirurgica» 30

D.G. Culture, identità e autonomie

Decreto direttore generale 15 marzo 2016 - n. 1870

Avviso unico 2016 «Interventi per attività culturali» - Anni finanziari 2016 e 2017 - Ll.rr. 9/1993, 81/1985, 39/1974, 21/2008. 38

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile**Decreto dirigente unità organizzativa 9 marzo 2016 - n. 1665**

Archiviazione dell'istanza di autorizzazione integrata ambientale presentata ai sensi del d.lgs. 59/05 per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero di ceneri pesanti da incenerimento rifiuti in via Sigalina a Sera, comune di Montichiari (BS). Richiedente: Asm Brescia s.p.a. [ora A2a Ambiente s.p.a.] 76

Decreto dirigente struttura 10 marzo 2016 - n. 1704

Approvazione ai sensi del comma 7, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del «Progetto operativo di bonifica dei terreni e messa in sicurezza operativa della falda ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.» del p.v. AGIP 2326 area di servizio- Vimercate Ovest - di proprietà della società ENI s.p.a. R&M and Chemicals, sito nei comuni di Usmate Velate e Vimercate (MB), e autorizzazione alla società alla realizzazione degli interventi in esso previsti 77

D.G. Casa, housing sociale, EXPO 2015 e internazionalizzazione delle imprese**Decreto dirigente struttura 17 marzo 2016 - n. 1915**

Approvazione dell'ottavo elenco dei beneficiari ammessi alla concessione del contributo regionale rivolto agli inquilini assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler Milano e loro familiari, finalizzato a facilitare l'acquisto dell'alloggio sociale, ai sensi della d.g.r. n. 2841/2014». (Legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 articoli 13 e 14) 79

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 17 marzo 2016 - n. 375

Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, di accordo di programma finalizzato alla riqualificazione urbana mediante la realizzazione di comparto industriale per la produzione di prefabbricati in CLS in comune di Novate Mezzola (SO)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- l'art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale»;

Richiamati:

- il protocollo d'intesa tra Provincia di Sondrio, Comunità Montana della Valchiavenna, Comune di Novate Mezzola, Ente Riserva Pian di Spagna e Lago di Mezzola e Novate Mineraria s.r.l. per la realizzazione di un'iniziativa territoriale di riqualificazione e sviluppo dell'area ex Falk in comune di Novate Mezzola (SO);
- la deliberazione di Giunta regionale 4 aprile 2014, n. X/1610 di adesione alla proposta di accordo di programma finalizzato alla riqualificazione e allo sviluppo dell'area suddetta;

Preso atto che:

- in data 3 dicembre 2015 il comitato per l'accordo di programma ha validato il testo definitivo dello schema di accordo, al fine di procedere nelle sedi deliberative preliminarmente alla sottoscrizione dello stesso;
- i soggetti sottoscrittori dell'accordo hanno approvato l'ipotesi con i seguenti atti:
 - Regione Lombardia con d.g.r. n. 4516 del 10 dicembre 2015;
 - Provincia di Sondrio con delibera di Consiglio n. 31 del 15 dicembre 2015. Con il medesimo atto, è stata approvata la Variante al PTCP mediante accordo di programma;
 - Comune di Novate Mezzola con d.g.c. n. 65 del 28 dicembre 2015;
 - Comunità Montana della Valchiavenna con deliberazione dell'assemblea n. 56 del 21 dicembre 2015;
 - Riserva Naturale Pian di Spagna con deliberazione del Consiglio di gestione n. 25 del 17 dicembre 2015;
- in data 25 gennaio 2016 è stato formalmente sottoscritto l'accordo di programma in oggetto dai rappresentanti del comitato per l'accordo di programma;
- con delibera del Consiglio comunale n. 21 del 1 febbraio 2016 il comune di Novate Mezzola ha ratificato l'accordo di programma ai sensi dell'art. 6 - comma 11 - della l.r. 2/2003;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, l'accordo di programma finalizzato alla riqualificazione mediante la realizzazione di comparto industriale per la produzione di prefabbricati in CLS in comune di Novate Mezzola (SO) sottoscritto in data 25 gennaio 2016 e relativi allegati (Allegato 1);

2. di disporre ai sensi dell'art. 6, commi 8 e 10 della l.r. del 14 marzo 2003, n. 2 la pubblicazione del presente decreto e dell'accordo di programma, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, mentre gli allegati sono depositati presso gli uffici di:

- Regione Lombardia: d.g. presidenza - Area finanza - U.O. pianificazione operativa, controllo di gestione e raccordo programmazione comunitaria - Struttura programmazione e integrazione politiche regionali, Piazza Città di Lombardia 1, Milano;
- Provincia di Sondrio - Servizio Pianificazione Territoriale, via XXIV Aprile n. 22 - Sondrio;
- Comune di Novate Mezzola (SO) - Segreteria generale - P.zza Europa 1.Pi

Il presidente
Roberto Maroni

ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI COMPARTO INDUSTRIALE PER LA PRODUZIONE DI PREFABBRICATI IN CLS IN COMUNE DI NOVATE MEZZOLA (SO)**TRA**

Provincia di Sondrio, con sede in Sondrio, corso XXV Aprile n. 22, nella persona del Presidente pro tempore;

Comunità Montana della Valchiavenna, con sede in Chiavenna, via Lena Perpentì n. 8/10, nella persona del Presidente pro tempore;

Comune di Novate Mezzola con sede in Novate Mezzola, piazza Europa n. 1, nella persona del Sindaco pro tempore;

Riserva Naturale Pian di Spagna -Lago di Mezzola con sede in Sorico, via della Torre n. 1/a, nella persona del Presidente pro tempore;

con l'adesione di

Regione Lombardia, con sede in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1, nella persona del Presidente pro tempore;

e con

NOVATE MINERARIA S.r.l. con sede in Como, via Carloni n. 48, C.F. e PIVA 03335620138, in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Marco Pensa, nato a Lecco il 01.05.1966

VISTI

- l'art. 34 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.e.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- l'art. 6 della L.r. 14 marzo 2003 e s.m. e i. "Programmazione negoziata regionale;
- la L.r. 23 febbraio 2004 n. 3;
- la L.r. 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il Governo del Territorio"

PREMESSO CHE:

1) La Provincia di Sondrio, la Comunità Montana della Valchiavenna, la Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola ed il comune di Novate Mezzola hanno individuato come proprio obiettivo la messa in campo di soluzioni per la realizzazione, attraverso uno strumento di programmazione negoziata, di una iniziativa di riqualificazione e sviluppo dell'area ex Falck in comune di Novate Mezzola (SO) finalizzata allo sviluppo locale, integrato e sostenibile del territorio;

2) Gli Enti hanno di conseguenza approvato un Protocollo d'Intesa per la realizzazione dei suddetti obiettivi mediante programmazione negoziata; ciò è avvenuto mediante i seguenti provvedimenti:

- deliberazione di Giunta provinciale n. 2 in data 20.01.2014;
- deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Novate Mezzola n. 30 in data 30.11.2013;
- deliberazione del Consiglio Direttivo della Comunità Montana della Valchiavenna n. 191 in data 12.12.2013;
- deliberazione del Consiglio di Gestione della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola n. 8 in data 30.01.2014 e n. 22 in data 23.09.2014;

3) Novate Mineraria è titolare di attività estrattiva nelle aree di cava di "Sanfedelino" in comune di Novate Mezzola ed è proprietaria a mezzo di atto notarile del 1.10.2013 a rep. 64887/25783 Notaio Massimo Caspani, registrato a Como il 17.10.2013 al n. 8949 serie 1T, (Allegato 1-in estratto) dell'area ex Falck sita in comune di Novate Mezzola che comprende i due sub compartimenti denominati nella relativa scheda catastale come :

- AT_1a: dove è ubicata la porzione produttiva, il verde di mitigazione ambientale e di schermatura degli interventi e lo scalo ferroviario;
- AT_1b: destinata a servizi per l'attività industriale insediata nell'AT_1a, quali uffici e laboratori, riqualificando i fabbricati esistenti.

I compendi investono un territorio in prossimità del Lago di Mezzola e della Riserva Naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola, area umida internazionale nonché SIC e ZPS, ad alto valore ambientale assoggettato alle seguenti tutele paesaggistiche:

- a) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio) art. 136 lett. c) e d) "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Novate Mezzola" con DPGR 14/07/1983;
- b) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio) art. 142 lettera b) "territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di m. 300 dalla battigia";
- c) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio) art. 142 lettera c) "fiumi, torrenti, corsi d'ac-

qua per una fascia di 150 metri ciascuna”;

- d) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio) art. 142 lettera f) “parchi e riserve nazionali e regionali”;
- e) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio) art. 142 lettera i) “zone umide”;
- f) Piano Paesaggistico di Regione Lombardia approvato con il Piano Territoriale Regionale in data 19 gennaio 2010 con DCR 951 e s.m. e i., art. 19 delle NTA;
- g) Piano Paesaggistico di Regione Lombardia approvato con il Piano Territoriale Regionale in data 19 gennaio 2010 con DCR 951 e s.m. e i., art. 22 delle NTA e art. 10 delle NTA del PTCP (Geosito Pian di Spagna).

4) Consapevoli della specificità del contesto e delle condizioni di degrado legate alla presenza dell’impianto industriale dismesso (area ex Falck oggetto di bonifica con misure di sicurezza e ripristino certificato dalla provincia di Sondrio con provvedimento SO/028 del 12 febbraio 2015), gli Enti e la Società hanno condiviso gli intenti di riqualificazione che proprio a partire da un nuovo piano si ritiene possibile sviluppare. In relazione agli obiettivi di bonifica fissati dal Decreto D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 19168 del 8 agosto 2001 e agli obiettivi di bonifica definiti con Decreto del d.d.u.o Gestione Rifiuti n. 12613 del 19 luglio 2004 e alle conseguenti limitazioni d’utilizzo e destinazione dell’area, sussiste la possibilità di mantenere, a condizioni ben definite, un’attività produttiva dell’area con contestuale riqualificazione paesaggistica ed ambientale della stessa e delle aree già oggetto di cava con azioni improntate alla sostenibilità ambientale e caratterizzate da un alto livello di garanzie ambientali, data l’elevata qualità paesaggistica e naturalistica delle limitrofe aree ricomprese nella Riserva Naturale Pian di Spagna-Lago di Mezzola.

L’intervento insiste in un ambito contornato al lago di Novate Mezzola compreso in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia e per questo assoggettato alla tutela di cui all’art. 142, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 sopra citato e, seppur sottoposto alla “tutela e valorizzazione dei laghi lombardi” prevista dall’art. 19 della normativa del Piano Paesaggistico Regionale, non risulta soggetto ai divieti di cui al comma 6 del medesimo articolo, in quanto trattasi di attività di produzione e non “lavorazione di inerti”, come di seguito meglio specificato.

5) L’attività produttiva è connessa all’estrazione di granito noto come “Sanfedelino”, materiale che di questo contesto ambientale è parte integrante. L’estrazione a regime sarà effettuata in sotterraneo nella cava Ganda Grossa/Montagnola, a seguito dell’esaurimento della coltivazione del detrito della cava Valdimonte, previa costruzione del fornello e della camera di frantumazione dell’impianto di Ganda Grossa/Montagnola.

Il procedimento produttivo viene così articolato:

A. ATTIVITA’ DI CAVA E LAVORAZIONE:

- Coltivazione della materia prima;
- Frantumazione primaria e secondaria e vagliatura per la produzione di inerti nelle composizioni: 0-30 (per confezionamento calcestruzzo), 30-60 (ballast ferroviario) e blocchi per uso ornamentale (direttamente trasferiti dalla cava in laboratori di lavorazione diversi dall’area ex Falck);

B. ATTIVITA’ DI PRODUZIONE NELL’AREA EX FALCK:

- Ricevimento in tramogge dedicate delle frazioni 0-30 e 30-60 degli inerti provenienti da cava;
- Lavaggio e stoccaggio del ballast senza ulteriori selezioni;
- Carico su vagoni ferroviari e/o su veicoli stradali del ballast, per il trasferimento finale verso i cantieri di utilizzo;

B1. PRODUZIONE DI CONCI PREFABBRICATI

- Lavaggio e vagliatura della frazione 0-30 per la separazione delle sabbie e ghiaie da utilizzarsi con i dosaggi previsti nel mix design dei calcestruzzi per la produzione di conci prefabbricati;
- Confezionamento e getto del calcestruzzo nei casseri predisposti nell’area di produzione dei conci prefabbricati per gallerie realizzate con tecnica TBM;
- Stoccaggio e stagionatura dei conci sul piazzale lato Ovest, dopo la scasseratura;
- Carico su carri ferroviari e spedizione su ferro dei conci prefabbricati verso i cantieri di utilizzo.

Eventuali sottoprodotti di cui all’art. 184 bis del D.Lgs 152/2006 (TU Ambiente) saranno trasferiti senza distinzione granulometrica.

Tutte le attività di cui sopra, ad esclusione dello stoccaggio e stagionatura dei conci prefabbricati, saranno eseguite all’interno di edifici industriali chiusi e compartimentati verso l’esterno.

L’area ex Falck è quindi deputata alla produzione di prefabbricati in cls ed alla spedizione degli stessi via treno. La presenza di infrastrutture già esistenti e recuperabili, la stretta relazione con la ferrovia come mezzo di trasporto strategico, sia per il trasporto di manufatti prefabbricati che del ballast, rendono quest’area particolarmente idonea per gli insediamenti produttivi sopra indicati. La vagliatura degli inerti viene effettuata in stretta relazione alla prefabbricazione dei conci, sulla sola frazione 0-30 e per tipologie di sabbie e ghiaie richieste dalle specifiche di produzione del calcestruzzo per conci.

Le infrastrutture programmate potranno essere peraltro utilizzate in prospettiva, fatti salvi i necessari approfondimenti e in coerenza con la pianificazione regionale settoriale, come polo logistico e di interscambio gomma - ferro per l’intera economia delle due valli, Val Chiavenna e Valtellina, senza che ciò comporti ulteriore consumo di suolo naturale. Va inoltre considerato il valore aggiunto del trasporto ferroviario che consente di non sovraccaricare la rete stradale con il trasporto pesante su gomma, portando notevoli benefici sia in termini di inquinamento atmosferico che acustico;

6) L’obiettivo individuato dai sottoscrittori del Protocollo d’Intesa è quello di concretizzare un intervento sinergico pubblico/privato che consenta fra l’altro:

- a) l’individuazione di nuovi approcci all’attività estrattiva, che prevedano nuove modalità di escavazione, una prima lavorazione

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

- in caverna, una ricomposizione ambientale e un recupero paesaggistico dei versanti montani conforme alle nuove linee guida regionali (d.g.r. 25 luglio 2013 n. 495);
- b) il riutilizzo dell'area ex Falck con interventi di miglioramento paesaggistico ed ambientale;
- c) l'insediamento di un "Parco produttivo" volto alla produzione di materiali lapidei e derivati dal Sanfedelino, che dia nuove prospettive occupazionali e che sia caratterizzato da un ciclo di lavorazione chiuso e da trasporto finale prevalentemente su rotaia;
- d) la complessiva riqualificazione paesaggistica del contesto, specie verso le rive del Mera e sui versanti montani;
- e) il controllo in continuo dei presidi di depurazione funzionali alla bonifica, che insistono e insisteranno per sempre sull'area;
- f) lo smantellamento degli impianti di lavorazione della Società posti all'interno del territorio della Riserva Naturale e la messa in atto di misure sinergiche di tutela e compensative necessarie alla protezione dei valori eco-sistemici di rango comunitario della vicina Riserva;
- 7) Tutte le attività insediate e da insediare nell'area ex Falck sono finalizzate, in relazione allo stato dei luoghi ed alle limitazioni che comporta l'utilizzo dell'area oggetto di bonifica e messa in sicurezza, alla riqualificazione dell'attuale situazione di degrado, abbandono e compromissione del paesaggio, nonché al monitoraggio delle matrici interessate dalle nuove attività in coerenza con i contenuti del decreto di vincolo di cui al D.P.G.R. del 14 luglio 1983 ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e del Piano Paesaggistico Regionale e con gli esiti della bonifica ;
- 8) La Provincia di Sondrio, con nota del 28.02.2014, ed il Comune di Novate Mezzola, con nota del 24.03.2014, hanno inoltrato a Regione Lombardia istanza di adesione ad un Accordo di Programma con valenza di variante della pianificazione locale e sovraordinata;
- 9) La Regione Lombardia, con DGR n. X/1610 del 04.04.2014, ha aderito alla suddetta proposta di Accordo di Programma promosso dalla Provincia di Sondrio considerata la sussistenza dell'interesse pubblico in relazione:
- alla valorizzazione produttiva dell'area ex Falck e alla contestuale riqualificazione paesaggistica ed ambientale delle aree già oggetto di cava, nonché al mantenimento dei presidi di depurazione delle acque;
 - alla necessità di assicurare azioni improntate alla sostenibilità ambientale e caratterizzate da un alto livello di garanzie ambientali data l'elevata qualità ambientale del contesto territoriale;
 - alla possibilità di rilancio sia economico che culturale della vasta area territoriale interessata dall'intervento produttivo e di riqualificazione ambientale;
 - all'opportunità di costruire con l'apporto delle diverse amministrazioni coinvolte, un progetto industriale sperimentale per la realizzazione di un "parco produttivo" denominato "Parco minerario Sanfedelino";
- 10) Gli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma hanno nominato i propri rappresentanti in seno alla Segreteria Tecnica del Comitato per l'Accordo di programma, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 2/2003;
- 11) L'Accordo di Programma costituisce variante alle previsioni recate dal PGT approvato dal Comune di Novate Mezzola con DCC n. 13 del 23.06.2011 (BURL n. 35 del 31.08.2011) e dal PTCP di Sondrio approvato con DCP n. 4 del 25.01.2010 (BURL n. 14 del 7.04.2010), nonché strumento programmatico di riferimento per addvenire alla necessaria variante del vigente Piano Cave della Provincia di Sondrio, in coordinamento con la relativa Valutazione Ambientale Strategica;
- 12) Con delibera del Presidente della Provincia n. 2 del 31.10.2014, pubblicata nelle forme di rito, la Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica; i relativi atti sono stati depositati in libera visione al pubblico per un periodo di 60 giorni consecutivi a decorrere dal 22.12.2014; in esito a tale pubblicazione sono pervenute n. 18 osservazioni, proposte o istanze;
- 13) Con avviso in data 10.02.2015 (BURL n. 8 del 18.02.2015) pubblicato nei modi di rito la Provincia ha reso noto l'avvio del procedimento della proposta di variante al PTCP; in esito a detta pubblicazione sono pervenute n. 2 osservazioni;
- 14) Con medesimo avviso il Comune di Novate Mezzola ha reso noto l'avvio del procedimento di proposta di variante al PGT ai sensi degli artt. 2 comma 2 e 6 comma 11 della L.R. 2/03; in esito a detta pubblicazione è pervenuta n. 1 osservazione che verrà controdedotta come previsto dal successivo punto 26;
- 15) In data 31 luglio 2015 con Decreto n. 6550 della Regione Lombardia DG Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile - Parchi, Tutela della biodiversità e Paesaggio - Valorizzazione delle Aree protette e Biodiversità - è stata espressa la Valutazione di Incidenza di cui la Segreteria Tecnica ha preso atto;
- 16) La relazione istruttoria delle controdeduzioni alle osservazioni presentate sia in sede di Vas che di procedimento di variante agli strumenti urbanistici è stata posta all'attenzione della Segreteria Tecnica che ne ha preso atto nella seduta del 22 ottobre 2015;
- 17) La Segreteria Tecnica del Comitato per l'Accordo di Programma in data 22 ottobre 2015 ha licenziato la proposta di Accordo di Programma unitamente alla Relazione tecnico progettuale e di variante, al Rapporto Ambientale, alla Sintesi non Tecnica e allo Studio di Incidenza;
- 18) In data 23 ottobre 2015 l'Autorità competente per la VAS si è espressa con parere motivato ai sensi del comma 2 lettera c) art.11 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e integrazioni (Allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

- 19) In data 28 ottobre 2015 l'Autorità procedente, d'intesa con l'Autorità competente, ha redatto la Dichiarazione di Sintesi, anch'essa parte integrante dei documenti costituenti proposta di Accordo di Programma;
- 20) Il Comitato per l'Accordo di Programma, nella seduta del 3 dicembre 2015 ha validato la proposta di Accordo di programma;
- 21) La provincia di Sondrio con deliberazione n. 31 in data 15.12.2015 ha approvato la variante al PTCP in coerenza con le previsioni dell'Accordo di Programma ed ha altresì approvato il testo definitivo dell'ipotesi di AdP unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- 22) Il comune di Novate Mezzola con deliberazione n. 65 in data 28.12.2015 ha approvato il testo definitivo dell'ipotesi di AdP unitamente ai relativi allegati;
- 23) La Comunità Montana della Valchiavenna con deliberazione dell'Assemblea n. 56 in data 21.12.2015 ha approvato il testo definitivo dell'ipotesi di AdP unitamente ai relativi allegati;
- 24) La Riserva Naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 25 in data 17.12.2015 ha approvato il testo definitivo dell'ipotesi di AdP unitamente ai relativi allegati;
- 25) La Regione Lombardia con deliberazione di Giunta n. X/4516 in data 10.12.2015 ha approvato il testo definitivo dell'ipotesi di AdP unitamente ai relativi allegati
- 26) Nel termine perentorio di 30 gg dalla data di sottoscrizione del presente atto, lo stesso verrà sottoposto alla ratifica del Consiglio comunale di Novate Mezzola; in tali sedi le osservazioni presentate verranno contro dedotte dallo stesso Consiglio ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;
- 27) A seguito della deliberazione di ratifica, il presente Accordo di Programma dovrà essere approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.r. 2/2003.

L'Accordo di Programma viene sottoscritto dagli Enti pubblici in epigrafe indicati e viene sottoscritto inoltre dal signor Pensa Marco in rappresentanza di Novate Mineraria S.r.l., al fine dell'assunzione degli impegni previsti a proprio carico nell'Accordo, nella sua qualità di soggetto proprietario delle aree oggetto dell'Accordo stesso.

Tutto ciò premesso e considerato, tra gli Enti interessati dall'Accordo di Programma come sopra individuati, con l'adesione della società indicata, si concorda e stipula quanto segue:

PARTE PRIMA

Elementi generali

Articolo 1 - Premesse

1.1. Le premesse, gli atti e documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 1 e 3 della L. n. 241/1990, del presente Accordo di Programma (di seguito denominato anche "Accordo" o "AdP"), che sarà approvato e attuato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e dall'art. 6 della L.R. n. 2 del 14 marzo 2003 "Programmazione negoziata regionale" e della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il Governo del Territorio".

1.2. Le parti danno atto che i documenti ed atti allegati al presente Accordo sono quelli elencati in calce. Altri atti menzionati nel presente Accordo e ad esso non materialmente allegati, sono depositati, anche ai fini dell'esercizio del diritto d'accesso, presso gli uffici provinciali e comunali competenti.

Articolo 2 - Obiettivi e oggetto dell'Accordo

2.1. Con il presente Accordo di Programma, i sottoscrittori esprimono la determinazione consensuale e condivisa di definire e procedere, tramite procedure tra di essi concordate e coordinate, ad un programma di interventi destinato ad attuare le finalità richiamate nelle Premesse, assicurando il coordinamento delle azioni dei vari soggetti pubblici e privati che hanno competenza nella definizione ed attuazione del programma di interventi. Di tale programma di interventi i sottoscrittori riconoscono e condividono la preminente rilevanza strategica e l'idoneità a determinare un assetto ambientale, territoriale, urbanistico e paesaggistico coerente con gli interessi pubblici dei quali ciascun soggetto è portatore.

2.2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'Accordo di Programma:

- persegue complessivamente nelle fasi in cui si compone obiettivi di riqualificazione e valorizzazione ambientale, paesaggistica, urbanistica, territoriale, infrastrutturale, relativamente ad un ambito compromesso e degradato, ancorchè inserito in un contesto di rilievo strategico a livello sia comunale che provinciale, nel rispetto degli obiettivi della certificata bonifica con messa in sicurezza permanente (art. 248, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. e ii.) rilasciata dalla provincia di Sondrio - Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca - Atto n. SO/028 del 12 febbraio 2015 e ss.mm.ii;
- rappresenta lo strumento funzionale alla creazione di un polo produttivo che, per le sinergie realizzabili con lo scalo ferroviario e gli ambiti estrattivi, assume un ruolo decisivo per lo sviluppo produttivo e per l'implementazione di nuovi posti di lavoro.

2.3. L'Accordo di Programma definisce la relazione economica di fattibilità nonché il crono programma degli investimenti come meglio specificato negli allegati "Piano Finanziario" (Allegato 3) e "Crono programma degli interventi" (Allegato 4) che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

2.4. L'Accordo di Programma determina inoltre gli impegni reciproci tra i soggetti sottoscrittori, nonché gli adempimenti che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'Accordo dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione dell'insieme delle attività, delle opere e degli interventi programmati.

2.5. L'Accordo di Programma prevede infine i procedimenti che le parti sottoscrittrici si impegnano a concludere per assicurare l'adempimento delle rispettive obbligazioni e coordina le procedure necessarie per pervenire all'attuazione completa del programma degli interventi in progetto, in particolare impegnando i sottoscrittori ad avviare tutte le iniziative utili e necessarie a garantire il regolare, sollecito e continuo svolgimento delle procedure amministrative di loro competenza, necessarie alla realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo, nonché ad attivare tutte le iniziative opportune per ottimizzare i risultati e la ricaduta degli effetti degli interventi.

2.6. L'AdP individua le aree oggetto di variazione della destinazione urbanistica e la loro disciplina prevista nelle schede delle varianti urbanistiche allegate.

2.7. L'AdP approva la variante urbanistica alle previsioni recate dal PGT approvato dal comune di Novate Mezzola con DCC n. 13 del 23.06.2011 (BURL n. 35 del 31.08.2011) e dal PTCP di Sondrio approvato con DCP n. 4 del 25.01.2010 (BURL n. 14 del 7.04.2010).

PARTE SECONDA

Interventi di cui all'Accordo di Programma - Impegni in capo ai soggetti sottoscrittori per la realizzazione degli interventi

Articolo 3 - Definizione degli interventi

L'Accordo di Programma intende realizzare gli obiettivi declinati all'Art. 2 mediante l'esecuzione degli interventi di cui ai commi seguenti:

3.1. Interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale nell'area ex Falck

3.1.1. Il piano degli interventi previsto dall'Accordo di Programma ha come obiettivo la realizzazione di un'iniziativa territoriale di riqualificazione e sviluppo dell'area ex Falck riproponendo al suo interno, nei limiti che l'area pone e nelle modalità consentite dal modello concettuale assunto alla base della bonifica di messa in sicurezza permanente, la ricollocazione di una destinazione produttiva associata alla riqualificazione ambientale del comparto con la definizione di aree a verde di mitigazione ambientale e di schermatura degli interventi. Il comparto è definito dal PGT vigente come AT_1 (Area di Trasformazione da assoggettare a Piano Attuativo) ed è suddiviso in due "sub compartimenti" definiti AT_1a e AT_1b. Nella Variante urbanistica la perimetrazione dei due "sub compartimenti" viene mantenuta come da PGT vigente, ne vengono invece modificate le destinazioni d'uso e le modalità attuative secondo quanto meglio precisato al punto 3.1.2.

3.1.2. Come da Variante al PGT prevista nel presente Accordo di Programma, nell'area ex Falck potranno svolgersi le seguenti attività:

- per l'AT_1a: è prevista la suddivisione in tre "sub compartimenti": sub comparto 1 legato alla porzione produttiva; sub comparto 2 legato alla riqualificazione ambientale e paesaggistica; sub comparto 3 legato allo scalo ferroviario. La superficie coperta massima aggiuntiva definita dalla variante di PGT è di 15000 mq. La conservazione dello scalo ferroviario presente nel sito costituisce per l'investimento produttivo una importante risorsa in termini di "sostenibilità ambientale" per via del facile e conveniente trasporto su rotaia delle merci prodotte; gli spazi destinati allo stoccaggio degli inerti dovranno essere realizzati entro volumi chiusi per dare la massima garanzia di tenuta sia per il rumore che per le polveri.
- per l'AT_1b: la Variante urbanistica mantiene la stessa perimetrazione e gli stessi parametri urbanistici-edilizi da PGT vigente. Viene conservata la destinazione turistico- ricettiva come destinazione prevalente. La variante consente la destinazione a servizi per l'attività industriale insediata nell'AT_1a (uffici, abitazione del custode, laboratori, ovvero destinazioni compatibili con quella prevalente dell'AT_1b) nei soli fabbricati esistenti.

3.2. Opere di urbanizzazione connesse all'intervento (recupero paesaggistico, mitigazioni, parcheggi ad uso pubblico, svincolo stradale configurato a rotatoria).

Al fine di dare seguito ad un intervento che contempra la realizzazione di un progetto industriale che associ la destinazione produttiva alla riqualificazione ambientale del comparto stesso con la definizione di aree a verde privato di mitigazione ambientale e di schermatura, il progetto prevede le seguenti opere di urbanizzazione ed interventi:

- un nuovo accesso al comparto AT_1a dalla S.P. n. 2 con realizzazione di uno svincolo stradale configurato a rotatoria sul sedime del sub comparto 2 posto a settentrione dell'ambito, con cessione occupazione complessiva all'Ente Provincia di Sondrio di mq 875;
- l'asservimento ad uso pubblico del parcheggio esistente a sud del comparto, di mq 3.077;
- la mitigazione e riqualificazione degli aspetti paesaggistici con ampie zone a verde sia all'interno dell'area ex Falck che lungo il perimetro ai margini della pista ciclabile in prossimità del canale di Riva. Tali interventi di riqualificazione paesaggistica previsti all'interno dell'area ex Falck saranno realizzati in modo da conseguire un'effettiva rinaturalizzazione permanente di tutta l'area destinata a verde, con messa a dimora di piantumazioni di essenze tipiche locali, con sesto di impianto non geometrico favorendo un effetto naturale.

3.3. Interventi di compensazione di interesse pubblico/generale: progettazione ed edificazione di opera pubblica o di interesse pubblico su area che l'Amministrazione metterà a disposizione all'uso, con caratteristiche tecniche e costruttive che verranno indicate da apposita convenzione tra il Comune di Novate Mezzola e la Novate Mineraria a corredo del permesso di costruire, per un valore economico convenuto e indicato nella Convenzione tra il Comune di Novate Mezzola e Novate Mineraria.

3.4. La realizzazione degli interventi privati relativi al complesso industriale potrà avvenire per lotti mediante il rilascio di plurimi titoli edilizi, previa l'approvazione del Progetto Unitario di Intervento di cui al successivo art.6 e le valutazioni paesaggistiche ed ambientali di legge non assorbite dalla VAS dell'Accordo di programma. In nessun caso peraltro l'attività industriale o produttiva potrà essere avviata senza che sia terminata la realizzazione delle opere di riqualificazione ambientale (di cui al punto 3.1.1.) e prima che ogni attività fonte di emissioni sia svolta all'interno di spazi chiusi e coperti.

3.5. Delocalizzazione e smantellamento degli impianti di lavorazione inerti della società collocati all'interno del territorio della Riserva Naturale.

La riconversione produttiva prevista dall'Accordo di Programma in comune di Novate Mezzola è compatibile e favorisce lo smantellamento totale di tutti gli impianti dell'attività di lavorazione di inerti della Società posti nella Riserva Naturale del Pian di Spagna. L'approvazione del progetto di dismissione dell'impianto è oggetto di attività procedimentale e provvedimento già incardinata presso la Riserva Naturale Pian di Spagna e il comune di Gera Lario e verrà corredata da apposita convenzione tra gli Enti.

Gli interventi dell'AdP sono soggetti alle prescrizioni della Valutazione di Incidenza, che ha tenuto conto degli impatti cumulativi, e alle successive valutazioni di legge cui sono soggetti i relativi progetti.

3.6. Collegamento con il Piano Cave in revisione

La proposta di Accordo si relaziona con le previsioni di pianificazione degli ambiti estrattivi in Comune di Novate Mezzola individuati nel Piano Cave - Settore Inerti vigente approvato con delibera del Consiglio Regionale n. VIII/357 del 20.03.2007 con la sigla B7A-TEp55 e B7ATEp56 e ora indicati nella revisione e aggiornamento avviata con delibera del Consiglio provinciale n. 21 del 24/06/2014 e con deliberazione n. 17 del 13/03/2015 "Presca d'atto del Rapporto ambientale, della Sintesi non tecnica e dello Studio di incidenza" rispettivamente con nuova denominazione ATEp2- Ganda Grossa e ATEp3- Valdimonte.

Eventuali variazioni delle previsioni del Piano Cave in fase di approvazione finale suscettibili di incidere sull'equilibrio economico-finanziario o sulla tempistica del crono programma potranno dar corso, su richiesta della parte interessata, all'attivazione del Collegio di Vigilanza per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 8.

Articolo 4 - Impegni in capo ai soggetti sottoscrittori

4.1. I soggetti sottoscrittori si impegnano a rispettare, ognuno per quanto di rispettiva competenza, i contenuti del presente AdP e dei relativi allegati.

4.2. I soggetti pubblici sottoscrittori, oltre a quanto specificatamente previsto nell'Accordo, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla L.241/1990, si impegnano a:

- collaborare attivamente con gli altri soggetti coinvolti in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
- promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente AdP;
- avvalersi di ogni strumento della vigente normativa previsto in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento ed accelerazione del procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
- rimuovere e superare ogni impedimento ed ostacolo relativo alla realizzazione degli interventi ed alla attuazione degli impegni assunti, ciò in ogni fase e tempo e quale che ne sia la causa, fino alla loro completa attuazione;
- attivare il Collegio di Vigilanza e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'AdP.

4.3. La PROVINCIA DI SONDRIO si impegna a :

- prestare la collaborazione e l'assistenza che saranno necessarie per garantire la rapida e coordinata esecuzione del programma di interventi previsto dal presente Accordo, coordinando i progetti delle infrastrutture sovra comunali;
- rilasciare nei tempi di legge eventuali autorizzazioni, nulla osta, pareri e/o assumere ogni altro atto necessario alla realizzazione degli interventi previsti dall'AdP, ivi incluso il progetto di nuova rotatoria sulla Strada provinciale n. 2 Trivulzia;
- promuovere l'istituzione del tavolo tecnico tra i soggetti che aderirono al progetto di messa in sicurezza permanente ed esteso alle associazioni ambientali e di categoria per la valutazione tecnico economica di fattibilità di un'eventuale bonifica integrale del sito già bonificato con messa in sicurezza permanente, così come indicato al pto 1.d del parere motivato dell'Autorità competente per la VAS di cui all'allegato 2;

4.4. Il COMUNE DI NOVATE MEZZOLA si impegna a:

- sottoscrivere la convenzione urbanistica attuativa di cui al successivo art. 5, e che verrà approvata nel suo testo definitivo dal Consiglio Comunale, entro il termine di trenta giorni dal perfezionamento dell'AdP;
- collaborare nel rilascio dei titoli edilizi abilitativi necessari all'esecuzione delle opere per la realizzazione degli interventi edificatori ed urbanizzativi previsti dal presente Accordo nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure valutative ed autorizzative per cui sussiste la superiore competenza di altri enti;
- rilasciare, per quanto di competenza, gli atti autorizzativi o abilitativi necessari all'esecuzione delle opere e interventi previsti dall'AdP nel rispetto delle procedure di legge;
- approvare per quanto di competenza e nel rispetto dei modi e delle norme di legge i progetti relativi alle opere pubbliche al fine di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse;

4.5. La COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA, per il tramite del SUAP si impegna a :

- rilasciare, per quanto di competenza, i titoli edilizi abilitativi necessari all'esecuzione delle opere per la realizzazione degli interventi edificatori ed urbanizzativi previsti dal presente Accordo, ed ogni altro eventuale atto autorizzativo o abilitativo, nulla osta o parere di sua competenza, necessario all'esecuzione delle opere e interventi previsti dall'AdP entro i termini di legge e nel rispetto della normativa vigente;

4.6. La REGIONE LOMBARDIA si impegna a :

- emettere il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'Accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di Novate Mezzola di ratifica della sottoscrizione del Sindaco all'AdP;

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

- provvedere alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it;
- prestare la collaborazione e l'assistenza che saranno necessarie per garantire la rapida e coordinata esecuzione del programma di interventi previsto dal presente Accordo, coordinando le iniziative occorrenti all'approvazione della revisione del Piano Cave Settore Inerti;

4.7. La RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA-LAGO DI MEZZOLA si impegna a :

- collaborare ai procedimenti che saranno necessari all'esecuzione delle opere ed interventi previsti dall'AdP, assicurando il rilascio di eventuali atti di propria competenza, oltre che una sollecita e coordinata collaborazione;

4.8. La SOCIETA' NOVATE MINERARIA s.r.l. si impegna a :

- elaborare e presentare gli elaborati progettuali e la documentazione prescritta per richiedere i titoli edilizi abilitativi necessaria all'esecuzione degli interventi edificatori ed urbanizzativi previsti dal presente Accordo;
- stipulare la convenzione attuativa del o dei permessi di costruire relativi agli interventi sull'area ex Falck, entro il termine di 30 giorni dall'approvazione definitiva dell'AdP;
- dare attuazione all'AdP conformemente a quanto previsto negli elaborati costituenti lo stesso, nel rispetto del relativo cronoprogramma, in particolare attivando il nuovo impianto di Novate Mezzola entro 18 mesi dal rilascio del relativo permesso di costruire;
- adempiere agli obblighi di cui alla Convenzione con l'Ente Riserva Naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola e delle prescrizioni delle Valutazioni di Incidenza;
- partecipare e collaborare con il Comune di Novate Mezzola e gli Enti interessati per il rilascio dei titoli, edilizi e non, necessari all'esecuzione delle opere per la realizzazione degli interventi edificatori ed urbanizzativi previsti dal presente Accordo, adottando le misure ambientali di monitoraggio e/o contenimento degli effetti della eventuale contaminazione residua nelle acque di falda durante l'esecuzione delle fondazioni degli edifici, e riattivando, se necessario, il pompaggio e il trattamento delle acque di falda stesse nonché una campagna a conclusione dell'intervento edilizio edificatorio così come previsto dal parere motivato e dalla Valutazione di Incidenza e nel rispetto di tutte le prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi o valutativi necessari per l'attuazione dell'intervento;
- progettare e realizzare le opere di urbanizzazione riportate nel "Masterplan" (Allegato 5) che verranno previste dalle Amministrazioni quale standard a corredo del rilascio dei titoli abilitativi, ovvero previste nel crono programma e nel piano finanziario allegati;
- progettare e realizzare il fabbricato di nuova costruzione configurato a palestra per uso sportivo e centro polivalente quale intervento di compensazione di interesse pubblico/generale;
- produrre, antecedentemente alla data di sottoscrizione della convenzione, idonee polizze fideiussorie rilasciate dagli istituti bancari o assicurativi aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 della Legge 10 giugno 1982 n. 348 e di gradimento a totale discrezione dell'Amministrazione, che prevedano la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile ed esplicita deroga alle previsioni di cui all'art. 1957, con la previsione altresì che per la relativa estinzione e riduzione debba essere fornita espressa dichiarazione liberatoria da parte del competente ufficio dell'Ente garantito.

4.9. EFFICACIA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

Le parti si danno atto che la proposta di Accordo di Programma si relaziona con la revisione ed aggiornamento del Piano Cave richiamato al punto 3.6 e che l'attività produttiva che Novate Mineraria S.r.l. ha programmato di insediare nell'area ex Falck non possono prescindere dall'approvazione di tale Piano Cave. In caso di mancata approvazione del Piano Cave della provincia di Sondrio entro la data del 31.03.2016, e così pure nel caso di verificazione di circostanze atte a modificare sensibilmente contenuto e tempistiche delle previsioni dell'AdP (come l'anzidetta mancata approvazione del Piano Cave), le parti attiveranno i rimedi previsti dall'art. 8 mediante convocazione del Collegio di Vigilanza per l'esercizio dei rimedi sostitutivi e le determinazioni funzionali alla conservazione dell'AdP o all'individuazione di nuovi equilibri economico-finanziari o di nuove tempistiche.

Articolo 5 - Fasi di realizzazione e crono programma degli interventi

- 5.1 L'Accordo di Programma verrà attuato attraverso lo strumento del permesso di costruire convenzionato, che sviluppa gli elementi architettonici e di qualità previsti dal progetto urbanistico (Masterplan) già pubblicato sulla base del Progetto Unitario di Intervento di cui al successivo art. 6.
- 5.2 Il rilascio del o dei permessi di costruire è subordinato alla sottoscrizione della convenzione urbanistica di cui al punto 3.3 e alla vigenza della fidejussione.
- 5.3 Il Piano dei costi e dei finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo è riportato nel "Piano finanziario" (Allegato 3) ed è parte sostanziale ed integrante del presente atto.
- 5.4 Il crono programma degli interventi del presente Accordo è parte sostanziale ed integrante del presente atto (Allegato 4).
- 5.5 Restano salve le competenze dei responsabili dei procedimenti per la definizione dei crono programmi definitivi e la possibilità di proroga dei termini ivi indicati, in ragione di cause sopravvenute non imputabili ai Soggetti sottoscrittori, preclusive dell'esecuzione dei lavori nel rispetto del suddetto programma temporale, fermo restando la volontà di tutti i sottoscrittori di garantire la massima celerità dei procedimenti di propria competenza, anche operando attraverso il Collegio di Vigilanza.

PARTE TERZA**Contenuti urbanistici e aspetti ambientali****Articolo 6 - Contenuti urbanistici-edilizi**

I contenuti della strumentazione urbanistica vigente e di variante sono rappresentati e descritti negli allegati:

- allegato 6: Variante al PTCP della provincia di Sondrio;
- allegato 7: Variante al PGT di Novate Mezzola.

Detti allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

La scheda relativa all'Ambito di trasformazione del PGT in variante di cui all'allegato 7 del presente Accordo indica tutti i dati e gli indirizzi di carattere generale riferiti ai parametri urbanistici-edilizi, alle specifiche destinazioni d'uso.

Il progetto "masterplan" di cui all'allegato 5 del presente Accordo si pone come progetto di massima, contenente gli elementi di analisi urbanistica e territoriale nonché tutti i riferimenti planimetrici di massima dell'intervento e specifica le indicazioni ed i parametri della succitata scheda di PGT e ne verrà data attuazione attraverso l'approvazione di uno specifico Progetto Unitario di Intervento e successivo permesso di costruire convenzionato.

Il Progetto Unitario di Intervento illustrerà alla scala di progettazione paesaggistica ogni elemento in grado di esplicitare e dare concreta attuazione ai contenuti di elevata qualità urbana sottesi all'intervento, nonché dare conto dell'effettivo miglioramento ambientale e paesaggistico del sito, anche recependo le prescrizioni della VAS e della VIC.

Il Progetto Unitario di Intervento definirà ed individuerà le aree soggette a cessione od asservimento per usi pubblici in favore del comune di Novate Mezzola, nonché le aree che verranno cedute gratuitamente alla provincia di Sondrio per la realizzazione della nuova rotonda sulla strada provinciale SP n. 2 (Trivulzia).

In sede di presentazione del Progetto Unitario e di progettazione definitiva finalizzata al rilascio del o dei permessi di costruire, oppure alla presentazione degli equipollenti titoli abilitativi edilizi, potranno essere apportate dall'attuatore privato, senza necessità di previa approvazione di variante, fatta salva la verifica della necessità di autorizzazioni di altra natura, modificazioni plani volumetriche che oltre a non contrastare con la disciplina di PGT, possiedano le caratteristiche quantitative e qualitative di cui all'art. 14 comma 12, L.R. 12/05.

Qualora l'importo dovuto a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

per le opere ed interventi di interesse pubblico fosse inferiore all'importo stimato per le connesse opere di urbanizzazione poste a carico dell'operatore, in sede di rilascio dei titoli abilitativi potrà operarsene lo scomputo, tenendo conto della necessità che dette opere debbano avere un valore convenuto ed indicato in Convenzione tra il Comune di Novate Mezzola e la Novate Mineraria non inferiore a quanto previsto dall'art. 16 comma 4 d ter del DPR 380/2001.

Articolo 7 - Compatibilità ambientale delle varianti

La compatibilità ambientale è stata verificata con il relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, le cui conclusioni sono riportate nel Parere motivato dell'Autorità competente allegato al presente Accordo unitamente al Rapporto Ambientale, alla Sintesi non tecnica e alla Dichiarazione di Sintesi. Le prescrizioni e le indicazioni del suddetto parere sono recepite dal presente Accordo. L'oggetto dell'AdP e la destinazione del sito risulta altresì compatibile e coerente con l'avvenuta certificazione di avvenuta bonifica e messa in sicurezza dell'area ex Falck.

Resta sempre salva la necessità del conseguimento di ogni diversa e necessaria valutazione o autorizzazione ambientale o paesaggistica correlata all'esecuzione degli interventi oggetto dell'AdP.

PARTE QUARTA **Verifiche dell'Accordo**

Articolo 8 - Composizione ed attribuzioni del Collegio di Vigilanza

8.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. lgs. N. 267/2000, nonché dell'art. 6 della L.r. 2 del 14 marzo 2003 e ss.mm.ii., la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un Collegio costituito dal Presidente della Provincia o suo delegato che lo presiede, dal Presidente della Regione Lombardia o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Novate Mezzola o suo delegato, dal Presidente della Comunità Montana o suo delegato e dal Presidente della Riserva Naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola o suo delegato.

8.2. Al Collegio di Vigilanza partecipa, senza diritto di voto, il legale rappresentante o suo delegato del soggetto aderente al Presente AdP.

8.3. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'AdP nel rispetto degli indirizzi e dei tempi;
- individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell'attuazione dell'AdP, proponendo ai soggetti sottoscrittori soluzioni idonee alla loro rimozione;
- provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori del presente AdP;
- autorizzare, ai sensi del comma 9 della Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2, le modifiche planivolumetriche, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che:
 - non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento;
 - non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previste nell'Accordo;
 - non incidano sulle previsioni del piano di governo del territorio;
 - non necessitano di nuova approvazione secondo le procedure di legge;
- assegnare, in caso di accertata inattività o inadempienza da parte degli Enti locali nel compimento di atti, all'Ente inadempiente un congruo termine per provvedere non superiore a sessanta giorni;
- nominare un Commissario ad acta, sentito l'Ente inadempiente, qualora decorra inutilmente il termine di cui sopra, con oneri a carico dell'Ente inadempiente;
- dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra i soggetti sottoscrittori in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente AdP;
- dichiarare concluso, con voto unanime, l'AdP, qualora, per esigenze sopravvenute in fase attuativa, il medesimo accordo non sia stato eseguito nella sua interezza, ma siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalla Provincia, dalla Regione Lombardia, dalla Comunità Montana Valchiavenna, dal Comune di Novate Mezzola e dalla Riserva Pian di Spagna Lago di Mezzola.

8.4. Il Collegio di Vigilanza, ai sensi del comma 9-bis della Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2, assume le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. E' richiesta l'unanimità per approvare modifiche all'AdP.

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

8.5. Nessun onere economico dovrà gravare sull'AdP per il funzionamento del Collegio di Vigilanza.

8.6. Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica costituita dai rappresentanti delegati dai soggetti sottoscrittori, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate dall'art. 6, comma 6, lett. d), della L.R. 14 marzo 2003 n. 2.

Articolo 9 - Sanzioni per inadempimento

9.1. Il Collegio di Vigilanza, in caso di accertata inattività o inadempienza da parte degli Enti locali nel compimento di atti, assegna all'Ente inadempiente un congruo termine per provvedere non superiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Collegio di Vigilanza, sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta, individuato tra i dipendenti pubblici degli enti sottoscrittori, con oneri a carico dell'Ente inadempiente.

9.2. Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Accordo.

9.3. Il Collegio di Vigilanza, in caso di accertata prolungata inattività o grave inadempienza colpevoli, da parte del privato, alle obbligazioni cui è tenuto nei confronti degli enti pubblici in base all'Accordo, qualora non siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalle pubbliche amministrazioni previsti nell'Accordo di programma, può dichiarare la decadenza dell'Accordo di programma e della variante urbanistico/territoriale derivante dall'Accordo di programma, ai sensi dell'art. 6 comma 11, 1.1. della L.R. 2/03.

Articolo 10 - Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza, spetterà alla cognizione dell'Autorità giudiziaria competente.

Articolo 11 - Verifiche

11.1. L'attuazione del presente AdP sarà soggetta a verifiche su richiesta motivata di uno dei soggetti sottoscrittori o del Collegio di Vigilanza. Ogni qualvolta si renderà necessario, nell'espletamento della funzione di verifica delle attività, sollecitare o agevolare decisioni, azioni, adempimenti da parte dei soggetti non sottoscrittori dell'AdP, il Collegio adotterà le iniziative che riterrà opportune, avvalendosi anche della Segreteria Tecnica ed eventualmente coinvolgendo, a titolo di supporto collaborativo per la soluzione di specifiche criticità, dei rappresentanti di altri soggetti.

Articolo 12 - Sottoscrizioni, effetti e durata

12.1. Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 della L.r. 2/2003 il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia, previa ratifica dell'adesione allo stesso da parte del Consiglio Comunale di Novate Mezzola.

12.2. E' disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia di tale Decreto di approvazione dell'Accordo di programma e sul portale www.regione.lombardia.it.

12.3. Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo di Programma, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma.

12.4. Il presente Accordo di Programma determina, ai sensi di legge, effetti di variante urbanistica del PGT del Comune di Novate Mezzola e del PTCP della Provincia di Sondrio.

12.5. Le attività disciplinate dal presente Accordo di Programma sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

12.6. Gli interventi e le opere previste dal presente Accordo di Programma, di cui al precedente art. 3, acquisiranno carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, una volta che il Comune di Novate Mezzola e/o la Provincia -qualora competente- avranno dato approvazione ai progetti delle opere infrastrutturali, procedure previste dall'art. 3.2.

DOCUMENTI ALLEGATI

Al presente Accordo di Programma sono allegati, a costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- ALLEGATO 1. Atto notarile del 1.10.2013 a rep. 64887/25783 Notaio Massimo Caspani, registrato a Como il 17.10.2013 al. N.8949 serie 1T; (estratto)
- ALLEGATO 2. Parere motivato ai sensi del comma 2 lett. c) art. 11 del D.lgs n. 152/2006 e s.m. e i. comprensivo di : all.1 Relazione istruttoria e all.2 Valutazione di Incidenza
- ALLEGATO 3. Piano Finanziario
- ALLEGATO 4. Cronoprogramma degli interventi
- ALLEGATO 5. Progetto di massima (Masterplan area ex Falck)
- ALLEGATO 6. Variante al PTCP della provincia di Sondrio
- ALLEGATO 7. Variante al PGT di Novate Mezzola

Letto, sottoscritto

- REGIONE LOMBARDIA
Ugo Parolo, Sottosegretario Ai Rapporti con il
Consiglio Regionale, alle Politiche per la Montagna,
alla Macroregione Alpina (EUSALP), ai Quattro Motori
per l'Europa e alla Programmazione Negoziata

- PROVINCIA DI SONDRIO
Luca della Bitta, Presidente

- COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA
Cinzia Capelli, Presidente

- COMUNE DI NOVATE MEZZOLA
Mariuccia Copes, Sindaco

- RISERVA PIAN DI SPAGNA LAGO DI MEZZOLA
Gianluigi Spreafico, Presidente

- con la partecipazione di:**

- NOVATE MINERARIA S.r.l.
Marco Pensa, legale rappresentante

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 7 marzo 2016 - n. X/4894
Rinnovo dell'autorizzazione all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo ad espletare attività di trapianto di organi da cadavere a scopo terapeutico

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- la medicina dei trapianti costituisce una pratica terapeutica ampiamente consolidata ed efficace che ha assunto nel tempo dimensioni rilevanti, sia per il numero di interventi, che per i risultati raggiunti in conseguenza del progresso scientifico e del continuo perfezionamento delle tecniche operatorie;
- l'attività trapiantologica che si svolge in Lombardia, si inserisce nell'ambito dell'attività complessiva nazionale con un contributo rilevante, sia in termini quantitativi che qualitativi;
- Regione Lombardia, in attuazione delle linee di programmazione sanitaria, persegue l'efficientamento e la razionalizzazione dell'intero processo donazione-trapianto in una rigorosa linea di qualità, sicurezza, appropriatezza;

Visti:

- la legge n. 91 del 1 aprile 1999 «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti» che, in particolare, all'art. 16:
 - demanda alle Regioni di individuare, nell'ambito della programmazione sanitaria, tra le strutture accreditate, quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti;
 - stabilisce che i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture idonee sono definiti dal Ministero della Salute, sentiti il Consiglio Superiore di Sanità ed il Centro Nazionale Trapianti;
 - stabilisce che Regioni provvedono ogni due anni alla verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto svolte dalle strutture autorizzate;
- il decreto del Ministro della Sanità del 29 gennaio 1992 in merito ai requisiti necessari alle Strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità;

Dato atto che nelle more della definizione dei criteri e requisiti di cui all'art. 16 della legge n. 91/1999, per assicurare legittima continuità alle attività trapiantologiche, si è reso comunque necessario individuare requisiti oggettivi e verificabili, per procedere al rinnovo delle autorizzazioni ad effettuare trapianti già in essere in base alla normativa previgente, e per rilasciare nuove autorizzazioni;

Richiamata la d.g.r.n. VII/5355/2001 che in funzione della predetta necessità:

- approva, con gli Allegati 1 e 2, i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture sanitarie accreditate idonee ad espletare i trapianti di organi da cadavere nel paziente adulto e nel paziente pediatrico;
- dà mandato alla Direzione Generale Sanità (ora Welfare) di provvedere alla loro applicazione sperimentale;
- dispone che i criteri e le modalità, di cui agli Allegati 1 e 2, a conclusione della fase sperimentale, siano approvati in via definitiva con apposito provvedimento della Giunta regionale;
- rimanda a successivo Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Sanità, la determinazione dei criteri e delle modalità per l'autorizzazione delle strutture accreditate ad espletare i trapianti di tessuti, escluse le cornee, prelevati da cadavere;

Richiamata la d.g.r.n. VII/20112/2004 che approva in via definitiva i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture accreditate idonee ad espletare i trapianti di organi da cadavere, di cui agli Allegati 1 e 2 della d.g.r.n. VII/5355/2001;

Visti:

- l'accordo del 14 febbraio 2002 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Repertorio atti n. 1388 del 14 febbraio 2002), in merito ai requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti e gli standard minimi di attività, di cui all'art. 16, comma 1, della legge 91/1999;
- l'accordo del 29 aprile 2004 tra il Ministro della Salute, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Repertorio atti n. 1966 del 29 aprile 2004), sul documento recante «Linee Guida per l'idoneità ed il funzionamento dei centri individuati dalle Regioni come strutture idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti»;

Dato atto che nelle more della definizione dei criteri nazionali in base ai quali le Regioni devono individuare le strutture accreditate idonee ad espletare i trapianti di organi e di tessuti, i rinnovi delle autorizzazioni scadute e/o le nuove autorizzazioni, sono stati rilasciati, in via provvisoria, dal Ministero della Salute, ai sensi dell'ordinanza 1 giugno 1999, rinnovata dall'Ordinanza 8 agosto 2001;

Dato atto che il Ministero della Sanità ha autorizzato la ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo ad espletare attività di trapianto di organi da cadavere a scopo terapeutico e precisamente con i seguenti provvedimenti:

- d.m. del 3 marzo 2000 - trapianto di cuore e trapianto combinato cuore-polmoni;
- d.m. del 9 aprile 1999 - trapianto di fegato;
- d.m. del 18 febbraio 2004 - trapianto di pancreas e combinato rene-pancreas;
- d.m. del 29 dicembre 2000 - trapianto di polmone;
- d.m. del 18 febbraio 2004 - trapianto di rene;

Dato atto che la Giunta regionale, con propri provvedimenti, ha rinnovato alla ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo l'autorizzazione per quattro anni ad espletare le attività di trapianto di organi da cadavere a scopo terapeutico e precisamente:

- d.g.r.n. IX/2330 del 13 ottobre 2011 trapianto di cuore e trapianto combinato cuore-polmoni;
- d.g.r.n. IX/2317 del 13 ottobre 2011 trapianto di fegato;
- d.g.r.n. IX/2326 del 13 ottobre 2011 trapianto di pancreas e combinato rene-pancreas;
- d.g.r.n. IX/2331 del 13 ottobre 2011 trapianto di polmone;
- d.g.r.n. IX/2313 del 13 ottobre 2011 trapianto di rene;

Dato atto, inoltre, che in ottemperanza all'obbligo previsto dalla legge n. 91/1999 di verifica biennale della qualità e dei risultati delle attività di trapianto svolte dalle strutture autorizzate, la d.g.r.n. X/1426 del 28 febbraio 2014 ha confermato il proseguimento delle attività di trapianto di organi da cadavere alla ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo;

Vista la nota del 4 settembre 2015, (prot. n. H1.2015.25283), con la quale la Direzione Generale Welfare chiede ai centri trapiantanti regionali autorizzati di presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione ad espletare i trapianti da cadavere, al fine del rinnovo;

Vista l'istanza del 13 ottobre 2015 (prot. n. 35590) della ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo al fine del rinnovo dell'autorizzazione ad espletare l'attività di trapianto da cadavere a scopo terapeutico dei seguenti organi:

- cuore;
- fegato;
- pancreas;
- polmone;
- rene;

Dato atto del permanere presso la ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dei requisiti generali e specifici, oltreché dei requisiti organizzativi e professionali per le tipologie di trapianto di cui trattasi, così come prescritti dalla d.g.r.n. 20112/2004;

Ritenuto, in base agli atti istruttori e all'autocertificazione della ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che nulla osta al rinnovo dell'autorizzazione;

Dato atto che il processo di riforma del sistema sociosanitario lombardo, attivato con la l.r.n. 23 dell'11/08/2015, le cui ricadute organizzative interessano sia l'intera rete ospedaliera regionale, che la Direzione Generale Welfare, ha determinato la necessaria dilatazione dei termini temporali per il completamento dell'attività istruttoria rispetto a quelli indicati dalla d.g.r.n. VII/20112/2004 per il perfezionamento del procedimento autorizzativo;

Ritenuto, pertanto, di rinnovare l'autorizzazione alla ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ad espletare le attività di trapianto da cadavere a scopo terapeutico della durata di quattro anni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento, relative ai seguenti organi:

- cuore;
- fegato;

- pancreas;
- polmone;
- rene;

Specificato che si ritengono autorizzati all'esecuzione dei trapianti relativi ai predetti organi, i sanitari che compongono le équipes chirurgiche che operano presso la ASST e i cui componenti la stessa Azienda attesta essere in possesso della necessaria competenza ed esperienza secondo quanto richiesto dai criteri organizzativi e professionali di cui alla d.g.r. n. VII/20112/2004;

Ritenuto di dare mandato alla ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo di:

- tenere aggiornato l'elenco dei professionisti che compongono le équipes di trapianto e la relativa documentazione attestante per ogni operatore, il possesso della necessaria competenza ed esperienza;
- conservare la suddetta documentazione a disposizione degli Uffici regionali per ogni ed eventuale necessità di visione e verifica;

Viste:

- la legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sanità» e in particolare il Titolo IV che, tra gli altri, riguarda norme relative ai prelievi e ai trapianti;
- la legge regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della Direzione Generale Welfare;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di rinnovare l'autorizzazione alla ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ad espletare le attività di trapianto da cadavere a scopo terapeutico della durata di quattro anni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento, relativa ai seguenti organi:

- cuore;
- fegato;
- pancreas;
- polmone;
- rene;

2. di stabilire che si ritengono autorizzati all'esecuzione dei trapianti relativi ai predetti organi, i sanitari che compongono le équipes chirurgiche che operano presso la ASST e i cui componenti la stessa Azienda attesta essere in possesso della necessaria competenza ed esperienza, secondo quanto richiesto dai criteri organizzativi e professionali di cui alla d.g.r. n. VII/20112/2004;

3. di dare mandato alla ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo di:

- tenere aggiornato l'elenco dei professionisti che compongono le équipes di trapianto e la relativa documentazione attestante per ogni operatore, il possesso della necessaria competenza ed esperienza;
- conservare la suddetta documentazione a disposizione degli Uffici regionali per ogni ed eventuale necessità di visione e verifica;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della Direzione Generale Welfare.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

**D.g.r. 7 marzo 2016 - n. X/4895
Rinnovo dell'autorizzazione alla ASST Spedali civili di Brescia ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- la medicina dei trapianti costituisce una pratica terapeutica ampiamente consolidata ed efficace che ha assunto nel tempo dimensioni rilevanti, sia per il numero di interventi, che per i risultati raggiunti in conseguenza del progresso scientifico e del continuo perfezionamento delle tecniche operatorie;
- l'attività trapiantologica che si svolge in Lombardia, si inserisce nell'ambito dell'attività complessiva nazionale con un contributo rilevante, sia in termini quantitativi che qualitativi;
- Regione Lombardia, in attuazione delle linee di programmazione sanitaria, persegue l'efficientamento e la razionalizzazione dell'intero processo donazione-trapianto in una rigorosa linea di qualità, sicurezza, appropriatezza;

Visti:

- la legge n. 91 del 1° aprile 1999 «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti» che, in particolare, all'art. 16:
 - domanda alle Regioni di individuare, nell'ambito della programmazione sanitaria, tra le strutture accreditate, quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti;
 - stabilisce che i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture idonee sono definiti dal Ministero della Salute, sentiti il Consiglio Superiore di Sanità ed il Centro Nazionale Trapianti;
 - stabilisce che le Regioni provvedono ogni due anni alla verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto svolte dalle strutture autorizzate;
- il Decreto del Ministro della Sanità del 29 gennaio 1992 in merito ai requisiti necessari alle Strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità;

Dato atto che nelle more della definizione dei criteri e requisiti di cui all'art. 16 della legge n. 91/1999, per assicurare legittima continuità alle attività trapiantologiche, si è reso necessario individuare requisiti oggettivi e verificabili, per procedere al rinnovo delle autorizzazioni ad effettuare trapianti già in essere in base alla normativa previgente e per rilasciare nuove autorizzazioni;

Richiamata la d.g.r.n. VII/5355/2001 che in funzione della preletta necessità:

- approva, con gli Allegati 1 e 2, i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture sanitarie accreditate idonee ad espletare i trapianti di organi da cadavere nel paziente adulto e nel paziente pediatrico;
- dà mandato alla Direzione Generale Sanità (ora Welfare) di provvedere alla loro applicazione sperimentale;
- dispone che i criteri e le modalità, di cui agli Allegati 1 e 2, a conclusione della fase sperimentale, siano approvati in via definitiva con apposito provvedimento della Giunta regionale;
- rimanda a successivo decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Sanità, la determinazione dei criteri e delle modalità per l'autorizzazione delle strutture accreditate ad espletare i trapianti di tessuti, escluse le cornee, prelevati da cadavere;

Richiamata la d.g.r.n. VII/20112/2004 che, a conclusione della fase sperimentale, approva in via definitiva i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture accreditate idonee ad espletare i trapianti di organi da cadavere, di cui agli Allegati 1 e 2 della d.g.r.n. VII/5355/2001;

Visti:

- l'accordo del 14 febbraio 2002 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Repertorio atti n. 1388 del 14 febbraio 2002), in merito ai requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti e gli standard minimi di attività, di cui all'art. 16, comma 1, della legge 91/1999;
- l'accordo del 29 aprile 2004 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Repertorio atti n. 1966 del 29 aprile 2004), sul documento recante «Linee Guida per l'idoneità ed il funzionamento

dei centri individuati dalle Regioni come strutture idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti»;

Dato atto che nelle more della definizione dei criteri in base ai quali le Regioni devono individuare le strutture accreditate idonee ad espletare i trapianti di organi e di tessuti, i rinnovi delle autorizzazioni scadute e/o le nuove autorizzazioni, sono stati rilasciati, in via provvisoria, dal Ministero della Salute, ai sensi dell'Ordinanza 1 giugno 1999, rinnovata dall'Ordinanza 8 agosto 2001;

Dato atto che il Ministero della Sanità con d.m. del 30 novembre 2000 aveva autorizzato la ASST Spedali Civili di Brescia ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Dato atto che la Giunta regionale con delibera n. IX/2322 del 13 ottobre 2011 ha rinnovato alla ASST Spedali Civili di Brescia l'autorizzazione per quattro anni ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Dato atto, inoltre, che in ottemperanza all'obbligo previsto dalla legge n. 91/1999 di verifica biennale della qualità e dei risultati delle attività di trapianto svolte dalle strutture autorizzate, la d.g.r. n. X/1426 del 28 febbraio 2014 ha confermato il proseguimento delle attività di trapianto di rene da cadavere alla ASST Spedali Civili di Brescia;

Vista la nota del 4 settembre 2015, (prot. n. H1.2015.25283), con la quale la Direzione Generale Welfare chiede ai centri trapiantanti regionali autorizzati di presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione ad espletare i trapianti da cadavere, al fine del rinnovo;

Vista l'istanza del 15 ottobre 2015 (prot. n. 43892) presentata dalla ASST Spedali Civili di Brescia per il rinnovo dell'autorizzazione ad espletare l'attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Dato atto del permanere presso la ASST Spedali Civili di Brescia, dei requisiti generali e specifici, oltreché dei requisiti organizzativi e professionali per la tipologia di trapianto di cui trattasi, così come prescritti dalla d.g.r.n. 20112/2004;

Ritenuto, in base agli atti istruttori e all'autocertificazione della ASST Spedali Civili di Brescia, che nulla osta al rinnovo dell'autorizzazione;

Dato atto che il processo di riforma del sistema sociosanitario lombardo, attivato con la l.r. n. 23 dell'11 agosto 2015, le cui ricadute organizzative interessano sia l'intera rete ospedaliera regionale, che la Direzione Generale Welfare, ha determinato la necessaria dilatazione dei termini temporali per il completamento dell'attività istruttoria rispetto a quelli indicati dalla d.g.r.n. VII/20112/2004 per il perfezionamento del procedimento autorizzativo;

Ritenuto, pertanto, di rinnovare l'autorizzazione alla ASST Spedali Civili di Brescia, ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico della durata di quattro anni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

Specificato che si ritengono autorizzati all'esecuzione del trapianto di cui trattasi, i sanitari che compongono l'équipe chirurgica che opera presso la ASST e i cui componenti la stessa Azienda attesta essere in possesso della necessaria competenza ed esperienza secondo quanto richiesto dai criteri organizzativi e professionali di cui alla d.g.r.n. VII/20112/2004;

Ritenuto di dare mandato alla ASST Spedali Civili di Brescia di:

- tenere aggiornato l'elenco dei professionisti che compongono l'équipe di trapianto e la relativa documentazione attestante per ogni operatore, il possesso della necessaria competenza ed esperienza, secondo quanto previsto dai criteri di cui alla d.g.r.n. VII/20112/2004;
- conservare la suddetta documentazione a disposizione degli Uffici regionali per ogni ed eventuale necessità di visione e verifica;

Viste:

- la legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sanità» e in particolare il Titolo IV che, tra gli altri, riguarda norme relative ai prelievi e ai trapianti;
- la legge regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della Direzione Generale Welfare;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di rinnovare l'autorizzazione alla ASST Spedali Civili di Brescia, ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico della durata di quattro anni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

2. di stabilire che si ritengono autorizzati all'esecuzione del trapianto di cui trattasi, i sanitari che compongono l'équipe chirurgica che operano presso la ASST e i cui componenti la stessa Azienda attesta essere in possesso della necessaria competenza ed esperienza, secondo quanto richiesto dai criteri organizzativi e professionali di cui alla d.g.r. n. VII/20112/2004;

3. di dare mandato alla ASST Spedali Civili di Brescia di:

- tenere aggiornato l'elenco dei professionisti che compongono l'équipe di trapianto e la relativa documentazione attestante per ogni operatore, il possesso della necessaria competenza ed esperienza secondo quanto previsto dai criteri di cui alla d.g.r. n. VII/20112/2004;
- conservare la suddetta documentazione a disposizione degli Uffici regionali per ogni ed eventuale necessità di visione e verifica;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della Direzione Generale Welfare.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

D.g.r. 7 marzo 2016 - n. X/4896
Rinnovo dell'autorizzazione alla ASST Grande ospedale metropolitano Niguarda ad espletare attività di trapianto di organi da cadavere a scopo terapeutico

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- la medicina dei trapianti costituisce una pratica terapeutica ampiamente consolidata ed efficace che ha assunto nel tempo dimensioni rilevanti sia per numero di interventi, che per i risultati raggiunti in conseguenza del progresso scientifico e del continuo perfezionamento delle tecniche operatorie;
- l'attività trapiantologica che si svolge in Lombardia, si inserisce nell'ambito dell'attività complessiva nazionale con un contributo rilevante, sia in termini quantitativi che qualitativi;
- Regione Lombardia, in attuazione delle linee di programmazione sanitaria, persegue l'efficientamento e la razionalizzazione dell'intero processo donazione-trapianto in una rigorosa linea di qualità, sicurezza e appropriatezza;

Visti:

- la legge n. 91 del 1° aprile 1999 «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti» che, in particolare, all'art. 16:
 - domanda alle Regioni di individuare, nell'ambito della programmazione sanitaria, tra le strutture accreditate, quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti;
 - stabilisce che i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture idonee sono definiti dal Ministero della Salute, sentiti il Consiglio Superiore di Sanità ed il Centro Nazionale Trapianti;
 - stabilisce che le Regioni provvedono ogni due anni alla verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto svolte dalle strutture autorizzate;
- il decreto del Ministro della Sanità del 29 gennaio 1992 in merito ai requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità;

Dato atto che nelle more della definizione dei criteri e requisiti di cui all'art. 16 della legge n. 91/1999, per assicurare continuità alle attività trapiantologiche, si è reso necessario individuare requisiti oggettivi e verificabili, per procedere al rinnovo delle autorizzazioni ad effettuare trapianti già in essere in base alla normativa previgente, e/o per rilasciare nuove autorizzazioni;

Richiamata la d.g.r.n. VII/5355/2001 che in funzione della predetta necessità:

- approva, con gli Allegati 1 e 2, i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture sanitarie accreditate idonee ad espletare i trapianti di organi da cadavere nel paziente adulto e nel paziente pediatrico;
- dà mandato alla Direzione Generale Sanità (ora Welfare) di provvedere alla loro applicazione sperimentale;
- dispone che i criteri e le modalità, di cui agli Allegati 1 e 2, a conclusione della fase sperimentale, siano approvati in via definitiva con apposito provvedimento della Giunta regionale;
- rimanda a successivo Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Welfare, la determinazione dei criteri e delle modalità per l'autorizzazione delle strutture accreditate ad espletare i trapianti di tessuti, escluse le cornee, prelevati da cadavere;

Richiamata la d.g.r.n. VII/20112/2004 che, a conclusione della fase sperimentale, approva in via definitiva i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture accreditate idonee ad espletare i trapianti di organi da cadavere, di cui agli Allegati 1 e 2 della d.g.r.n. VII/5355/2001;

Visti:

- l'accordo del 14 febbraio 2002 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 1388 del 14 febbraio 2002), in merito ai requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti e gli standard minimi di attività, di cui all'art. 16, comma 1, della legge 91/1999;
- l'accordo del 29 aprile 2004 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 1966 del 29 aprile 2004), sul documento recante «Linee Guida per l'idoneità ed il funzionamento dei centri

individuati dalle Regioni come strutture idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti»;

Dato atto che nelle more della definizione dei criteri in base ai quali le Regioni devono individuare le strutture accreditate idonee ad espletare i trapianti di organi e di tessuti, i rinnovi delle autorizzazioni scadute e/o le nuove autorizzazioni, sono stati rilasciati, in via provvisoria, dal Ministero della Salute, ai sensi dell'Ordinanza 1 giugno 1999, rinnovata dall'ordinanza 8 agosto 2001;

Dato atto che il Ministero della Salute aveva autorizzato l'A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano (ora ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda) ad espletare attività di trapianto di organi da cadavere a scopo terapeutico e precisamente con i seguenti provvedimenti:

- d.m. del 19 maggio 1998 - trapianto di cuore e trapianto combinato cuore-polmoni;
- d.m. del 25 giugno 1998 - trapianto di fegato;
- d.m. del 25 giugno 1998 - trapianto di pancreas e combinato rene-pancreas;
- d.m. del 4 giugno 1998 - trapianto di polmone;
- d.m. del 25 giugno 1998 - trapianto di rene;

Dato atto che la Giunta regionale, con propri provvedimenti, ha rinnovato alla ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda l'autorizzazione per quattro anni ad espletare le attività di trapianto di organi da cadavere a scopo terapeutico e precisamente:

- d.g.r.n. IX/2316 del 13 ottobre 2011 - trapianto di cuore e trapianto combinato cuore-polmoni;
- d.g.r.n. IX/2324 del 13 ottobre 2011 - trapianto di fegato;
- d.g.r.n. IX/2315 del 13 ottobre 2011 - trapianto di pancreas e combinato rene-pancreas;
- d.g.r.n. IX/2327 del 13 ottobre 2011 - trapianto di polmone;
- d.g.r.n. IX/2332 del 13 ottobre 2011 - trapianto di rene;

Dato atto, inoltre, che in ottemperanza all'obbligo previsto dalla legge n. 91/1999 di verifica biennale della qualità e dei risultati delle attività di trapianto svolte dalle strutture autorizzate, la d.g.r.n. X/1426 del 28 febbraio 2014 ha confermato il proseguimento delle attività di trapianto di organi da cadavere alla ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;

Vista la nota del 4 settembre 2015, (prot. n. H1.2015.25283), con la quale la Direzione Generale Welfare chiede ai centri trapianti regionali autorizzati di presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione ad espletare i trapianti da cadavere, al fine del rinnovo;

Vista l'istanza del 14 ottobre 2015 (prot. n. 28514) della ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda al fine del rinnovo dell'autorizzazione ad espletare l'attività di trapianto da cadavere a scopo terapeutico dei seguenti organi:

- cuore;
- fegato;
- pancreas;
- polmone;
- rene;

Evidenziato che per quanto riguarda il trapianto di polmone, la valutazione del dato quantitativo deve tenere necessariamente conto delle specifiche condizioni di trapiantabilità dell'organo e della popolazione di donatori, sempre più anziana, le quali determinano una particolare difficoltà nel reperimento di organi idonei al trapianto;

Dato atto che dal 2013, con rinnovo annuale, è intervenuto un accordo convenzionale tra la ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, finalizzato ad attivare sinergie ed integrazione fra i due centri trapianti per gli interventi di trapianto del polmone, allo scopo di mantenere la casistica trattata entro i volumi di attività richiesti dai criteri quantitativi, di cui alla d.g.r.n. 20112/2004;

Dato atto del permanere presso la ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, dei requisiti generali e specifici, oltreché dei requisiti organizzativi e professionali per le tipologie di trapianto di cui trattasi, così come prescritti dalla d.g.r.n. 20112/2004;

Ritenuto, in base agli atti istruttori e all'autocertificazione della ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, che nulla osta al rinnovo dell'autorizzazione;

Dato atto che il processo di riforma dell'intero sistema socio-sanitario lombardo, attivato con la l.r. n. 23 dell'11 agosto 2015, le cui ricadute organizzative interessano sia l'intera rete ospedaliera regionale, che la Direzione Generale Welfare, ha determinato la necessaria dilatazione dei termini temporali per il completamento dell'attività istruttoria rispetto a quelli indicati dalla d.g.r. n. VII/20112/2004 per il perfezionamento del procedimento autorizzativo;

Ritenuto, pertanto, di rinnovare l'autorizzazione alla ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, ad espletare le attività di trapianto da cadavere a scopo terapeutico della durata di quattro anni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento, relativa ai seguenti organi:

- cuore;
- fegato;
- pancreas;
- polmone;
- rene;

Specificato che si ritengono autorizzati all'esecuzione dei trapianti relativi ai predetti organi, i sanitari che compongono le équipe chirurgiche che operano presso la ASST e i cui componenti la stessa Azienda attesta essere in possesso della necessaria competenza ed esperienza secondo quanto richiesto dai criteri organizzativi e professionali, di cui alla d.g.r. n. VII/20112/2004;

Ritenuto di dare mandato alla ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di:

- tenere aggiornato l'elenco dei professionisti che compongono le équipe di trapianto e la relativa documentazione attestante per ogni operatore, il possesso della necessaria competenza ed esperienza, secondo quanto previsto dai criteri di cui alla d.g.r. n. VII/20112/2004;
- conservare la suddetta documentazione a disposizione degli Uffici regionali per ogni ed eventuale necessità di visione e verifica;

Viste:

- la legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 «*Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sanità*» e in particolare il Titolo IV che, tra gli altri, riguarda norme relative ai prelievi e ai trapianti;
- la legge regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 «*Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)*»;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della Direzione Generale Welfare;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di rinnovare l'autorizzazione alla ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, ad espletare le attività di trapianto da cadavere a scopo terapeutico della durata di quattro anni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento, relativa ai seguenti organi:

- cuore;
- fegato;
- pancreas;
- polmone;
- rene;

2. di stabilire che si ritengono autorizzati all'esecuzione dei trapianti relativi ai predetti organi, i sanitari che compongono le équipe chirurgiche che operano presso la ASST e i cui componenti la stessa Azienda attesta essere in possesso della necessaria competenza ed esperienza, secondo quanto richiesto dai criteri organizzativi e professionali di cui alla d.g.r. n. VII/20112/2004;

3. di dare mandato alla ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di:

- tenere aggiornato l'elenco dei professionisti che compongono le équipe di trapianto e la relativa documentazione attestante per ogni operatore, il possesso della necessaria

competenza ed esperienza;

- conservare la suddetta documentazione a disposizione degli Uffici regionali per ogni ed eventuale necessità di visione e verifica;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della Direzione Generale Welfare.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

**D.g.r. 7 marzo 2016 - n. X/4897
Rinnovo dell'autorizzazione alla Fondazione IRCCS Cà Granda
- Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ad espletare attività
di trapianto di organi da cadavere a scopo terapeutico**

LA GIUNTA REGIONAL E

Premesso che:

- la medicina dei trapianti costituisce una pratica terapeutica ampiamente consolidata ed efficace che ha assunto nel tempo dimensioni rilevanti sia per numero di interventi, che per i risultati raggiunti in conseguenza del progresso scientifico e del continuo perfezionamento delle tecniche operatorie;
- l'attività trapiantologica che si svolge in Lombardia, si inserisce nell'ambito dell'attività complessiva nazionale con un contributo rilevante, sia in termini quantitativi che qualitativi;
- Regione Lombardia, in attuazione delle linee di programmazione sanitaria, persegue l'efficientamento e la razionalizzazione dell'intero processo donazione - trapianto in una rigorosa linea di qualità, sicurezza e appropriatezza;

Visti:

- la legge n. 91 del 1° aprile 1999 «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti» che, in particolare, all'art. 16:
 - demanda alle Regioni di individuare, nell'ambito della programmazione sanitaria, tra le strutture accreditate, quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti;
 - stabilisce che i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture idonee sono definiti dal Ministero della salute, sentiti il Consiglio Superiore di Sanità ed il Centro Nazionale Trapianti;
 - stabilisce che le Regioni provvedono ogni due anni alla verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto svolte dalle strutture autorizzate;
- il decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1992 in merito ai requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità;

Dato atto che nelle more della definizione dei criteri e requisiti di cui all'art. 16 della legge n. 91/1999, per assicurare continuità alle attività trapiantologiche, si è reso necessario individuare requisiti oggettivi e verificabili, per procedere al rinnovo delle autorizzazioni ad effettuare trapianti già in essere in base alla normativa previgente, e/o per rilasciare nuove autorizzazioni;

Richiamata la d.g.r.n. VII/5355/2001 che in funzione della predetta necessità:

- approva, con gli Allegati 1 e 2, i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture sanitarie accreditate idonee ad espletare i trapianti di organi da cadavere nel paziente adulto e nel paziente pediatrico;
- dà mandato alla direzione generale sanità (ora welfare) di provvedere alla loro applicazione sperimentale;
- dispone che i criteri e le modalità, di cui agli Allegati 1 e 2, a conclusione della fase sperimentale, siano approvati in via definitiva con apposito provvedimento della Giunta regionale;
- rimanda a successivo decreto del direttore generale della direzione generale welfare, la determinazione dei criteri e delle modalità per l'autorizzazione delle strutture accreditate ad espletare i trapianti di tessuti, escluse le cornee, prelevati da cadavere;

Richiamata la d.g.r.n. VII/20112/2004 che, a conclusione della fase sperimentale, approva in via definitiva i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture accreditate idonee ad espletare i trapianti di organi da cadavere, di cui agli Allegati 1 e 2 della d.g.r.n. VII/5355/2001;

Visti:

- l'accordo del 14 febbraio 2002 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (rep. atti n. 1388 del 14 febbraio 2002), in merito ai requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti e gli standard minimi di attività, di cui all'art. 16, comma 1, della legge 91/1999;
- l'accordo del 29 aprile 2004 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 1966 del 29 aprile 2004), sul documento recante «Linee Guida per l'idoneità ed il funzionamento dei centri individuati dalle Regioni come strutture idonee ad effettuare i

trapianti di organi e di tessuti»;

Dato atto che nelle more della definizione dei criteri in base ai quali le regioni devono individuare le strutture accreditate idonee ad espletare i trapianti di organi e di tessuti, i rinnovi delle autorizzazioni scadute e/o le nuove autorizzazioni, sono stati rilasciati, in via provvisoria, dal Ministero della salute, ai sensi dell'ordinanza 1° giugno 1999, rinnovata dall'ordinanza 8 agosto 2001;

Dato atto che il Ministero della salute aveva autorizzato la Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ad espletare attività di trapianto di organi da cadavere a scopo terapeutico e precisamente con i seguenti provvedimenti:

- d.m. del 9 dicembre 1996 - trapianto di fegato;
- d.m. del 27 febbraio 1997 - trapianto di polmone;
- d.m. del 7 dicembre 1994 - trapianto di rene;

Dato atto che la Giunta regionale, con propri provvedimenti, ha rinnovato alla Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano l'autorizzazione per quattro anni ad espletare le attività di trapianto di organi da cadavere a scopo terapeutico e precisamente:

- d.g.r.n. IX/2318 del 13 ottobre 2011 - trapianto di fegato;
- d.g.r.n. IX/2329 del 13 ottobre 2011 - trapianto di polmone;
- d.g.r.n. IX/2320 del 13 ottobre 2011 - trapianto di rene;

Dato atto, inoltre, che in ottemperanza all'obbligo previsto dalla legge n. 91/1999 di verifica biennale della qualità e dei risultati delle attività di trapianto svolte dalle strutture autorizzate, la d.g.r.n. X/1426 del 28 febbraio 2014 ha confermato il proseguimento delle attività di trapianto di organi da cadavere alla Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano;

Vista la nota del 4 settembre 2015, (prot. n. H1.2015.25283), con la quale la direzione generale welfare chiede ai centri trapianti regionali autorizzati di presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione ad espletare i trapianti da cadavere, al fine del rinnovo;

Vista l'istanza del 12 ottobre 2015 della Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano al fine del rinnovo dell'autorizzazione ad espletare l'attività di trapianto da cadavere a scopo terapeutico dei seguenti organi:

- fegato;
- polmone;
- rene;

Evidenziato che per quanto riguarda il trapianto di polmone, la valutazione del dato quantitativo deve tenere necessariamente conto delle specifiche condizioni di trapiantabilità dell'organo e della popolazione di donatori, sempre più anziana, le quali determinano una particolare difficoltà nel reperimento di organi idonei al trapianto;

Dato atto che dal 2013, con rinnovo annuale, è intervenuto un accordo convenzionale tra la ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e la Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, finalizzato ad attivare sinergie ed integrazione fra i due centri trapianti per gli interventi di trapianto di polmone, allo scopo di mantenere la casistica trattata entro i volumi di attività richiesti dai criteri quantitativi, di cui alla d.g.r.n. 20112/2004;

Dato atto del permanere presso la Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, dei requisiti generali e specifici, oltreché dei requisiti organizzativi e professionali per le tipologie di trapianto di cui trattasi, così come prescritti dalla d.g.r.n. 20112/2004;

Ritenuto, in base agli atti istruttori e all'autocertificazione della Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, che nulla osta al rinnovo dell'autorizzazione;

Dato atto che il processo di riforma dell'intero sistema socio-sanitario lombardo, attivato con la l.r. n. 23 dell'11 agosto 2015, le cui ricadute organizzative interessano sia l'intera rete ospedaliera regionale, che la direzione generale welfare, ha determinato la necessaria dilatazione dei termini temporali per il completamento dell'attività istruttoria rispetto a quelli indicati dalla d.g.r.n. VII/20112/2004 per il perfezionamento del procedimento autorizzativo;

Ritenuto, pertanto, di rinnovare l'autorizzazione alla Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, ad espletare le attività di trapianto da cadavere a scopo terapeutico della durata di quattro anni a decorrere dalla data di

approvazione del presente provvedimento, relativa ai seguenti organi:

- fegato;
- polmone;
- rene;

Specificato che si ritengono autorizzati all'esecuzione dei trapianti relativi ai predetti organi, i sanitari che compongono le équipes chirurgiche che operano presso la fondazione e i cui componenti la stessa fondazione attesta essere in possesso della necessaria competenza ed esperienza secondo quanto richiesto dai criteri organizzativi e professionali, di cui alla d.g.r.n. VII/20112/2004;

Ritenuto di dare mandato alla Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano di:

- tenere aggiornato l'elenco dei professionisti che compongono le équipes di trapianto e la relativa documentazione attestante per ogni operatore, il possesso della necessaria competenza ed esperienza, secondo quanto previsto dai criteri di cui alla d.g.r.n. VII/20112/2004;
- conservare la suddetta documentazione a disposizione degli uffici regionali per ogni ed eventuale necessità di visione e verifica;

Viste:

- la legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sanità» e in particolare il Titolo IV che, tra gli altri, riguarda norme relative ai prelievi e ai trapianti»;
- la legge regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della direzione generale welfare;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di rinnovare l'autorizzazione alla Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, ad espletare le attività di trapianto da cadavere a scopo terapeutico della durata di quattro anni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento, relativa ai seguenti organi:

- fegato;
- polmone;
- rene;

2. di stabilire che si ritengono autorizzati all'esecuzione dei trapianti relativi ai predetti organi, i sanitari che compongono le équipes chirurgiche che operano presso la fondazione e i cui componenti la stessa fondazione attesta essere in possesso della necessaria competenza ed esperienza, secondo quanto richiesto dai criteri organizzativi e professionali di cui alla d.g.r.n. VII/20112/2004;

3. di dare mandato alla Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano di:

- tenere aggiornato l'elenco dei professionisti che compongono le équipes di trapianto e la relativa documentazione attestante per ogni operatore, il possesso della necessaria competenza ed esperienza;
- conservare la suddetta documentazione a disposizione degli uffici regionali per ogni ed eventuale necessità di visione e verifica;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della direzione generale welfare.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

D.g.r. 7 marzo 2016 - n. X/4898**Rinnovo dell'autorizzazione alla fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ad espletare attività di trapianto di organi da cadavere a scopo terapeutico**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- la medicina dei trapianti costituisce una pratica terapeutica ampiamente consolidata ed efficace che ha assunto nel tempo dimensioni rilevanti, sia per il numero di interventi, che per i risultati raggiunti in conseguenza del progresso scientifico e del continuo perfezionamento delle tecniche operatorie;
- l'attività trapiantologica che si svolge in Lombardia, si inserisce nell'ambito dell'attività complessiva nazionale con un contributo rilevante, sia in termini quantitativi che qualitativi;
- Regione Lombardia, in attuazione delle linee di programmazione sanitaria, persegue l'efficientamento e la razionalizzazione dell'intero processo donazione-trapianto in una rigorosa linea di qualità, sicurezza, appropriatezza;

Visti:

- la legge n. 91 del 1° aprile 1999 «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti» che, in particolare, all'art. 16:
 - demanda alle Regioni di individuare, nell'ambito della programmazione sanitaria, tra le strutture accreditate, quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti;
 - stabilisce che i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture idonee sono definiti dal Ministero della Salute, sentiti il Consiglio Superiore di Sanità ed il Centro Nazionale Trapianti;
 - stabilisce che Regioni provvedono ogni due anni alla verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto svolte dalle strutture autorizzate;
- il Decreto del Ministro della Sanità del 29 gennaio 1992 in merito ai requisiti necessari alle Strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità;

Dato atto che nelle more della definizione dei criteri e requisiti di cui all'art. 16 della legge n. 91/1999, per assicurare legittima continuità alle attività trapiantologiche, si è reso comunque necessario individuare requisiti oggettivi e verificabili, per procedere al rinnovo delle autorizzazioni ad effettuare trapianti già in essere in base alla normativa previgente, e per rilasciare nuove autorizzazioni;

Richiamata la d.g.r.n. VII/5355/2001 che in funzione della predetta necessità:

- approva, con gli Allegati 1 e 2, i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture sanitarie accreditate idonee ad espletare i trapianti di organi da cadavere nel paziente adulto e nel paziente pediatrico;
- dà mandato alla Direzione Generale Sanità (ora Welfare) di provvedere alla loro applicazione sperimentale;
- dispone che i criteri e le modalità, di cui agli Allegati 1 e 2, a conclusione della fase sperimentale, siano approvati in via definitiva con apposito provvedimento della Giunta regionale;
- rimanda a successivo Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Sanità, la determinazione dei criteri e delle modalità per l'autorizzazione delle strutture accreditate ad espletare i trapianti di tessuti, escluse le cornee, prelevati da cadavere;

Richiamata la d.g.r.n. VII/20112/2004 che approva in via definitiva i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture accreditate idonee ad espletare i trapianti di organi da cadavere, di cui agli Allegati 1 e 2 della d.g.r.n. VII/5355/2001;

Visti:

- l'accordo del 14 febbraio 2002 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Repertorio atti n. 1388 del 14 febbraio 2002), in merito ai requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti e gli standard minimi di attività, di cui all'art. 16, comma 1, della legge 91/1999;
- l'accordo del 29 aprile 2004 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Repertorio atti n. 1966 del 29 aprile 2004), sul documento recante «Linee Guida per l'idoneità ed il funzionamento

dei centri individuati dalle Regioni come strutture idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti»;

Dato atto che nelle more della definizione dei criteri nazionali in base ai quali le Regioni devono individuare le strutture accreditate idonee ad espletare i trapianti di organi e di tessuti, i rinnovi delle autorizzazioni scadute e/o le nuove autorizzazioni, sono stati rilasciati, in via provvisoria, dal Ministero della Salute, ai sensi dell'Ordinanza 1 giugno 1999, rinnovata dall'Ordinanza 8 agosto 2001;

Dato atto che il Ministero della Sanità con d.m. del 3 settembre 1996 ha autorizzato la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Dato atto che la Giunta regionale, con d.g.r. n. IX/2314 del 13 ottobre 2011 ha rinnovato alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano l'autorizzazione, per quattro anni, ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Dato atto, inoltre, che in ottemperanza all'obbligo previsto dalla legge n. 91/1999 di verifica biennale della qualità e dei risultati delle attività di trapianto svolte dalle strutture autorizzate, la d.g.r.n. X/1426 del 28 febbraio 2014 ha confermato il proseguimento delle attività di trapianto di fegato alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano;

Vista la nota del 4 settembre 2015, (prot. n. H1.2015.25283), con la quale la Direzione Generale Welfare chiede ai centri trapianti regionali autorizzati di presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione ad espletare i trapianti da cadavere, al fine del rinnovo;

Vista l'istanza del 5 ottobre 2015 (prot. n. 0010163) della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano al fine del rinnovo dell'autorizzazione ad espletare l'attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Dato atto del permanere presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dei requisiti generali e specifici, oltreché dei requisiti organizzativi e professionali per la tipologia di trapianto di cui trattasi, così come prescritti dalla d.g.r. n. 20112/2004;

Ritenuto, in base agli atti istruttori e all'autocertificazione della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, che nulla osta al rinnovo dell'autorizzazione;

Dato atto che il processo di riforma del sistema socio-sanitario lombardo, attivato con la l.r. n. 23 dell'11 agosto 2015, le cui ricadute organizzative interessano sia l'intera rete ospedaliera regionale, che la Direzione Generale Welfare, ha determinato la necessaria dilatazione dei termini temporali per il completamento dell'attività istruttoria rispetto a quelli indicati dalla d.g.r. n. VII/20112/2004 per il perfezionamento del procedimento autorizzativo;

Ritenuto, pertanto, di rinnovare l'autorizzazione alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ad espletare l'attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico della durata di quattro anni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

Specificato che si ritengono autorizzati all'esecuzione del trapianto di fegato, i sanitari che compongono l'équipe chirurgica che opera presso la Fondazione e i cui componenti la stessa Fondazione attesta essere in possesso della necessaria competenza ed esperienza secondo quanto richiesto dai criteri organizzativi e professionali di cui alla d.g.r.n. VII/20112/2004;

Ritenuto di dare mandato alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano di:

- tenere aggiornato l'elenco dei professionisti che compongono l'équipe di trapianto e la relativa documentazione attestante per ogni operatore, il possesso della necessaria competenza ed esperienza;
- conservare la suddetta documentazione a disposizione degli Uffici regionali per ogni ed eventuale necessità di visione e verifica;

Viste:

- la legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sanità» e in particolare il Titolo IV che, tra gli altri, riguarda norme relative ai prelievi e ai trapianti;
- la legge regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 «Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della Direzione Generale Welfare;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di rinnovare l'autorizzazione alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ad espletare l'attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico della durata di quattro anni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

2. di stabilire che si ritengono autorizzati all'esecuzione del trapianto di cui trattasi, i sanitari che compongono l'équipe chirurgica che opera presso la Fondazione e i cui componenti la stessa Fondazione attesta essere in possesso della necessaria competenza ed esperienza, secondo quanto richiesto dai criteri organizzativi e professionali di cui alla d.g.r. n. VII/20112/2004;

3. di dare mandato alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano di:

- tenere aggiornato l'elenco dei professionisti che compongono l'équipe di trapianto e la relativa documentazione attestante per ogni operatore, il possesso della necessaria competenza ed esperienza;
- conservare la suddetta documentazione a disposizione degli Uffici regionali per ogni ed eventuale necessità di visione e verifica;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della Direzione Generale Welfare.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

**D.g.r. 14 marzo 2016 - n. X/4920
Rinnovo dell'autorizzazione alla ASST 7 Laghi ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso il Presidio Ospedaliero Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- la medicina dei trapianti costituisce una pratica terapeutica ampiamente consolidata ed efficace che ha assunto nel tempo dimensioni rilevanti, sia per il numero di interventi, che per i risultati raggiunti in conseguenza del progresso scientifico e del continuo perfezionamento delle tecniche operatorie;
- l'attività trapiantologica che si svolge in Lombardia, si inserisce nell'ambito dell'attività complessiva nazionale con un contributo rilevante, sia in termini quantitativi che qualitativi;
- Regione Lombardia, in attuazione delle linee di programmazione sanitaria, persegue l'efficientamento e la razionalizzazione dell'intero processo donazione-trapianto in una rigorosa linea di qualità, sicurezza, appropriatezza;

Visti

- la legge n. 91 del 1° aprile 1999 «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti» che, in particolare, all'art. 16:
 - demanda alle Regioni di individuare, nell'ambito della programmazione sanitaria, tra le strutture accreditate, quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti;
 - stabilisce che i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture idonee sono definiti dal Ministero della Salute, sentiti il Consiglio Superiore di Sanità ed il Centro Nazionale Trapianti;
 - stabilisce che le Regioni provvedono ogni due anni alla verifica della qualità e dei risultati delle attività di trapianto svolte dalle strutture autorizzate;
- il decreto del Ministro della Sanità del 29 gennaio 1992 in merito ai requisiti necessari alle Strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità;

Dato atto che nelle more della definizione dei criteri e requisiti di cui all'art. 16 della legge n. 91/1999, per assicurare legittima continuità alle attività trapiantologiche, si è reso necessario individuare requisiti oggettivi e verificabili, per procedere al rinnovo delle autorizzazioni ad effettuare trapianti già in essere in base alla normativa previgente e per rilasciare nuove autorizzazioni;

Richiamata la d.g.r.n. VII/5355/2001 che in funzione della predetta necessità:

- approva, con gli Allegati 1 e 2, i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture sanitarie accreditate idonee ad espletare i trapianti di organi da cadavere nel paziente adulto e nel paziente pediatrico;
- dà mandato alla Direzione Generale Sanità (ora Welfare) di provvedere alla loro applicazione sperimentale;
- dispone che i criteri e le modalità, di cui agli Allegati 1 e 2, a conclusione della fase sperimentale, siano approvati in via definitiva con apposito provvedimento della Giunta regionale;
- rimanda a successivo Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Sanità, la determinazione dei criteri e delle modalità per l'autorizzazione delle strutture accreditate ad espletare i trapianti di tessuti, escluse le cornee, prelevati da cadavere;

Richiamata la d.g.r.n. VII/20112/2004 che, a conclusione della fase sperimentale, approva in via definitiva i criteri e le modalità per l'individuazione delle strutture accreditate idonee ad espletare i trapianti di organi da cadavere, di cui agli Allegati 1 e 2 della d.g.r.n. VII/5355/2001;

Visti:

- l'accordo del 14 febbraio 2002 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Repertorio atti n. 1388 del 14 febbraio 2002), in merito ai requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti e gli standard minimi di attività, di cui all'art. 16, comma 1, della legge 91/1999;
- l'accordo del 29 aprile 2004 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Repertorio atti n. 1966 del 29 aprile 2004), sul documento

recante «Linee Guida per l'idoneità ed il funzionamento dei centri individuati dalle Regioni come strutture idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti»;

Dato atto che nelle more della definizione dei criteri in base ai quali le Regioni devono individuare le strutture accreditate idonee ad espletare i trapianti di organi e di tessuti, i rinnovi delle autorizzazioni scadute e/o le nuove autorizzazioni, sono stati rilasciati, in via provvisoria, dal Ministero della Salute, ai sensi dell'ordinanza 1° giugno 1999, rinnovata dall'ordinanza 8 agosto 2001;

Dato atto che il Ministero della Sanità con d.m. dell'11 ottobre 1995 aveva autorizzato l'A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Dato atto che la Giunta regionale con delibera n. IX/2319 del 13 ottobre 2011 ha rinnovato all'AO Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese l'autorizzazione per quattro anni ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Dato atto, inoltre, che in ottemperanza all'obbligo previsto dalla legge n. 91/1999 di verifica biennale della qualità e dei risultati delle attività di trapianto svolte dalle strutture autorizzate, la d.g.r.n. X/1426 del 28 febbraio 2014 ha confermato il proseguimento delle attività di trapianto di rene da cadavere all'AO Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese;

Vista la nota del 4 settembre 2015, (prot. n. H1.2015.25283), con la quale la Direzione Generale Welfare chiede ai centri trapianti regionali autorizzati di presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione ad espletare i trapianti da cadavere, al fine del rinnovo;

Viste:

- l'istanza del 12 ottobre 2015 (prot. n. 0048184) presentata dall'AO Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese (ora afferita all'ASST 7 Laghi) per il rinnovo dell'autorizzazione ad espletare l'attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;
- la nota del 29 febbraio 2016 (prot. n. 0010893) della ASST 7 Laghi con cui l'Azienda integra l'istanza sopra citata dell'Ospedale di Varese con l'invio di documentazione attestante il possesso di alcuni requisiti necessari per il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione che al vaglio istruttorio della DG Welfare sono risultati mancanti;

Preso atto del permanere presso il Presidio Ospedaliero Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, dei requisiti generali e specifici, oltrechè dei requisiti organizzativi e professionali per la tipologia di trapianto di cui trattasi, così come prescritti dalla d.g.r.n. 20112/2004;

Ritenuto, in base agli atti istruttori e all'autocertificazione del PO Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, che nulla osta al rinnovo dell'autorizzazione;

Dato atto che il processo di riforma del sistema socio-sanitario lombardo, attivato con la l.r. n. 23 dell'11 agosto 2015, le cui ricadute organizzative interessano sia l'intera rete ospedaliera regionale, che la Direzione Generale Welfare, ha determinato la necessaria dilatazione dei termini temporali per il completamento dell'attività istruttorio rispetto a quelli indicati dalla d.g.r.n. VII/20112/2004 per il perfezionamento del procedimento autorizzativo;

Ritenuto, pertanto, di rinnovare l'autorizzazione all'ASST 7 Laghi per il Presidio Ospedaliero Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico della durata di quattro anni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

Specificato che si ritengono autorizzati all'esecuzione del trapianto di cui trattasi, i sanitari che compongono l'équipe chirurgica che opera presso il PO Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese e i cui componenti lo stesso PO attesta essere in possesso della necessaria competenza ed esperienza secondo quanto richiesto dai criteri organizzativi e professionali di cui alla d.g.r.n. VII/20112/2004;

Ritenuto di dare mandato all'ASST 7 Laghi di impegnare il Presidio Ospedaliero Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese di:

- tenere aggiornato l'elenco dei professionisti che compongono l'équipe di trapianto e la relativa documentazione attestante per ogni operatore, il possesso della necessaria competenza ed esperienza, secondo quanto previsto dai criteri di cui alla d.g.r.n. VII/20112/2004;

- conservare la suddetta documentazione a disposizione degli Uffici regionali per ogni ed eventuale necessità di visione e verifica;

Viste:

- la legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 «*Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sanità*» e in particolare il Titolo IV che, tra gli altri, riguarda norme relative ai prelievi e ai trapianti;
- la legge regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 «*Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)*»;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della Direzione Generale Welfare;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. di rinnovare l'autorizzazione all'ASST 7 Laghi per il Presidio Ospedaliero Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico della durata di quattro anni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

2. di stabilire che si ritengono autorizzati all'esecuzione del trapianto di cui trattasi, i sanitari che compongono l'équipe chirurgica che operano presso il PO Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese e i cui componenti lo stesso PO attesta essere in possesso della necessaria competenza ed esperienza, secondo quanto richiesto dai criteri organizzativi e professionali di cui alla d.g.r. n. VII/20112/2004;

3. di dare mandato all'ASST 7 Laghi di impegnare il Presidio Ospedaliero Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese di:

- tenere aggiornato l'elenco dei professionisti che compongono l'équipe di trapianto e la relativa documentazione attestante per ogni operatore, il possesso della necessaria competenza ed esperienza secondo quanto previsto dai criteri di cui alla d.g.r. n. VII/20112/2004;
- conservare la suddetta documentazione a disposizione degli Uffici regionali per ogni ed eventuale necessità di visione e verifica;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della Direzione Generale Welfare.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

D.g.r. 14 marzo 2016 - n. X/4930**Nomina del commissario ad acta per il completamento della procedura di adozione del piano attuativo relativo all'area sita nel comune di Brescia tra via Riccobelli e via Val Giudicarie, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della l.r. 28 novembre 2014 n. 31 «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato»**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 5, comma 6, della l.r. 28 novembre 2014 n. 31 «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato» con cui si prevede, tra l'altro, che riguardo ai piani attuativi conformi alle previsioni di PGT vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta l.r. n. 31/2014, la cui istanza di approvazione (di cui all'art. 14 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio») sia già pendente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. n. 31/2014, i comuni provvedono alla istruttoria tecnica, nonché alla adozione e approvazione definitiva in conformità del citato art. 14 della l.r. n. 12/2005;

Visto l'art. 14, comma 1, della l.r. n. 12/2005 che dispone che, nel caso si tratti di piani attuativi di iniziativa privata, «l'adozione interviene entro novanta giorni dalla presentazione al comune del piano attuativo o della variante» e che il suddetto termine «può essere interrotto una sola volta qualora gli uffici comunali deputati all'istruttoria richiedano, con provvedimento espresso da assumere nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del piano attuativo, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l'adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti», con specifica che il suddetto termine di novanta giorni ricomincia a decorrere per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta;

Richiamato il comunicato regionale 25 marzo 2015 n. 50 «Indirizzi applicativi della l.r. 28 novembre 2014, n. 31 «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato»», pubblicato sul BURL, serie ordinaria, n. 14 del 1° aprile 2014, con il quale, nel capitolo «Piani attuativi nella fase transitoria», si precisa che la speciale disciplina procedurale stabilita ai commi 6 e seguenti si applica ai soli piani attuativi previsti dal documento di piano, ossia quelli relativi agli «ambiti di trasformazione» individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e), della l.r. n. 12/2005;

Visto l'art. 5, comma 7, della l.r. 28 novembre 2014 n. 31, il quale sancisce che «In tutti i casi di inerzia o di ritardo comunale negli adempimenti di cui al comma 6 l'interessato può chiedere alla Regione la nomina di un commissario ad acta. Il dirigente della competente struttura regionale, ricevuta l'istanza, procede ai fini dell'intimazione al comune di adempiere entro il termine di sette giorni dal ricevimento dell'intimazione. Nel caso di ulteriore inerzia del comune, comunque comprovata, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta nel termine dei sette giorni successivi alla scadenza della diffida. Il commissario ad acta così designato esaurisce tempestivamente gli adempimenti di istruttoria tecnica, adozione, approvazione e convenzionamento secondo necessità. A far tempo dalla nomina del commissario ad acta, il comune non può più provvedere sull'istanza»;

Richiamato il citato comunicato regionale 25 marzo 2015 n. 50, il quale chiarisce che, trattandosi di disciplina speciale, l'eventuale intervento sostitutivo a mezzo di commissario ad acta resta in capo alla Regione, come dispone l'art. 5, comma 7, della l.r. n. 31/2014, e dunque a questa fattispecie non si applica il comma 7 dell'art. 14 della l.r. n. 12/2005 che prevede la competenza delle province in materia;

Rilevato che i Sigg.ri Attilia Baresi e Davide Giustacchini, proprietari di un'area situata a Brescia tra Via Riccobelli e Via Val Giudicarie della superficie complessiva di circa 16.608 mq, hanno presentato all'Amministrazione comunale di Brescia, in data 18 giugno 2014, «domanda di approvazione di Piano Attuativo» per la suddetta area;

Messo in evidenza che, ai sensi del vigente PGT del Comune di Brescia, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 57/19378 del 19 marzo 2012, l'area di intervento sopradescritta risulta afferente al documento di piano - Progetto di Trasformazione Costalunga 1-Unità di Intervento F1;

Dato atto che la seconda variante al PGT vigente, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9 febbraio 2016, conferma le sopraindicate previsioni del PGT vigente;

Considerato che il 18 agosto 2014, a seguito degli esiti della conferenza intersettoriale tenutasi il 17 luglio 2014, l'Amministrazione comunale di Brescia ha richiesto ai proponenti alcune

modifiche alla proposta di piano attuativo e che i medesimi proponenti «hanno depositato i nuovi elaborati modificati secondo le richieste» in data 24 settembre 2014;

Constatato che, terminata l'istruttoria con esito favorevole, la proposta di adozione di piano attuativo è stata pubblicata sul sito web del Comune di Brescia «Amministrazione Trasparente» ed è stata inserita, in data 14 dicembre 2015, nell'ordine del giorno della Giunta comunale per la sua adozione;

Rilevato che nella data sopraindicata la Giunta comunale di Brescia non ha adottato la proposta di piano attuativo di cui trattasi;

Preso atto che in data 4 febbraio 2016 il Difensore Regionale della Lombardia ha inoltrato via pec, per competenza, alla DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo la richiesta, redatta dal Notaio Gianmatteo Rizzonelli in nome e per conto dei Sigg.ri Attilia Baresi e Davide Giustacchini, di nomina di Commissario ad acta ai sensi dell'art. 5, comma 7 della l.r. n. 31/2014 «al fine di giungere al più presto alla conclusione dell'iter amministrativo di adozione e approvazione del piano attuativo depositato»;

Dato atto che in data 19 febbraio 2016 il Dirigente della D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo - U.O. Strumenti per il Governo del Territorio, in ossequio ai commi 6 e 7 dell'art. 5 della l.r. 31/2014, ha intimato al Comune di Brescia di voler assumere il formale provvedimento che comunque concluda il procedimento relativo all'adozione della succitata proposta di piano attuativo, provvedendo nel termine di sette giorni ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della l.r. 31/2014;

Rilevato che in data 25 febbraio 2016 il Comune di Brescia ha inoltrato, via pec, alla DG Territorio Urbanistica e Difesa del Suolo una nota di risposta alla suddetta diffida, allegando la delibera n. 78 del 23 febbraio 2016 della Giunta comunale di Brescia con cui si prende atto dell'allegata relazione istruttoria integrativa del 19 febbraio 2016 riguardante il rischio idraulico dell'area, sottoscritta dai Responsabili del Settore Urbanistica, del Servizio Tecnico e del Servizio Ufficio di Piano e Convenzioni Urbanistiche, e si determina di rinviare l'adozione del piano attuativo, subordinando l'adozione medesima ad una «verifica di compatibilità idraulica dell'intervento», senza specificare i tempi di realizzazione e conclusione della verifica medesima ma stabilendo che «si procederà ad affidare un incarico per la precitata verifica, che dovrà individuare gli interventi da porre in essere per ovviare alla criticità riscontrate e quantificare i relativi costi»;

Dato atto che i termini assegnati, in via perentoria, al Comune interessato dall'art. 14, comma 1 della l.r. 12/2005 nonché dall'art. 5, comma 6, della l.r. 31/2014 non sono stati osservati in considerazione del fatto che i Sigg.ri Baresi e Giustacchini avevano presentato sia istanza per l'approvazione del piano attuativo il 18.6.2014 sia le richieste integrazioni documentali il 24 settembre 2014 e che, pertanto, il Comune doveva provvedere alla istruttoria tecnica, nonché all'adozione entro novanta giorni dalla presentazione del piano attuativo, fatta salva la richiesta di modifica progettuale di cui sopra dalla cui ottemperanza è decorso nuovamente per intero il suddetto termine di novanta giorni;

Osservato che la risposta del Comune di Brescia del 25 febbraio 2016 alla diffida regionale del 19 febbraio 2016 nonché l'allegata delibera n. 78 del 23 febbraio 2016 della Giunta comunale di Brescia non appaiono coerenti con la richiesta con cui Regione Lombardia il 19 febbraio 2016 intimava al Comune di Brescia di pervenire alla conclusione, in senso positivo o negativo, del procedimento di adozione del piano attuativo in parola, in ossequio alla normativa, più volte illustrata nella presente delibera, di cui all'art. 5 della l.r. 31/2014 e dell'art. 14 della l.r. 12/2005, tenuto conto, altresì, che l'Amministrazione comunale di Brescia ha avuto tempi congrui per effettuare gli adempimenti istruttori;

Ritenuta la necessità che venga osservata, senza ulteriori dilazioni temporali, la normativa regionale speciale di cui si è dato atto in premessa, posta, in via transitoria, dall'art. 5 della l.r. 31/2014 in merito alle istanze dei piani attuativi conformi alle previsioni dei PGT vigenti;

Rilevata, pertanto, la necessità che la Giunta Regionale nomini, nel termine di sette giorni successivi alla scadenza della diffida, un Commissario ad acta che concluda, in senso positivo o negativo, il procedimento di adozione del piano attuativo inerente l'area di Via Riccobelli - Progetto di Trasformazione Costalunga 1 - Unità di Intervento F1 afferente al documento di piano;

Dato atto che il suddetto termine di sette giorni entro cui la Giunta Regionale deve procedere alla nomina è posto dal comma 7 dell'art. 5 della l.r. 31/2014 in via ordinatoria e non perentoria e che, pertanto, il suo avvenuto superamento non impedisce la conclusione del medesimo procedimento di nomina;

Ricordato che i Commissari *ad acta* sono scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 31 della l.r. 12/05;

Considerato che il citato art. 31, comma 1, della l.r. 12/2005 prevede che «ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo regionale in materia urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale è istituito presso la Giunta regionale un albo dei Commissari *ad acta*, articolato per sezioni», il quale è stato istituito con d.g.r. 19 febbraio 1999 n. 6/41493, successivamente integrata e modificata con d.g.r. 16 dicembre 2004 n. 7/19905, d.g.r. 29 luglio 2009 n. 8/9963 e d.g.r. 24 gennaio 2014 n. X/1273;

Ricordato che, in virtù dell'art. 2, comma 2.2, dell'Allegato A alla citata d.g.r. n. 6/41493/1999, requisito richiesto per l'iscrizione alla «Sezione B - Attività in materia urbanistica» dell'Albo dei Commissari *ad acta* è il possesso di diploma di laurea o di diploma universitario afferente la materia urbanistica, nonché l'iscrizione al relativo ordine professionale, laddove esistente, unitamente ad una comprovata esperienza in materia per un periodo non inferiore a dieci anni, risultante dal curriculum individuale, oltre alla partecipazione ad appositi corsi di formazione promossi o riconosciuti dalla regione;

Convenuto pertanto che i Commissari *ad acta* devono essere scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui trattasi, ed in particolare alla «Sezione B - Attività in materia urbanistica»;

Ricordato inoltre che, così come previsto anche dall'art. 5 dell'Allegato A alla d.g.r. n. 6/41493/1999, i Commissari *ad acta* vengono nominati tenendo conto del titolo di studio e dell'esperienza professionale acquisita, avuto riguardo alla natura ed alla complessità dell'incarico, e che i suddetti Commissari non possono essere nominati fra chi ricopra o abbia ricoperto rapporti di dipendenza continuativa con enti, pubblici o privati, ovvero imprese o ditte di qualsiasi natura interessati dal procedimento sostitutivo e che, qualora il Commissario *ad acta* sia dipendente di ruolo di Regione Lombardia o di altri enti pubblici, deve esercitare le mansioni di Commissario al di fuori del normale orario di ufficio;

Tenuto conto dell'art. 24, comma 5, della l.r. 1 febbraio 2012 n. 1, il quale dispone che «gli oneri derivanti dall'attività del commissario *ad acta* sono a carico dell'ente inadempiente»;

Precisato che, ai sensi del punto 8 della d.g.r. 29 luglio 2009 n. 8/9963 che ha modificato il punto 7.1 (Compensi) dell'Allegato A alla d.g.r. 19 febbraio 1999 n. 6/41493, il compenso per il Commissario *ad acta* per l'adozione di piano attuativo può variare da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 3.000 euro;

Considerato che, per il caso di specie, il compenso per il Commissario *ad acta* può, quindi, essere determinato in euro 3.000 (comprensivi di I.V.A e di ogni altro onere) e che, così come stabilito dal punto 7.2 della d.g.r. 19 febbraio 1999 n. 6/41493, al compenso suddetto sono sommate «le spese vive documentate, ivi comprese quelle di viaggio»;

Evidenziato che in data 3 marzo 2016 è stata inviata ai n. 55 soggetti validamente iscritti alla «Sezione B - Attività in materia urbanistica» del suddetto albo, da parte del Dirigente della D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo - U.O. Strumenti per il Governo del Territorio, una richiesta di manifestazione d'interesse, da esprimere entro il 7 marzo 2016, in relazione allo svolgimento del ruolo di Commissario *ad acta* per il commissariamento del Comune di Brescia in ragione della mancata conclusione del procedimento di adozione del piano attuativo di cui trattasi;

Reso noto che fra il 3 ed il 7 marzo 2016 sono pervenute alla D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo da parte dei suddetti Commissari *ad acta* iscritti alla «Sezione B - Attività in materia urbanistica» n. 21 dichiarazioni di manifestazione di interesse con i relativi curricula aggiornati;

Considerato che la disamina dei curricula in base ai criteri indicati dall'art. 5 dell'Allegato A alla d.g.r. 19 febbraio 1999 n. 6/41493, sopra riportati, è stata effettuata dalla suddetta D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo - U.O. Strumenti per il Governo del Territorio, responsabile del procedimento l'ing. Alberto Biancardi, ed ha portato a selezionare quale Commissario *ad acta* idoneo a svolgere le mansioni richieste l'Arch. Aldo Redaelli, libero professionista dal 1969, il quale vanta un'esperienza particolarmente significativa nella progettazione dei Piani di Governo del Territorio, di piani attuativi e in generale in materia di pianificazione urbanistica. L'arch. Aldo Redaelli è stato, altresì, nominato nel 2015 Commissario *ad acta* per l'approvazione definitiva del PGT del Comune di Malonno (Bs);

Ricordato che il compito del Commissario *ad acta* previsto dall'art. 5, comma 7, della l.r. 31/2014 consiste nell'esaurire tempestivamente gli adempimenti relativi alla conclusione, in senso

negativo o positivo, del procedimento di adozione del piano attuativo assegnato;

Rimarcato che il comunicato regionale 25 marzo 2015 n. 50 nella sezione «Piani Attuativi nella fase transitoria» ha chiarito che il mandato del Commissario sarà limitato unicamente alla conclusione di quella specifica fase del procedimento in ordine alla quale si è verificata l'inerzia dell'Amministrazione comunale, specificando che, a conclusione del compito assegnato al Commissario, la competenza in ordine al piano attuativo torna in capo al Comune, con la conseguenza che, laddove eventuali determinazioni negative del Commissario non vi abbiano già posto termine, il Comune dovrà concludere definitivamente il procedimento, determinandosi sulle fasi successive nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 14 della l.r. 12/2005;

Valutato che appare congruo assegnare al Commissario *ad acta* per lo svolgimento dell'incarico il termine di giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento al Commissario medesimo ed all'Amministrazione comunale di Brescia secondo le modalità sotto precisate;

Ritenuto di conferire al predetto Commissario per l'espletamento delle sue funzioni tutti i poteri del soggetto istituzionalmente competente in materia, disponendo, ove necessario, degli uffici comunali di supporto;

Dato atto che l'Arch. Aldo Redaelli ha inviato alla D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo una dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico nel comune indicato, impegnandosi ad adempierlo con fedeltà, lealtà ed imparzialità nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 5, punto 5.2, dell'Allegato A alla d.g.r. n. 6/41493/1999;

Evidenziato che il presente provvedimento verrà immediatamente comunicato al Commissario *ad acta* designato nonché al Comune di Brescia tramite pec e che dalla data di tale comunicazione la medesima Amministrazione comunale perderà la potestà di provvedere circa l'istanza di piano attuativo in esame;

Ricordato che, a seguito di nota del Procuratore Generale della Corte dei Conti n. 6916/SPG del 9 gennaio 1998, la Regione è tenuta a comunicare alla Procura Regionale della Corte dei Conti i casi di avvenuta nomina di commissari *ad acta* il cui compenso è a carico delle amministrazioni commissariate, affinché la Procura possa valutare l'eventuale sussistenza di responsabilità personali;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 e la declinazione allo stesso nella missione 08, programma 1 «Urbanistica ed Assetto del Territorio»;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di nominare, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della l.r. 28 novembre 2014 n. 31 l'Arch. Aldo Redaelli quale Commissario *ad acta* per l'esercizio, in via sostitutiva, di tutti gli atti e i provvedimenti necessari al fine di giungere alla conclusione, in senso positivo o negativo, del procedimento di adozione del piano attuativo riguardante l'area di proprietà dei Sigg.ri Attilia Baresi e Davide Giustacchini situata a Brescia tra Via Riccobelli e Via Val Giudicarie - Progetto di Trasformazione Costalunga 1-Unità di Intervento F1, specificando che, a conclusione del compito assegnato al Commissario, la competenza in ordine al piano attuativo tornerà in capo al Comune, con la conseguenza che laddove eventuali determinazioni negative del Commissario non vi abbiano già posto termine, il Comune dovrà concludere definitivamente il procedimento di approvazione del piano attuativo sopracitato, determinandosi sulle fasi successive nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 14 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12;

2. di assegnare al Commissario *ad acta* per lo svolgimento dell'incarico il termine di giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento al Commissario medesimo ed all'Amministrazione comunale di Brescia di cui al successivo punto 5) della presente delibera;

3. di conferire al predetto Commissario per l'espletamento delle sue funzioni tutti i poteri del soggetto istituzionalmente competente in materia, disponendo, ove necessario, degli uffici comunali di supporto;

4. di porre a carico dell'Amministrazione comunale di Brescia gli oneri finanziari relativi all'attività del Commissario *ad acta* designato, consistenti nel compenso di euro 3.000, in conformità punto 8 della d.g.r. 29 luglio 2009 n. 8/9963 che ha modificato il punto 7.1 (Compensi) dell'Allegato A alla d.g.r. 19 febbraio 1999 n. 6/41493, al quale sono sommate, in coerenza con il punto 7.2

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

della suddetta d.g.r.n. 6/41493/1999, le spese vive documentate, ivi comprese quelle di viaggio;

5. di disporre che il presente provvedimento venga immediatamente comunicato al Commissario ad acta designato nonché al Comune di Brescia, tramite pec, e che dalla data di tale comunicazione il Comune medesimo perderà, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della l.r. 31/2014, la potestà di provvedere circa il procedimento conclusivo, in senso positivo o negativo, di adozione del piano attuativo di cui al precedente punto 1) della presente deliberazione;

6. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale web della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 10 marzo 2016 - n. 1715

Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti degli stanziamenti del bilancio di previsione 2016 e del relativo documento tecnico d'accompagnamento - 12° provvedimento

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Vista la legge regionale 30 dicembre 2015 , n. 43 «Legge di Stabilità 2016»;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2015 , n. 44 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016/2018 a legislazione vigente»;

Vista la d.g.r. 29 dicembre 2015 n. X/4709 «Approvazione Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2016-2018- Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2016 - Programma triennale delle opere pubbliche 2016- 2018- Programmi annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e società in house- piano- Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - Piano studi e ricerche 2016-2018»;

Visto l'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni che prevede il prelievo dal fondo di riserva di cassa con decreto del dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria;

Visto l'art. 7 del regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 48 del d.lgs. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009»e successivo d.lgs. 126/2014«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118»che disciplina casistiche e modalità di utilizzo dei fondi di riserva iscritti a bilancio;

Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di spese i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o stimati in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;

Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa del cap. 1.20.01.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla data del 10 marzo 2016 è di € 2.701.873.360,18;

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento dello stanziamento di cassa del capitolo 10.05.202.10407 per l'importo indicato di seguito al fine di dar corso a pagamenti necessari all'adempimento di obbligazioni giuridiche sottostanti;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Vista la d.g.r. 29 aprile 2013 n. 87 «Il PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2013»;

Visto il decreto del Segretario Generale 25 luglio 2013 n. 7110 «Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta Regionale- X Legislatura» che stabilisce la competenza all'adozione del presente decreto da parte della U.O. Programmazione e Gestione Finanziaria;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

DECRETA

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € 1.030.900,00 dal cap. 1.20.01.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

2. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di cassa del capitolo 10.05.202.10407, del bilancio di previsione 2016 ed al Documento tecnico di accompagnamento per un importo di € 1.030.900,00.

3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni, al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78, e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il direttore della funzione specialistica
u.o. programmazione e gestione finanziaria
Manuela Giaretta

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

D.G. Welfare

D.d.u.o. 15 marzo 2016 - n. 1865**Approvazione del documento «Percorso diagnostico terapeutico per la valutazione dei pazienti, in età pediatrica e adulti, affetti da epilessie focali farmacoresistenti da eleggere a terapia chirurgica»**

IL DIRIGENTE DELL'U.O. PROGRAMMAZIONE POLO OSPEDALIERO

Visti:

- il d.p.c.m. del 29 novembre 2001: «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8.2.2002, con particolare riferimento all'allegato 2C nel quale sono elencati 43 DRG ad alto rischio di inappropriata in regime di degenza ordinaria ed in particolare il DRG 025 «convulsioni e cefalee»;
- il d.m. n. 329/1999 «Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124»;

Richiamati:

- il d.d.g. salute n. 19848 del 23 ottobre 2002 «Costituzione del gruppo di lavoro sul network dei centri regionali per la diagnosi e la cura dell'epilessia»;
- il d.d.g. salute n. 3765 del 9 marzo 2004 «Gruppo di lavoro sul network dei centri regionali per la diagnosi e la cura dell'epilessia», così come integrato dal d.d.g. salute n. 7537 del 6 maggio 2004;
- il d.d.g. salute n. 2028 del 17 febbraio 2004 «Approvazione delle prime «Raccomandazioni diagnostiche e terapeutiche in epilettologia»;

Preso atto:

- dell'istituzione del Dipartimento Tecnico Scientifico Interaziendale Milanese di Diagnostica Epilettologica pre - chirurgica (DDEP) tra la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta, l'A.O. San Paolo, l'A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, come si evince dalle relative delibere aziendali;
- che detto Dipartimento Tecnico Scientifico Interaziendale Milanese di Diagnostica Epilettologica pre - chirurgica (DDEP) ha un ruolo di indirizzo culturale e governo tecnico nell'ambito del percorso diagnostico pre - chirurgico per i pazienti epilettici, farmaco resistenti, candidabili al trattamento chirurgico elettivo, afferenti al suddetto dipartimento;

Richiamato in particolare il d.d.g. salute n. 5268 del 24 giugno 2015 «Costituzione di un gruppo di lavoro per ottimizzare il percorso di individuazione/preparazione dei pazienti affetti da epilessie focali farmacoresistenti da eleggere a terapia chirurgica e per ridurre i relativi tempi di attesa»;

Visto il documento «Percorso diagnostico terapeutico per la valutazione dei pazienti, in età pediatrica e adulti, affetti da epilessie focali farmacoresistenti da eleggere a terapia chirurgica», Allegato 1, parte integrante del presente atto, predisposto dai componenti del gruppo di lavoro innanzi citato;

Atteso che detto documento ha la finalità di ottimizzare il percorso di individuazione/preparazione dei pazienti affetti da epilessie focali farmaco resistenti da eleggere a terapia chirurgica, con l'obiettivo di ridurre i relativi tempi di attesa, anche sulla base dell'esperienza maturata dal citato DDEP;

Ritenuto pertanto di approvare il documento «Percorso diagnostico terapeutico per la valutazione dei pazienti, in età pediatrica e adulti, affetti da epilessie focali farmacoresistenti da eleggere a terapia chirurgica», Allegato 1, parte integrante del presente atto, predisposto dai componenti del gruppo di lavoro istituito con d.d.g. salute n. 5268 del 24 giugno 2015;

VISTE:

- la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 3 del 20 marzo 2013 «Costituzione delle direzioni centrali e generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I provvedimento organizzativo - X Legislatura»;
- la l.r. n. 33/2009, come modificata dalla l.r. 23/2015;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web della direzione generale welfare;

DECRETA

1. Di approvare il documento «Percorso diagnostico terapeutico per la valutazione dei pazienti, in età pediatrica e adulti, affetti da epilessie focali farmacoresistenti da eleggere a terapia chirurgica», Allegato 1, parte integrante del presente atto, predisposto dai componenti del gruppo di lavoro istituito con d.d.g. salute n. 5268 del 24 giugno 2015.

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web della direzione generale welfare.

Il dirigente
u.o. programmazione polo ospedaliero
Luca Giuseppe Merlino

_____ . _____

"Percorso diagnostico terapeutico per la valutazione dei pazienti, in età pediatrica e adulti, affetti da epilessie focali farmacoresistenti da eleggere a terapia chirurgica"

Identificazione paziente pediatrico con epilessia focale candidato alla chirurgia

Paziente tipo I (frequente)

Paziente con crisi frequenti, in politerapia

Paziente tipo II (meno frequente)

Epilessia focale di nuova o recente diagnosi

Nessuna terapia, monoterapia.

Dati necessari

Anamnesi farmacologica accurata per farmaci assunti (AED), interazioni e effetti collaterali (EC).

Anamnesi personale e familiare accurata (quest'ultima dove possibile)

Descrizione clinica accurata delle crisi, oggettiva e soggettiva

EON, lateralizzazione e profilo psichico

SPM comprensivo di tappe di sviluppo

VIDEOEEG intercritico di almeno 2h, registrato in poligrafia con ECG, PNG, deltoidi, estensore e flessore arti superiori ed eventualmente cucullare e mentoniero se inferiore ai 24 mesi

VIDEOEEG critico con almeno due crisi stereotipe registrate e postcritico (poligrafia come sopra)

RMN encefalo (in sedazione secondo età e collaborazione) secondo i criteri LICE gruppo di studio per la chirurgia

Valutazioni cognitive stadiate per età

ECG, Ecocardio, Rx torace

Cariotipo (se fenotipo dismorfico CGH Array almeno)

Screening metabolico di primo livello

Routine completa (comprensiva di screening coagulazione, profilo tiroideo ed eventuale primo step immunologico)

LEGENDA

AED: antiepileptic drugs

EC: effetti collaterali

EON: esame obiettivo neurologico

SPM: sviluppo psicomotorio

Video-EEG: Video elettro-encefalo-grafia

ECG: elettrocardiogramma

PNG: pneumogramma

RMN: Risonanza Magnetica Nucleare

Rx: radiografia

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

Identificazione paziente adulto con epilessia focale candidato alla chirurgia**Paziente tipo I (frequente)**

Lunga storia di crisi farmacoresistenti, a frequenza plurisettimanale o plurimensile, in politerapia antiepilettica

Paziente tipo II (meno frequente)

Recente esordio di crisi focali, in monoterapia, con crisi controllate o rare, o ancora in assenza di terapia antiepilettica.

Dati Necessari

Anamnesi personale e familiare accurata (se possibile)

Anamnesi terapeutica accurata per molecole, interazioni e effetti avversi

Descrizione clinica accurata delle crisi sia oggettiva che soggettiva

EON, anamnesi, SPM, lateralizzazione

VIDEOEEG intercritico in veglia e in sonno, registrato in poligrafia con almeno ECG, deltoide destro e sinistro

VIDEOEEG critico con almeno una crisi (laddove le correlazioni anatomo-elettrocliniche siano congrue) o due crisi stereotipe registrate + postcritico (poligrafia come sopra)

RMN encefalo secondo i criteri LICE gruppo di studio per la chirurgia

Valutazione cognitiva

Valutazione psichiatrica

ECG

Esami ematochimici (emocromo, coagulazione, elettroliti, funzionalità epatica e renale, funzionalità tiroidea)

Indagini genetiche (cariotipo, array-CGH, o altro se dismorfismi o altri aspetti clinici sospetti)

Chirurgia Epilessia

(vedi PDT Commissione Chirurgia Epilessia LICE, 2010)

Maria Paola Canevini, Valentina Chiesa, Marco de Curtis, Lucio Giordano, Monica Lodi, Laura Tassi

Introduzione

La terapia chirurgia dell'Epilessia è definita come "un intervento chirurgico con obiettivo primario la terapia delle epilessie focali".

La chirurgia delle epilessie focali è indicata quando il paziente presenta:

- crisi resistenti al trattamento medico (farmaco-resistenza)
- crisi controllabili solo con effetti collaterali indesiderati
- crisi non resistenti alla terapia farmacologica in alcuni tipi di epilessie lesionali (tumori e malformazioni corticali, sclerosi ipocampale).

L'impatto delle crisi sul paziente è da valutare in ogni singolo caso in relazione a molteplici fattori tra i quali l'età, il sesso, la presenza e la natura di una eventuale lesione anatomica e la frequenza ed il tipo delle crisi.

Lo scopo della chirurgia dell'epilessia è ottenere la guarigione dalle crisi, minimizzare gli effetti collaterali ed evitare gli effetti a lungo termine delle crisi e della terapia sulla condizione sociale, familiare, lavorativa e cognitiva dei pazienti (specie nell'età dello sviluppo). In ultima analisi il fine dell'intervento è quello di modificare/migliorare la qualità della vita.

Essendo il fine della chirurgia la cura dell'Epilessia, è imprescindibile una valutazione il più possibile completa e accurata della Zona Epilettogena (la regione di corteccia cerebrale da cui originano e da cui diffondono le scariche critiche) da rimuovere durante l'intervento chirurgico. Gli elementi primari per la localizzazione della zona epilettogena sono l'anamnesi e la valutazione clinica del paziente, che rappresentano la base per impostare lo studio di neuroimmagini e neurofisiologico (con o senza indagini invasive). La correlazione dei dati anatomo-elettro-clinici definisce l'indicazione e la strategia per l'intervento chirurgico.

Se da un'approfondita valutazione pre-chirurgica non risultasse una chiara indicazione alla chirurgia "curativa", potranno essere presi in considerazione i differenti tipi di interventi "palliativi".

Nell'identificazione dei candidati alla chirurgia dell'epilessia non esiste una definizione universalmente accettata di farmacoresistenza. La definizione più utilizzata di farmacoresistenza è "la persistenza delle crisi nonostante l'uso di uno o più farmaci primari alle massime dosi tollerabili". Nella pratica clinica dopo l'utilizzo di tre farmaci a dosi corrette, almeno il 40% dei casi può essere giudicato farmacoresistente (Kwan and Brodie 2000, Brodie 2012). In genere per acquisire tale definizione non sono necessari che pochi mesi, raramente più di due anni. Occorre inoltre considerare che la farmacoresistenza può manifestarsi all'inizio della malattia, può comparire dopo anni di controllo delle crisi, oppure assumere un andamento intermittente (Schmidt and Losher 2005).

Uno degli obiettivi fondamentali della chirurgia nel bambino è di ridurre l'impatto dell'epilessia sulle funzioni cognitive e comportamentali. Per questo motivo, è necessaria una precoce e ripetuta valutazione del grado di disabilità prodotto dalle crisi sulle funzioni cognitive e sul comportamento. Un intervento precoce è cruciale nelle encefalopatie epilettiche, per limitare il rischio di arresto o regressione delle funzioni cognitive che è maggiore nei primi anni di vita (Holthausen 2013, Cross 2006).


La chirurgia precoce in età infantile è accompagnata da una minore morbilità anche in caso di resezioni estese (spesso necessarie nel bambino) poiché la plasticità neuronale e le capacità di riorganizzazione funzionale sono tanto maggiori quanto minore è l'età alla quale si realizza l'intervento.

In linea generale, nei casi in cui un paziente con epilessia focale manifesti crisi stereotipate o lateralizzate e/o con evidenza di focalità e/o con RM positiva per lesioni focali, bisognerebbe sempre considerare la possibilità di una risoluzione chirurgica dell'epilessia.

L'epilettologo dovrà valutare l'età del paziente, la presenza e se possibile la natura di un'eventuale lesione anatomica, la sede della ipotetica Zona Epilettogena, per poter proporre una terapia chirurgica in tempi brevi. Lo studio delle correlazioni anatomico-elettro-cliniche, che sono assolutamente individualizzate per ogni singolo paziente, consentirà una prima definizione della sede e dell'estensione della Zona Epilettogena e di conseguenza una prima valutazione pre-chirurgica.

In sintesi il candidato "ideale" ha un'epilessia focale di recente insorgenza, una RM positiva per lesioni cerebrali ed una Zona Epilettogena ben delimitata in una regione corticale al di fuori di aree altamente funzionali, la cui rimozione potrebbe determinare un deficit selettivo.

Una volta definita la diagnosi, il paziente deve essere valutato da un'equipe di specialisti che insieme a lui deciderà l'iter pre-chirurgico necessario e che può essere così riassunto:



Primo RO (RO1)

VEEG (video-EEG) pre-chirurgica

La registrazione Video-EEG consente di valutare le correlazioni elettro-cliniche delle crisi, grazie all'osservazione della semeiologia critica e delle modificazioni elettroencefalografiche (EEG) concomitanti registrate dallo scalpo. Tale indagine diagnostica permette di ottenere molteplici e preziose informazioni sul singolo paziente, per cui è oggi ampiamente diffusa, in ambito epilettologico per l'indagine pre-chirurgica. (Cascano 2002, Cross 2006, Gupta2006).

Il monitoraggio deve avvenire in regime di ricovero ospedaliero per una durata di almeno 12h/die. La durata media delle registrazioni è di 4-6 giorni.

Registrazioni video-EEG ripetute nel tempo sono talvolta necessarie per apprezzare la variazione nella semeiologia elettro-clinica delle crisi che può modificarsi con l'età, specialmente nei primi anni di vita.

La registrazione video-EEG permette di ottenere preziose informazioni sull'attività elettrica cerebrale che possiamo suddividere schematicamente in attività intercritica (osservabile tra una crisi e l'altra) ed attività critica che si registra durante la crisi epilettica.

Il posizionamento degli elettrodi sullo scalpo (montaggio EEG) utilizza il Sistema Internazionale 10-20, con montaggi "ridotti" per pazienti pediatrici solo nei primi mesi di vita (al massimo fino a sei mesi).

Generalmente viene attuata una graduale riduzione della terapia antiepilettica per facilitare l'insorgenza delle crisi, evitando se possibile una drastica riduzione onde evitare l'insorgenza di crisi diverse da quelle abituali per il paziente.

Idealmente, durante gli episodi critici il paziente deve essere esaminato ed interrogato da personale specializzato medico o tecnico, per valutare le funzioni alterate durante la crisi epilettica.

La refertazione di una registrazione Video-EEG è lunga e complessa, soprattutto quando la sua conclusione deve indicare la possibilità di un iter pre-chirurgico o la definizione della Zona Epilettogena e l'indicazione delle regioni corticali che dovranno essere interessate dall'atto chirurgico. Se il paziente dovrà invece essere escluso dalla chirurgia per ragioni funzionali (od altro) bisognerà riportarne le motivazioni.

Risonanza Magnetica (RM)

Nell'ambito dello studio pre-chirurgico la Risonanza Magnetica riveste un'importanza capitale. Per ottimizzare questo strumento diagnostico, la valutazione dell'esame RM non può essere disgiunto dalla formulazione di un'ipotesi sulla presunta Zona Epilettogena,

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

realizzata in stretta collaborazione tra epilettologo e neuroradiologo, sulla base dei dati elettro-clinici a disposizione. Idealmente ogni esame RM deve essere mirato per ogni singolo paziente in modo da essere più possibile informativo.

Una volta definita la presenza di un'eventuale lesione anatomica, si dovrà cercare di stabilirne, per quanto possibile, la natura, le dimensioni, i rapporti con aree funzionali.

Nel caso vengano effettuati più esami RM, la prima RM sarà diagnostica mentre le successive dovranno essere finalizzate a fornire ulteriori informazioni sulla localizzazione di aree corticali altamente funzionali (RM funzionale, DTI, sequenze in 3D), sull'anatomia e sulla posizione delle eventuali lesioni anatomiche (Focke 2009, Huppertz 2011, Mellerio 2014).

I protocolli RM per la valutazione pre-chirurgica sono di lunga durata (anche oltre 1 ora) e devono essere impostati in modo specifico a seconda della diagnosi sindromica.

Nei bambini piccoli e negli adulti non collaboranti si dovrà eseguire l'esame in sedazione.

Valutazione Neuropsicologica

In ambito pediatrico e negli adulti, i candidati alla chirurgia dell'epilessia hanno un'alta incidenza di disturbi neuropsicologici. La caratterizzazione di questi disturbi deve essere eseguita da neuropsicologi con particolare competenza nei disturbi neuro-evolutivi associati alle epilessie. La valutazione neuropsicologica deve far parte sia del bilancio pre-chirurgico che del follow-up post-chirurgico, tenendo conto che l'outcome cognitivo del paziente ha almeno tanta importanza quanto la guarigione dalle crisi.

Valutazione psichiatrica

Le epilessie risultano associate ad un'ampia varietà di disturbi psicopatologici, disordini emotivi e tratti di personalità disfunzionali. L'esperienza clinica e dati di letteratura anche non recenti hanno evidenziato che una psicopatologia di rilevanza psichiatrica costituisce una controindicazione ad un intervento chirurgico dell'epilessia e che la percentuale di suicidi e di mancato inserimento sociale persistano nonostante l'attesa scomparsa delle crisi dopo l'intervento.

Lo scopo della valutazione psichiatrica è quello di definire la presenza di componenti psicopatologiche che al di là del risultato chirurgico, possano squilibrare ulteriormente la patologia psichiatrica. Anche nella popolazione pediatrica è sempre necessaria una valutazione psichiatrica pre-chirurgica, non ai fini di esclusione delle indicazioni all'intervento ma al fine di contribuire al meglio alla definizione degli obiettivi della chirurgia relativamente alla qualità della vita del paziente ed alle aspettative sui risultati dell'intervento.

La ripetizione della valutazione psichiatrica ad uno, due e più anni dopo l'intervento chirurgico permette un'analisi longitudinale degli effetti dell'intervento neurochirurgico sugli aspetti psicopatologici, emotivi, di personalità e sulla qualità della vita dei pazienti operati.

Indagini ancillari

Nel corso del ricovero ospedaliero a scopo pre-chirurgico saranno eseguite le indagini considerate necessarie corrispondenti alle necessità del singolo paziente sulla base della diagnosi sindromica. La PET è sicuramente uno dei principali studi utili per la localizzazione della presunta Zona Epilettogena.

PET (Tomografia ad Emissione di Protoni)

La PET con ¹⁸F-DG si è dimostrata particolarmente utile nei pazienti con RM negativa, che spesso presentano un ipometabolismo predominante nel lobo contenente la zona epilettogena.

Nei pazienti con presunta epilessia del lobo temporale, la presenza di un ipometabolismo omolaterale al lato da cui si presume originino le crisi è associato ad un outcome migliore e ad un risultato di libertà da crisi dopo chirurgia paragonabile a quella dei pazienti con sclerosi ippocampale alla RM (Lo Pinto-Khoury 2012). Nei pazienti con epilessia neocorticale con RM negativa la coregistrazione PET ¹⁸F-DG con RM è utile per identificare focolai occulti di displasia corticale (Chassoux 2010), riducendo il numero di pazienti che necessita di registrazione EEG intracranica (Ryvlin 2014).

Al termine del primo RO (RO1) il paziente potrà essere così inquadrato:

- escluso dalla chirurgia dell'epilessia (non altri RO)
- candidato a chirurgia palliativa (passa a RO2)
- candidato a chirurgia curativa (passa a RO2)
- candidato a chirurgia ma solo dopo verifica dei dati anatomo-elettro-clinici tramite impianto di elettrodi intracerebrali (passa a RO2).

RIUNIONI Discussioni Casi DDEP

Nell'ambito del Dipartimento di Diagnostica Pre-Chirurgica, una volta ogni due mesi vengono effettuate riunioni di discussione casi, durante le quali vengono presentati casi di pazienti che hanno già superato il primo ricovero, e per i quali si discute il successivo iter pre-chirurgico. Le riunioni sono aperte a tutti i Centri per l'epilessia lombardi.

Secondo Ricovero Ospedaliero (RO2)

Nel corso di un secondo ricovero o contestualmente al primo o al quarto, verranno eseguite tutte le indagini necessarie alla ulteriore definizione della Zona Epilettogena soprattutto in vista della chirurgia.

Tali indagini possono aiutare nella diagnosi (analisi genetiche e metaboliche), nella definizione della Zona Epilettogena (SPECT, PET, EEG-fMRI, MEG) nella valutazione dei rischi operatori (Campo Visivo, Potenziali evocati, fMRI, valutazione coagulazione).

Al termine del secondo RO (RO2) il paziente potrà essere così inquadrato:

- escluso dalla chirurgia dell'epilessia (non altri RO)
- candidato a chirurgia palliativa (passa a RO4)
- candidato a chirurgia curativa (passa a RO4)
- candidato a chirurgia ma solo dopo verifica dei dati anatomo-elettro-clinici tramite impianto di elettrodi intracerebrali (passa a RO3).

Terzo Ricovero Ospedaliero (RO3)

Registrazioni intracraniche invasive

La Stereo-Elettro-Encefalo-Grafia (SEEG) è una metodologia di registrazione invasiva dell'attività elettrica cerebrale, che utilizza elettrodi intracerebrali impiantati stereotatticamente, riservata a quei pazienti in cui le correlazioni anatomo-elettro-cliniche delle indagini non invasive (RO1 e RO2) non consentono di localizzare con precisione la Zona Epilettogena. La strategia d'impianto si basa sulla formulazione di un'ipotesi di localizzazione della Zona Epilettogena e va pertanto individualizzata in base alle esigenze del singolo malato. Vengono utilizzati elettrodi ad ago, semirigidi, con contatti registranti lungo il loro decorso. Con tali dispositivi si possono raggiungere strutture sia superficiali che a varia profondità, incluse lesioni strutturali evidenziate alla Risonanza Magnetica.

L'impianto degli elettrodi viene eseguito in anestesia generale. Per l'impianto di ciascun elettrodo viene realizzato un foro di trapanazione cranica transcutaneo e la perforazione della dura madre mediante coagulazione monopolare. Al foro ottenuto viene fissata una vite cava in titanio, attraverso la quale viene posizionato fino alla profondità desiderata l'elettrodo, che viene infine fissato alla vite mediante un cappuccio avvitabile in plastica. Il numero degli elettrodi varia da caso a caso, ma mediamente se ne utilizzano 12-16 per paziente.

Il monitoraggio Video-SEEG viene realizzato durante i giorni successivi e il sonno notturno al fine di registrare almeno un episodio critico spontaneo. Se necessario si può ridurre la terapia farmacologica. Dopo la registrazione delle crisi si procede alla realizzazione delle stimolazioni elettriche e dei potenziali evocati utili e necessari alla miglior definizione possibile della Zona Epilettogena e delle sue relazioni con le regioni corticali altamente funzionali.

A monitoraggio concluso, dopo un periodo che è in media di 8-10 giorni, gli elettrodi ed i relativi mezzi di fissazione vengono rimossi in anestesia locale negli adulti collaboranti, in sedazione nei bambini ed adulti non collaboranti (Cossu 2005).

Prima della rimozione degli elettrodi, se la Zona Epilettogena appare ben definita e di dimensioni ridotte si può procedere ad una Termocoagulazione a radiofrequenza, che consente di coagulare pochi mm di tessuto cerebrale. Questa procedura è praticata in una piccola percentuale di pazienti selezionati, e determina la scomparsa delle crisi anche per lunghi periodi.

Al termine del terzo RO (RO3) il paziente potrà essere così inquadrato:

- escluso dalla chirurgia dell'epilessia (non altri RO)
- escluso momentaneamente dalla chirurgia perché sottoposto a THC (passa a follow-up)
- candidato a chirurgia palliativa (passa a RO4)
- candidato a chirurgia curativa (passa a RO4)

Quarto Ricovero Ospedaliero (RO4)

Terapia chirurgica

Gli approcci chirurgici utilizzati nel trattamento delle Epilessie Farmacoresistenti sono di tre tipi:

- Ablazioni e/o disconnessioni curative
- Disconnessioni palliative
- Neuromodulazione palliativa.

Tali diversi approcci si differenziano anche per i risultati che possono offrire.

"Curativo", secondo l'accezione anglosassone, teso all'abolizione completa delle crisi.

"Palliativo", teso alla riduzione, dell'intensità e della frequenza delle crisi epilettiche quando non è possibile una chirurgia curativa.

Il concetto di resezione chirurgica individualizzata è strettamente legato all'identificazione della Zona Epilettogena in base al bilancio anatomo-elettro-clinico di ogni singolo paziente. L'estensione dell'area rimossa chirurgicamente è estremamente variabile, dalla semplice lesionectomia di pochi cm alla rimozione/disconnessione di un intero emisfero.

La radicalità (o meno) della resezione può essere derivata da motivazioni epilettologiche o funzionali.

La maggior parte delle casistiche non riporta mortalità postoperatoria. Nelle serie maggiori le complicazioni neurologiche sono intorno al 5%, con il 3% di morbidità transitoria ed il 2% di morbidità permanente. Complicazioni neuropsicologiche e psichiatriche possono rappresentare l'aggravamento di sintomatologia preesistente all'intervento. Raramente si evidenziano sintomi di nuova insorgenza.

Risultati e complicanze emergono dalle singole serie e sono largamente dipendenti dalla sede dell'intervento e dalla complessità del caso. Le possibilità di guarigione (classe I di Engel) varia da un minimo del 30% nei pazienti non lesionali operati con resezione multilobare, all'80% nei casi a localizzazione temporale.

Nell'ambito delle chirurgie palliative ricordiamo le principali che sono la callosotomia, la Stimolazione del Nervo Vago e la Stimolazione cerebrale profonda. La Transezione subpiale multipla non viene praticamente più utilizzata.

La callosotomia è una tecnica chirurgica introdotta come modalità di divisione delle vie commisurali interemisferiche per limitare la diffusione della scarica epilettica. Questa procedura è dedicata a pazienti con epilessie gravi e con crisi di caduta, spesso associati a quadri di encefalopatia.

I risultati riportano una riduzione dal 50% della frequenza delle crisi, in particolare di quelle con caduta, nel 50% dei pazienti, e non sembrano essere influenzati dall'entità della sezione del calloso. La tecnica suggerita con maggior consenso è la callosotomia anteriore (Feichtinger 2006).

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

La stimolazione del nervo vago è considerata un trattamento di pazienti affetti da epilessia farmaco-resistente sia in età adulta che pediatrica per cui sia stato escluso o rifiutato un trattamento chirurgico curativo.

Il preciso meccanismo con cui la VNS esplica un effetto antiepilettico non è ancora completamente noto. Non è inoltre ancora noto il profilo del paziente responder ideale.

L'intervento chirurgico di impianto di VNS viene effettuato in anestesia generale. Si effettua una prima incisione latero-cervicale sinistra, si isola il nervo vago e si procede all'avvolgimento degli elettrodi elicoidali intorno al nervo. I cavi collegati agli elettrodi vengono tunnelizzati sottocute e connessi al generatore degli impulsi che viene alloggiato in una tasca sottocutanea, preventivamente preparata in sede sottoclaveare.

L'efficacia della stimolazione non è immediata, ma quando compare (in genere nell'arco del primo anno di trattamento) tende ad incrementare per alcuni mesi e quindi a stabilizzarsi. In studi controllati, la percentuale di responders (pazienti con riduzione delle crisi di almeno il 50%) alla VNS è risultato pari in media al 50% (Elliott 2011).

La stimolazione elettrica di differenti strutture del sistema nervoso centrale o periferico rappresenta un'alternativa e la stimolazione di nuclei cerebrali profondi (DBS: Deep Brain Stimulation) riveste un ruolo centrale. Per il trattamento dell'epilessia sono state individuate differenti strutture cerebrali profonde. Il meccanismo d'azione della DBS consisterebbe in un'inibizione corticale antidromica coinvolgente l'area epilettogena.

L'intervento, in relazione all'età, e al grado di collaborazione del paziente, può essere eseguito in anestesia locale o generale. Praticando una piccola craniectomia, si esegue l'apertura durale e aracnoidea e s'inserisce una cannula a 10 mm dal target in modo da eseguire la microregistrazione e la macrostimolazione dopo le quali si introduce l'elettrodo profondo definitivo. Nella stessa sessione chirurgica viene impiantato, in sede sovra fasciale-sottoclaveare, un generatore d'impulsi che viene quindi connesso all'elettrodo profondo. A seconda del target e delle indicazioni cliniche la stimolazione può essere monolaterale o bilaterale.

La revisione dei risultati riportati in letteratura dimostra come l'indicazione alla scelta del target può essere diversificata in base al tipo di crisi epilettica. Purtroppo il piccolo numero di pazienti sottoposto a questa stimolazione e la varietà di siti di stimolazione non consente di trarre conclusioni significative sulla sua efficacia (Sprengers 2014).

FOLLOW UP

L'outcome chirurgico deve essere valutato ad intervalli seriat, ed un risultato definitivo deve essere stabilito ad almeno 12 mesi dall'intervento. La classificazione utilizzata è quella proposta da Engel (Engel 1987).

Non esiste un consenso sul timing dei controlli, sugli esami da realizzare e sulla gestione della terapia antiepilettica in caso di successo. In genere la terapia viene mantenuta stabile per almeno un anno, anche se nei bambini si procede già nella riduzione dopo sei mesi dall'intervento. I controlli devono essere eseguiti in Centri specializzati per la cura e la diagnosi dell'Epilessia.

Nella popolazione pediatrica bisognerà considerare con grande attenzione le acquisizioni neuro-psico-motorie e lo sviluppo cognitivo del bambino, gli eventuali disturbi del comportamento e dell'umore, l'integrazione psico-sociale e le performances scolastiche.

I pazienti devono essere rivisti dopo l'intervento chirurgico, ad intervalli seriat di tempo e con le seguenti indagini diagnostiche in regime ambulatoriale: visita neurologica, test neuropsicologici, valutazione psichiatrica, EEG, RM da adattare ai diversi tipi di lesione anatomica riscontrata.

Nel corso del controllo clinico verrà valutata la frequenza delle crisi, se ancora presenti, la loro semiologia (uguale o diversa da quella pre-chirurgica), la presentazione circadiana (sonno/veglia). Si valuteranno inoltre gli esami ematochimici (in particolare dosaggi dei farmaci) richiesti alla dimissione dall'intervento ed eventuali altri esami strumentali (per esempio Campo Visivo Computerizzato per interventi nelle regioni corticali posteriori).

Nel caso di persistenza di crisi, il follow-up verrà adattato al singolo paziente, tenendo conto comunque del timing per il controllo della RM nei pazienti con lesioni tumorali.

I controlli andrebbero realizzati secondo il seguente schema:

3 mesi: RM solo per pazienti con lesioni tumorali di grado II WHO o superiore.

6 mesi: EEG, RM (per tutti i pazienti, quale controllo dell'entità dell'asportazione dell'eventuale lesione anatomica, ma anche per la verifica della realizzazione del piano pre-chirurgico), visita neurologica, valutazione psichiatrica.

1 anno: EEG, visita neurologica.

2 anni: test neuropsicologici, EEG, RM (per i pazienti con lesioni tumorali), visita neurologica, valutazione psichiatrica.

3 anni: EEG, visita neurologica.

4 anni: EEG, visita neurologica.

5 anni: test neuropsicologici, EEG, RM (per i pazienti con lesioni tumorali), visita neurologica, valutazione psichiatrica.

10 anni: RM (per i pazienti con lesioni tumorali), visita neurologica.

Per la popolazione pediatrica è bene effettuare ad ogni controllo una valutazione neuropsicologica o modularla a seconda delle esigenze.

Bibliografia

Bast T, Oezkan O, Rona S, Stippich C, Seitz A, Rupp A, Fauser S, Zentner J, Rating D, Scherg M. (2004) EEG and MEG source analysis of single and averaged interictal spikes reveals intrinsic epileptogenicity in focal cortical dysplasia. *Epilepsia* 45(6):621-31.

Brodie MJ, Barry SJ, Bamagous GA, Kwan P. (2013) Effect of dosage failed of first antiepileptic drug on subsequent outcome. *Epilepsia* 54(1):194-8.

Cascino GD (2002). Video-EEG monitoring in adults. *Epilepsia*. 43 Suppl 3:80-93.

Chassoux F, Rodrigo S, Semah F, Beuvon F, Landre E, Devaux B, Turak B, Mellerio C, Meder JF, Roux FX, Daumas-Duport C, Merlet P, Dulac O,

- Chiron C. (2010) FDG-PET improve surgical outcome in negative MRI Taylor-type focal cortical dysplasias. *Neurology* 14;75(24):2168-75.
- Cossu M, Cardinale F, Colombo N, Mai R, Nobili L, Sartori I, Lo Russo G. (2005) Stereoelectroencephalography in the presurgical evaluation of children with drug-resistant focal epilepsy. *J Neurosurg (Pediatrics)* 4) 103:333
- Cross JH, Jayakar P, Nordli D, Delalande O, Duchowny M, Wieser HG, Guerrini R, Mathern GW (2006). Proposed criteria for referral and evaluation of children for epilepsy surgery: recommendations of the subcommission for pediatric epilepsy surgery. *Epilepsia* 47 (6): 952-959.
- Elliott RE, Morsi A, Tanweer O, Grobelny B, Geller E, Carlson C, Devinsky O, Doyle WK. (2011) Efficacy of vagus nerve stimulation over time: review of 65 consecutive patients with treatment-resistant epilepsy treated with VNS > 10 years. *Epilepsy Behav* 20(3):478-83.
- Feichtinger M, Schröttner O, Eder H, Holthausen H, Pieper T, Unger F, Holl A, Gruber L, Körner E, Trinkla E, Fazekas F, Ott E. (2006) Efficacy and safety of radio surgical callosotomy: a retrospective analysis. *Epilepsia* 47(7):1184-91.
- Focke NK, Bonelli SB, Yogarajah M, Scott C, Symms MR, Duncan JS. (2009) Automated normalized FLAIR imaging in MRI-negative patients with refractory focal epilepsy. *Epilepsia* 50(6):1484-90.
- Funke ME, Moore K, Orrison WW Jr, Lewine JD. (2011) The role of magnetoencephalography in "nonlesional" epilepsy. *Epilepsia* 52 Suppl 4:10-4.
- Gupta A, Wyllie E, Bingaman WE. (2006) Epilepsy surgery in infants and children. In: Willie E, Gupta A, Lachhwani DK (eds) *The treatment of epilepsy. Principles & Practice*. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia pp. 1143-1157.
- Holthausen H, Pieper T, Kudernatsch M. (2013) Towards early diagnosis and treatment to save children from catastrophic epilepsy - focus on epilepsy surgery. *Brain Dev* 35(8):730-41.
- Huppertz HJ, Wagner J, Weber B, House P, Urbach H. (2011) Automated quantitative FLAIR analysis in hippocampal sclerosis. *Epilepsy Res* 97(1-2):146-56.
- Kwan P, Brodie MJ. (2000) Early identification of refractory epilepsy. *N England J Med* 342: 314-319
- LoPinto-Khoury C, Sperling MR, Skidmore C, Nei M, Evans J, Sharan A, Mintzer S. (2012) Surgical outcome in PET-positive, MRI-negative patients with temporal lobe epilepsy. *Epilepsia* 53(2):342-8.
- Mellerio C, Labeyrie MA, Chassoux F, Roca P, Alami O, Plat M, Naggara O, Devaux B, Meder JF, Oppenheim C. (2014) 3T MRI improves the detection of transmantle sign in type 2 focal cortical dysplasia. *Epilepsia* 55(1):117-22.
- Ryvlin P, Cross JH, Rheims S. (2014) Epilepsy surgery in children and adults. *Lancet Neuro* 13(11):1114-26.
- Schmidt D, Loshner W. (2005) Drug resistance in epilepsy: putative neurobiologic and clinical mechanisms. *Epilepsia* 46(6): 858-877.
- Sprengers M, Vonck K, Carrette E, Marson AG, Boon P. (2014) Deep brain and cortical stimulation for epilepsy. *Cochrane Database Syst Rev* 17;6.

LEGENDA

- PDT: Percorsi Diagnostico-Terapeutici
 RM: Risonanza Magnetica
 RO: Riocvero ospedaliero
 VEEG: Video-Elettro-Encefalo-Grafia
 Rx: Radiografia
 ECG: ElettroCardioGramma
 SEEG: Stereo-Elettro-Encefalo-Grafia
 PE: Potenziali Evocati
 THC: termocoagulazione
 TC: tomografia assiale
 DTI: Diffusion Tensor Images
 3D: 3 Dimensioni
 PET: Tomografia ad Emissione di Positroni
 18FDG: 18 Fluoro-Desossi-Glucosio
 DDEP: Dipartimento Diagnostica Pre-Chirurgica
 SPECT: Tomografia ad Emissione di Singoli Fotoni
 fMRI: Risonanza Magnetica Funzionale
 MEG: Magneto-Encephalo-Graphy
 VNS: Stimolazione del Nervo Vago
 WHO: World Health Organization

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

D.G. Culture, identità e autonomie

D.d.g. 15 marzo 2016 - n. 1870
Avviso unico 2016 «Interventi per attività culturali» - Anni finanziari 2016 e 2017 - Ll.r. 9/1993, 81/1985, 39/1974, 21/2008

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la l.r. 26 febbraio 1993, n. 9 «Interventi di promozione educativa e culturale»;
- la l.r. 14 dicembre 1985, n.81 «Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale»;
- la l.r. 12 luglio 1974, n. 39 «Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale»;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia in attuazione del d.lgs. 112/1998, commi 130-131»;
- la l.r. 30 luglio 2008, n. 21 «Norme in materia di spettacolo»;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 9 luglio 2013, n. 78;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che all'art. 53 e nel considerando 72 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- la d.g.r. 27 marzo 2015 n. X[^]/3322, avente ad oggetto «Determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2015/2017»;
- le linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione del regolamento (UE) n. 651/2014, e dell'art. 53 dello stesso, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente, in data 19 febbraio e 25 marzo 2015;
- la comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione effettuata in data 2 aprile 2015 - numero SA.42285, con il seguente titolo di aiuto: «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento UE n. 651/2014, art. 53 e considerando art. 72, nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2015 - 2017»;
- la d.g.r. 29 febbraio 2016, n. X/4863, avente ad oggetto «Interventi per attività culturali - anno 2016 - Ll.r. 9/1993, 81/1985, 39/1974, 21/2008» con la quale è stato definito l'ammontare complessivo della dotazione finanziaria e la relativa ripartizione per il sostegno delle iniziative ed è stato approvato, tra l'altro, il documento «Criteri e modalità di intervento per progetti in ambito culturale»;

Preso atto che la predetta d.g.r. n. X/4863/2016 ha demandato al Direttore Generale Culture, Identità e Autonomie l'approvazione e la pubblicazione di un Avviso Unico 2016 per la definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle iniziative, dei requisiti di partecipazione, nonché delle modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dai benefici in ambito di promozione educativa e culturale, biblioteche e archivi storici, musei, promozione e diffusione delle attività nei settori musicale, di danza e cineaudiovisuale;

Preso atto che i «Criteri e le modalità di intervento per progetti in ambito culturale» di cui alla citata deliberazione prevedono, per l'attività di istruttoria e valutazione di merito dei singoli inviti, l'istituzione di appositi Nuclei di valutazione composti da funzionari e Dirigenti della Struttura e Unità Organizzativa competente, nominati con Decreto del Direttore Generale;

Preso atto, altresì, che la predetta deliberazione ha previsto, tra l'altro, che Regione Lombardia sostenga prioritariamente progetti che incentivino e supportino i giovani nell'esercizio delle attività culturali e che sviluppino iniziative in occasione di significative ricorrenze culturali e celebrazioni storiche, con particolare riferimento ai territori lombardi e ai movimenti artistici e culturali;

Considerato che il presente atto riguarda l'Avviso Unico 2016, relativo alla concessione di contributi per l'anno 2016, a sostegno di:

- progetti di promozione educativa e culturale (l.r.9/1993);
- progetti per la valorizzazione di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale (l.r.81/1985);

- progetti per la valorizzazione di musei di enti locali o di interesse locale, sistemi museali locali e reti regionali di musei (l.r.39/1974 - 1/2000);
- progetti di promozione della musica e della danza (l.r.21/2008);
- progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva (l.r.21/2008);

Considerato, inoltre, che l'Avviso Unico è composto dagli Allegati A e B (parti integranti e sostanziali del presente atto), che riguardano:

1. Allegato A - «Termini e modalità comuni degli inviti» (vincolanti per tutte le sezioni di cui all'Allegato B)
2. Allegato B - «Criteri degli inviti»;

Dato atto che l'Allegato B, si articola nelle seguenti sezioni:

- B1 «Invito a presentare progetti di promozione educativa e culturale», suddiviso in due linee, linea 1 «Iniziativa di rilevanza regionale e di grande impatto sul territorio, o interscambi culturali in ambito macroregionale, europeo e internazionale» e linea 2 «Iniziativa di valorizzazione delle identità culturali locali e diffusione delle conoscenze, delle tradizioni e della memoria riguardanti le comunità locali della Lombardia»;
- B2 «Invito a presentare progetti per la valorizzazione di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale»;
- B3 «Invito a presentare progetti per la valorizzazione di musei di enti locali o di interesse locale, sistemi museali locali e reti regionali di musei»;
- B4 «Invito a presentare progetti di promozione della musica e della danza realizzati da soggetti pubblici e privati»;
- B5 «Invito a presentare progetti di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva realizzati da soggetti pubblici e privati»;

Considerato che le risorse per la concessione dei contributi in ambito culturale ammontano complessivamente a **Euro 2.122.500**, trovano copertura per il 75% nel bilancio di esercizio dell'anno 2016 e per il 25% nel bilancio di esercizio 2017 e risultano essere così suddivise:

- **Allegato B1 - € 522.000** per la concessione dei contributi di promozione educativa e culturale

Bilancio 2016

Capitolo 5.02.104.8036 per € 58.125

Capitolo 5.02.104.8037 per € 334.000

Bilancio 2017

Capitolo 5.02.104.8036 per € 19.375

Capitolo 5.02.104.8037 per € 110.500

così ripartiti:

- € 350.000 per progetti di rilevanza regionale di grande impatto sul territorio, o interscambi culturali in ambito europeo e internazionale;
- € 172.000 per progetti di valorizzazione delle identità culturali locali e diffusione delle conoscenze delle tradizioni e della memoria riguardanti le comunità locali della Lombardia;
- **Allegato B2 - € 451.500** per la concessione di contributi a favore di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale

Bilancio 2016

Capitolo 5.02.104.7806 per € 236.950

Capitolo 5.02.104.7807 per € 101.675

Bilancio 2017

Capitolo 5.02.104.7806 per € 78.983,33

Capitolo 5.02.104.7807 per € 33.891,67

così ripartiti:

- € 451.500 per progetti relativi alla valorizzazione di biblioteche e archivi di enti locali o di interesse locale;
- **Allegato B3 - € 769.000** per la concessione di contributi a favore di musei di enti locali o di interesse locale, sistemi museali locali e reti regionali di musei

Bilancio 2016

Capitolo 5.02.104.8008 per € 227.425

Capitolo 5.02.104.8038 per € 349.325

Bilancio 2017

Capitolo 5.02.104.8008 per € 75.808,33

Capitolo 5.02.104.8038 per € 116.441,67

così ripartiti:

- € 769.000 per progetti relativi alla valorizzazione di musei di enti locali o di interesse locale, sistemi museali locali e reti regionali di musei;
- **Allegato B4 - € 250.000** per la concessione di contributi nel settore musicale e di danza
- **Allegato B5 - € 130.000** per la concessione di contributi nel settore cineaudiovisuale

Bilancio 2016

Capitolo 5.02.104.7924 per € 257.625

Capitolo 5.02.104.7925 per € 11.250

Capitolo 5.02.104.10494 per € 16.125

Bilancio 2017

Capitolo 5.02.104.7924 per € 85.875

Capitolo 5.02.104.7925 per € 3.750

Capitolo 5.02.104.10494 per € 5.375

così ripartiti:

- € 250.000,00 per progetti di promozione della musica e della danza;
- € 130.000,00 per progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva;

Considerato che, a seguito di specifico vaglio da parte degli uffici che gestiscono le misure di finanziamento e in coerenza con i criteri di cui alla d.g.r. 3322/2015, le attività delle sezioni:

- B1 «Invito a presentare progetti di promozione educativa e culturale» - Linea 2 «Iniziative di valorizzazione delle identità culturali locali e diffusione delle conoscenze, delle tradizioni e della memoria riguardanti le comunità locali della Lombardia»,
- B2 «Invito a presentare progetti per la valorizzazione di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale»,
- B3 - «Invito a presentare progetti per la valorizzazione di musei di enti locali o di interesse locale, sistemi museali locali e reti regionali di musei»,

non rientrano nella categoria degli aiuti di Stato, in quanto l'attività svolta non è economica o non incide, nemmeno potenzialmente, sugli scambi degli Stati membri, tenuto conto di quanto evidenziato al considerando 72 del Regolamento UE n. 651/2014, come meglio precisato nei requisiti specifici degli Allegati di riferimento (parti integranti e sostanziali del presente atto);

Considerato, altresì, che le attività delle sezioni:

- B1 «Invito a presentare progetti di promozione educativa e culturale» - Linea 1 «Iniziative di rilevanza regionale e di grande impatto sul territorio, o interscambi culturali in ambito macroregionale, europeo e internazionale»,
- B4 - «Invito a presentare progetti di promozione della musica e della danza realizzati da soggetti pubblici e privati»,
- B5 - «Invito a presentare progetti di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva realizzati da soggetti pubblici e privati»,

per dimensione e portata degli eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche la capacità di richiamare un'utenza non di prossimità e pertanto i relativi aiuti dovranno essere adottati e attuati nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 come aiuti in esenzione;

Acquisito in data 7 marzo 2016 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, costituito con d.g.r. n. 3839 - all. F del 14 luglio 2015 e individuato nelle sue componenti fisse dal decreto del Segretario Generale 8060/2015;

Valutato, pertanto, che nelle sezioni B1 - linea 1, B4 e B5:

- gli aiuti in esenzione saranno concessi per le attività previste dall'art. 53 - paragrafo 2, nella forma di aiuti al funzionamento (paragrafo 3 lettera b) e per le spese ammissibili indicate al paragrafo 5 lettere a), b), d), e), f), così come meglio declinati nei singoli inviti;

- il metodo di calcolo dell'aiuto in esenzione è stabilito all'interno dei singoli inviti di cui all'Allegato B (parte integrante del presente atto) in una delle seguenti modalità:

- metodo di calcolo del «funding gap», in base al quale l'importo dell'aiuto non dovrà superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione, come previsto dal paragrafo 7 dell'art. 53 del Regolamento n. 651/2014;
- per gli aiuti inferiori a 1 milione di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l'importo massimo dell'aiuto potrà essere fissato, in alternativa al metodo del «funding gap», all'80% dei costi ammissibili, con la precisazione che in tal caso il finanziamento pubblico totale (regionale e di eventuali altri soggetti pubblici) non potrà superare l'80% dei costi ammissibili, come previsto dal paragrafo 8 dell'art. 53 del Regolamento n. 651/2014;

- non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile;

- non saranno erogati contributi alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/1589;

- sarà possibile cumulare gli aiuti in esenzione nel rispetto dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 651/2014;

Ritenuto di dover procedere, in attuazione della d.g.r. 29 febbraio 2016, n. X/4863, all'approvazione dell'Avviso Unico 2016 «Interventi per attività culturali - Anni finanziari 2016 e 2017 - Il.r. 9/1993, 81/1985, 39/1974, 21/2008», Allegato A e Allegato B (parti integranti e sostanziali del presente atto);

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei termini previsti dall'art. 2, co. 2 della l. 241/90;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura, e in particolare la d.g.r. X/87 del 29 aprile 2013 (allegato A - assetti organizzativi) e il d.s.g. n. 3515 del 5 maggio 2015 (Aggiornamento al 1° maggio 2015 delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle seguenti Direzioni della Giunta Regionale: Presidenza - Dc Programmazione Integrata - Dg Agricoltura - Dg Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - Dg Attività Produttive, Ricerca e Innovazione - Dg Casa, Housing Sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione Delle Imprese - Dg Culture, Identità e Autonomie - Dg Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità - Dg Infrastrutture e Mobilità - Dg Istruzione, Formazione e Lavoro - Dg Salute);

DECRETA

1. di approvare l'Avviso Unico 2016 «Interventi per attività culturali - Anni finanziari 2016 e 2017 - Il.r. 9/1993, 81/1985, 39/1974, 21/2008» per la concessione di contributi destinati alla promozione educativa e culturale, alle biblioteche e agli archivi storici, ai musei, alla promozione e diffusione delle attività nei settori musicale, di danza e cineaudiovisuale, Allegati A «Termini e modalità comuni degli inviti» e B «Criteri degli inviti» (parti integranti e sostanziali del presente atto);

2. di dare atto che le risorse di cui al presente Avviso, che ammontano complessivamente a **Euro 2.122.500**, trovano copertura per il 75% nel bilancio di esercizio dell'anno 2016 e per il 25% nel bilancio di esercizio 2017;

3. che le misure dell'Avviso Unico 2016 previste nelle sezioni:

- B1 - «Invito a presentare progetti di promozione educativa e culturale»- linea 1 «Iniziative di rilevanza regionale e di grande impatto sul territorio, o interscambi culturali in ambito macroregionale, europeo e internazionale»,
- B4 - «Invito a presentare progetti di promozione della musica e della danza realizzati da soggetti pubblici e privati»,
- B5 - «Invito a presentare progetti di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva realizzati da soggetti pubblici e privati»,

saranno adottate e attuate nel rispetto del Regolamento (UE) n.651/2014 e della d.g.r. 27 marzo 2015 n. X^/3322, avente ad oggetto «Determinazione in ordine a

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2015/2017»;

4. di nominare, con successivi provvedimenti, i componenti dei Nuclei di Valutazione, come indicato nelle premesse;

5. di pubblicare il presente atto ai sensi del d.lgs 33/2013 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale Web regionale.

Il direttore generale
Sabrina Sammuri

— • —

"TERMINI E MODALITÀ COMUNI DEGLI INVITI"

Il presente allegato contiene le parti comuni per gli inviti relativi a:

- | | |
|---|-------------------|
| ▪ progetti di promozione educativa e culturale - l.r.9/1993 | Sezione B1 |
| ▪ progetti per la valorizzazione di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale - l.r. 81/85 | Sezione B2 |
| ▪ progetti per la valorizzazione di musei di enti locali o di interesse locale sistemi museali locali e reti regionali di musei -l.r. 39/74 e l.r. 1/2000 | Sezione B3 |
| ▪ progetti di promozione della musica e della danza - l.r.21/2008 | Sezione B4 |
| ▪ progetti di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva - l.r. 21/2008 | Sezione B5 |

INDICE

1. TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE
2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
3. TEMPI DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
4. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE
5. DECADENZA, REVOCA E RIDETERMINAZIONE
6. CONTROLLI
7. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
8. ADESIONE A E015 - DIGITAL ECOSYSTEM
9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
10. RIEPILOGO FASI DEL PROCEDIMENTO

1. TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

I progetti devono avviarsi e concludersi nel corso del 2016.

2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Non è consentito candidare lo stesso progetto su più inviti.

Il progetto candidato non può essere presentato su altri bandi regionali, ad esempio ai sensi della l.r.50/1986 (contributi a eventi di rilievo regionale) o ai sensi della l.r. 5/2007 (patrocinio con contributo del Consiglio Regionale).

La domanda di partecipazione, corredata dai documenti indicati nelle specifiche sezioni, dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, **obbligatoriamente in forma telematica**, utilizzando l'apposita procedura on line attiva sul sito:

www.agevolazioni.regione.lombardia.it nella **sezione Servizio Si.Age**.

Per accedere alla procedura è necessario registrarsi seguendo le istruzioni presenti sul sito. Al fine di poter risolvere eventuali imprevisti, si raccomanda di accedere alla procedura **con largo anticipo** rispetto alla scadenza ultima degli inviti.

Le domande trasmesse in forma cartacea, via posta elettronica certificata o in qualsiasi altra modalità che non sia quella richiesta, saranno considerate inammissibili.

La procedura on line sarà disponibile (salvo eventuali modifiche di data che saranno tempestivamente comunicate attraverso il Portale di Regione Lombardia e la stessa procedura Si.Age) dal giorno **21 marzo 2016, ore 10,30** e fino al giorno **28 aprile 2016, ore 16.30**, orario in cui la procedura si chiuderà definitivamente.

Ai fini del rispetto del termine faranno fede la data e l'ora di protocollazione informatica rilasciate dal Sistema Informativo al completamento dell'iter di presentazione. Per i documenti da allegare alla domanda si rimanda alle indicazioni riportate nelle sezioni B1, B2, B3, B4 e B5.

Per la presentazione della domanda, **il firmatario (legale rappresentante o persona delegata) deve disporre di firma digitale o di firma elettronica avanzata con CRS/CNS.**

Presso gli SpazioRegione delle Sedi Territoriali di Regione Lombardia, sarà possibile richiedere assistenza **esclusivamente per l'utilizzo della firma elettronica con CRS/CNS**. Il relativo codice PIN, necessario per la firma, può essere richiesto anche presso gli SpazioRegione.

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

Per indirizzi e orari di apertura consultare: <https://www.regione.lombardia.it> dal menù Regione/ SpazioRegione.

Per informazioni sulla CRS consultare: <https://www.crs.regione.lombardia.it>

L'assolvimento dell'obbligo di pagamento del bollo (marca da bollo € 16,00) in forma virtuale deve essere effettuato con carta di credito dei circuiti autorizzati (VISA e Mastercard), accedendo all'apposita sezione on line della procedura Si.Age. Il pagamento del bollo dovrà essere effettuato prima dell'invio elettronico della domanda.

Sono esclusi dal pagamento del bollo gli enti pubblici e i soggetti esenti ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, ovvero aventi i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 46/1997.

A conclusione della procedura informatica di presentazione della domanda, il sistema invierà una email di conferma di partecipazione all'invito.

3. TEMPI DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria formale e la valutazione di merito delle domande saranno effettuate, sulla base di quanto specificato nei singoli inviti di cui agli allegati B1, B2, B3, B4 e B5, da appositi Nuclei di Valutazione, composti da funzionari e dirigenti della Struttura e Unità Organizzativa competenti, nominati con appositi decreti del Direttore Generale.

I Nuclei di Valutazione potranno richiedere ulteriori approfondimenti e/o integrazioni documentali.

L'istruttoria delle domande pervenute sarà terminata entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse, indicata al precedente punto 2). Conclusa l'istruttoria, verranno assunti gli atti amministrativi conseguenti.

Gli esiti saranno comunicati agli interessati attraverso email o Pec e pubblicati sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito web www.cultura.regione.lombardia.it nella sezione Bandi.

La pubblicazione ha valore di notifica per tutti gli interessati.

4. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:

- acconto, pari al 75% del contributo concesso, entro 60 giorni dalla data di approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo
- saldo, pari al 25% del contributo concesso, entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione e sua validazione da parte della Struttura competente.

I documenti di spesa devono essere relativi ad **attività svolte nel 2016** e devono essere emessi e quietanzati **entro marzo 2017**.

La rendicontazione dovrà essere presentata dal **1 febbraio 2017 al 31 marzo 2017** esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo Si.Age raggiungibile all'indirizzo Internet:

<http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it/>, dove sarà resa disponibile la modulistica relativa alle sezioni B1, B2, B3, B4 e B5.

5. DECADENZA, REVOCA E RIDETERMINAZIONE

Nel caso in cui i progetti ammessi a contributo non fossero realizzati e/o rendicontati in maniera conforme a quanto previsto nei singoli inviti, il Dirigente della Struttura competente, con proprio decreto, accerterà l'inadempienza stabilendo la rideterminazione o la decadenza totale del contributo, con restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione, salvo casi adeguatamente documentati e valutati.

In fase di rendicontazione, laddove applicabile, sarà verificato il rispetto del regolamento (UE) 651/2014. In caso contrario si procederà con la rideterminazione del contributo come previsto nei singoli Inviti.

6. CONTROLLI

Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare verifiche tecniche in corso d'opera e/o ad attività realizzate.

Regione Lombardia si riserva, inoltre, di effettuare controlli in qualsiasi momento, su un campione dei progetti finanziati, anche mediante sopralluoghi finalizzati ad accertare la regolarità delle attività svolte e il rispetto degli obblighi previsti dagli inviti del presente Avviso.

A tale fine i soggetti beneficiari si impegnano a tenere a disposizione di Regione Lombardia - in originale - tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa al progetto cofinanziato per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo.

7. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

I soggetti ammessi al finanziamento regionale saranno tenuti, compatibilmente con i tempi di realizzazione del progetto, a:

- concordare i testi di informazione per la stampa e le bozze dei materiali di comunicazione, le modalità/tempi di comunicazione pubblica (conferenze stampa, inaugurazioni, presentazioni ecc.), scrivendo all'indirizzo e-mail comunicazione_cultura@regione.lombardia.it
- riportare, con spazio adeguato, il marchio di Regione Lombardia preceduto dalla dicitura "Con il contributo di", su tutti i materiali pubblicitari, promozionali e divulgativi prodotti (comunicati stampa, inserzioni pubblicitarie, inviti, pieghevoli, locandine, manifesti, etc.); il marchio e il manuale d'uso saranno inviati a tutti i beneficiari degli inviti. Le bozze dei materiali promozionali e di comunicazione devono essere inviate per valutazione e approvazione, prima della stampa o pubblicazione, all'indirizzo e-mail comunicazione_culture@regione.lombardia.it
-

8. ADESIONE A E015 - DIGITAL ECOSYSTEM

Ai soggetti beneficiari di contributo sarà proposto di partecipare, aderendo gratuitamente, a E015 - Digital Ecosystem, l'ambiente digitale che, semplificando l'interazione tra i sistemi informatici di attori pubblici e privati operanti sul territorio in molteplici settori, consente tra l'altro di aumentare la visibilità delle proprie attività.

I contenuti (iniziative, eventi) condivisi su E015 potranno essere esposti nel nuovo palinsesto di eventi culturali (www.eventiculturaliol-trexpo.regione.lombardia.it), creato da Regione Lombardia per aggregare le iniziative culturali e per veicolare tali informazioni anche su altre applicazioni e piattaforme sviluppati da Regione Lombardia e da altri soggetti.

Come partecipare all'ecosistema

I soggetti beneficiari possono partecipare a E015 in due modalità:

- possono aderire direttamente all'ecosistema e sviluppare servizi informatici per esporre i propri eventi. Questa modalità consente l'aggiornamento automatico dei dati esposti nel momento in cui i soggetti provvedono all'aggiornamento del loro sito. Il sito dedicato <http://www.e015.regione.lombardia.it> fornisce tutte le informazioni di dettaglio;
- in alternativa i soggetti beneficiari, registrandosi al seguente link <http://www.eventi.servizi.it>, possono esporre i propri contenuti attraverso il caricamento manuale dei dati sul database appositamente creato da Regione Lombardia per i soggetti culturali con minori potenzialità tecnologiche. I dati inseriti nelle apposite maschere verranno anche in questo caso resi visibili sul nuovo palinsesto di Regione Lombardia e saranno disponibili attraverso E015 ad altri soggetti.

In entrambi i casi i soggetti beneficiari potranno richiedere di partecipare gratuitamente ad una sessione di approfondimento su E015 presso Regione Lombardia.

Contatti per adesione a Digital Ecosystem:

elisabetta_graziano@regione.lombardia.it

alessandra_cattadori@regione.lombardia.it

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore della Giunta - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano;
- responsabili del trattamento dei dati sono il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Culture, Identità ed Autonomie di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano e Lombardia Informatica SpA, nella persona del Legale Rappresentante - Via T. Taramelli, 26 - 20124 Milano.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente Invito. L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio. I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati e per finalità statistiche e di studio, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del citato D.lgs. 196/2003, tra i quali figurano: il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali, ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta.

10. RIEPILOGO FASI DEL PROCEDIMENTO

Invio domande: dal 21 marzo al 28 aprile 2016
Istruttoria delle domande: entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande
Erogazione contributi: - acconto 75% entro 60 giorni dalla data di approvazione del provvedimento di assegnazione - saldo 25% entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione e sua validazione
Rendicontazione: dal 1 febbraio al 31 marzo 2017

"CRITERI DEGLI INVITI"

Il presente allegato contiene gli inviti relativi a:

- | | |
|---|-------------------|
| ▪ progetti di promozione educativa e culturale - l.r.9/1993 | Sezione B1 |
| ▪ progetti per la valorizzazione di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale - l.r. 81/85 | Sezione B2 |
| ▪ progetti per la valorizzazione di musei di enti locali o di interesse locale sistemi museali locali e reti regionali di musei -l.r. 39/74 e l.r. 1/2000 | Sezione B3 |
| ▪ progetti di promozione della musica e della danza - l.r.21/2008 | Sezione B4 |
| ▪ progetti di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva - l.r. 21/2008 | Sezione B5 |

Sezione B1**INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE - L.R. 9/1993****INDICE**

- 1. FINALITÀ**
- 2. RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 3. OBIETTIVI**
- 4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA**
- 5. TIPOLOGIE PROGETTUALI**
- 6. LINEE DI INTERVENTO**
- 7. REGIME D'AIUTI**
- 8. PREMIALITÀ**
- 9. RISORSE FINANZIARIE**
- 10. CONTENUTI DEL PROGETTO**
- 11. COSTO MINIMO DEL PROGETTO E QUOTA DI CONTRIBUTO REGIONALE**
- 12. SPESE AMMISSIBILI**
- 13. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**
- 14. CRITERI DI VALUTAZIONE**
- 15. RENDICONTAZIONE**
- 16. DECADENZA, REVOCA E RIDETERMINAZIONE**
- 17. IMPORTANTI PRECISAZIONI**
- 18. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

1.Finalità

Regione Lombardia, nell'intento di promuovere iniziative che mirano a favorire il pieno sviluppo della personalità dei cittadini e il progresso civile e culturale della comunità lombarda, invita a presentare proposte relative a progetti di promozione educativa e culturale per l'anno 2016.

2.Riferimenti normativi

- Legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 "Interventi per attività di promozione educativa e culturale" e successive modifiche intercorse;
- Delibera Triennale di Promozione Educativa e Culturale 2010-2012, ai sensi degli artt.5 e 6 della l.r. 26 febbraio 1993, n. 9 (d.g.r. 10 febbraio 2010, n. VIII/11283) e aggiornamento annuale (d.g.r. 3 novembre 2010, n. IX/727);
- Delibera di proroga della delibera triennale di promozione educativa e culturale 2010-2012 e del programma regionale triennale 2010-2012 in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale - Estensione al 31/12/2016 e integrazione delle tematiche prioritarie 2014/2016 (d.g.r. 28 febbraio 2014, n. X/1428);
- Delibera concernente "Determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014

nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2015/2017" (d.g.r. 27 marzo 2015, n. X/3322);

- Delibera concernente "Interventi per attività culturali - anno 2016 - ll.rr. 9/1993, 81/1985, 39/1974, 21/2008" (d.g.r. 29 febbraio 2016, n. X/4863).

3. Obiettivi

- Potenziare i progetti integrati di promozione culturale e di valorizzazione delle arti e del patrimonio culturale;
- valorizzare il patrimonio culturale immateriale e le identità culturali locali;
- promuovere la creatività contemporanea, i nuovi linguaggi e le forme innovative di diffusione delle arti e della cultura che consentano una maggiore aggregazione sociale, che contribuiscano a rivitalizzare i territori e che rafforzino il senso di appartenenza dei cittadini alle proprie comunità locali;
- sostenere l'accesso e la partecipazione dei cittadini alla cultura;
- incentivare le attività di promozione e sperimentazione artistica e culturale proposte dalle nuove generazioni;
- favorire gli scambi tra operatori culturali e il processo di integrazione rivolto ai giovani, al fine di favorire la conoscenza e la valorizzazione delle radici, della storia e delle identità culturali dei popoli europei.

4. Soggetti che possono presentare la domanda

Enti locali, università, soggetti pubblici e soggetti privati no profit con finalità statutarie coerenti con quelle della l.r. 9/93.

Ciascun soggetto può presentare più domande sul presente invito.

Ai fini dell'ammissibilità al presente invito sono esclusi i soggetti che si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE in quanto applicabile.

Ai fini dell'erogazione dei contributi sarà verificato che i soggetti non siano destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589.

5. Tipologie progettuali

- Mostre, rassegne e festival;
- Iniziative didattiche e di educazione alla cultura;
- Eventi divulgativi relativi a ricerche, studi e documentazione, seminari e convegni attinenti ai beni e alle attività culturali;
- Progetti integrati, che combinino diverse tipologie, discipline e ambiti culturali.

6. Linee di intervento

In relazione a quanto previsto dagli strumenti di programmazione triennale, sono individuate le seguenti **linee di intervento**:

Linea 1. Iniziative di rilevanza regionale e di grande impatto sul territorio, o interscambi culturali in ambito macroregionale, europeo e internazionale

Iniziative per l'attrattività del territorio lombardo, valorizzando il patrimonio paesaggistico e culturale materiale e immateriale e favorendo l'accesso di nuovi pubblici attraverso percorsi di facilitazione alla fruizione culturale. Tali iniziative possono realizzarsi anche grazie alla partecipazione di nuovi partner e all'integrazione di risorse e possono caratterizzarsi per l'attenzione alla diffusione e alla conoscenza degli avvenimenti storici o dell'opera di personaggi che si sono resi celebri per la ricaduta delle loro azioni sul territorio lombardo.

Iniziative di interscambio culturale in ambito macroregionale, europeo e internazionale, anche al fine di favorire la conoscenza e la valorizzazione delle radici, della storia e delle identità culturali dei popoli europei. I risultati di tali scambi devono essere diffusi e resi noti in Lombardia. Un utile riferimento per l'individuazione di obiettivi e azioni da perseguire in ambito europeo è la Strategia macroregionale alpina EUSALP (la relazione su EUSALP è resa disponibile in Si.Age).

Linea 2. Iniziative di valorizzazione delle identità culturali locali e diffusione delle conoscenze, delle tradizioni e della memoria riguardanti le comunità locali della Lombardia

Iniziative diffuse sul territorio, volte a promuovere presso le comunità locali il recupero e la fruizione della memoria storica locale, delle tradizioni e degli avvenimenti storici del territorio e ad approfondire tutti gli aspetti culturali finalizzati a valorizzare i caratteri delle comunità tradizionali e a mantenere gli stessi come perno fondante per la società presente e futura, promuovendo l'attrattività del territorio e contribuendo alla:

- rivitalizzazione del tessuto sociale ed economico;
- implementazione dell'offerta culturale per mezzo di una serie di iniziative che siano di richiamo anche per il pubblico non residente;
- promozione e valorizzazione della lingua lombarda e delle sue varianti.

7. Regime d'aiuti

I contributi di cui al presente invito sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione Europea vigente, relativa agli aiuti di Stato: Regolamento (UE) n. 651/2014, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Europeo (per eventuali approfondimenti i relativi estratti sono consultabili nella procedura Siage, di cui al punto 2 dell'Allegato A).

I criteri per escludere la presenza di aiuto di Stato si riferiscono a contributi pubblici per iniziative culturali destinate al **mercato locale** e incidenti su una **zona geografica di attrazione limitata**, che hanno, pertanto, una ricaduta molto marginale sui mercati e sulla concorrenza (criteri della rilevanza meramente locale dell'attività finanziata e dell'ancillarità/assenza dell'attività economica in capo ai beneficiari).

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

Si precisa che:

- i progetti relativi alla **linea 2 non ricadono nella categoria degli aiuti di Stato**, in quanto le attività e gli eventi previsti, destinati alle comunità locali, non hanno rilevanza economica e/o non incidono sugli scambi degli Stati Membri della U.E.;
- i progetti relativi alla **linea 1 ricadono nella categoria degli aiuti di Stato** in quanto la dimensione, la localizzazione e la portata delle attività e degli eventi previsti presuppongono la capacità di richiamare un'utenza non di prossimità.

I soggetti che presentano domanda di contributo sulla **linea 1** sono, quindi, tenuti a sottoscrivere apposita dichiarazione, resa disponibile nella procedura Siage di cui al punto 2 dell'Allegato A.

Si fa comunque presente che, ai fini dell'attribuzione del contributo sulla **linea 1**, sarà adottato il seguente **metodo di calcolo**:

il finanziamento regionale e di eventuali altri soggetti pubblici potrà essere cumulato a condizione che non superi la soglia dell'80% della somma dei costi ammissibili e individuabili (Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 8 e articolo 53, comma 8).

8. Premialità

Tenuto conto della qualità progettuale, sarà assegnata una premialità ai progetti che:

1. incentivino e supportino i giovani nell'esercizio di attività culturali, stimolando lo sviluppo di nuove idee, sperimentazioni e forme di divulgazione, con l'obiettivo di rendere la cultura uno strumento di aggregazione e di rivitalizzazione dei territori e delle comunità;
2. sviluppino iniziative in occasione di significative ricorrenze culturali e celebrazioni storiche, con particolare riferimento ai territori lombardi e ai movimenti artistici e culturali;
3. Ai sensi dell'art. 20, comma 4 della l.r. n.19 del 27 giugno 2008, nel caso di progetti presentati da comuni, è prevista una misura premiale per quelli istituiti a seguito della fusione di due o più comuni contigui, secondo le procedure previste dalla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

9. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie ammontano a **euro 522.000**, salvo eventuale, successiva integrazione di risorse nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, a valere sui capitoli del Bilancio di esercizio degli anni 2016 e 2017 5.02.104-8036 "Attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale di interesse regionale da parte di amministrazioni locali" e 5.02.104-8037 "Attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale di interesse regionale da parte di istituzioni sociali private", così suddivise nelle due linee d'intervento:

- **euro 350.000** per progetti candidati sulla **linea 1**
- **euro 172.000** per progetti candidati sulla **linea 2**

Eventuali risorse residue assegnate a una delle due linee d'intervento sopra indicate e non utilizzate potranno essere destinate all'altra linea, scorrendo le graduatorie dei progetti ammissibili non finanziati. Eventuali, ulteriori risorse che si rendessero disponibili saranno ripartite tra le due linee di intervento, rispettando analoga proporzione.

10. Contenuti del progetto

Il soggetto proponente dovrà illustrare: obiettivi del progetto, azioni/attività con cronoprogramma delle fasi di realizzazione, risultati attesi, professionalità/artisti coinvolti, eventuale rete di partenariato, articolazione del budget, target di riferimento, piano di comunicazione, come da **format di relazione** reso disponibile nella procedura Si.Age.

11. Costo minimo del progetto e quota di contributo regionale

Linea	Costo minimo del progetto	Contributo minimo	Contributo massimo
1. Iniziative di rilevanza regionale di grande impatto sul territorio	€ 40.000	€ 10.000	€ 20.000
2. Iniziative di valorizzazione delle identità culturali locali	€ 10.000	€ 3.000	€ 10.000

Il soggetto proponente dovrà garantire un cofinanziamento minimo pari al 50% del costo totale del progetto; il cofinanziamento potrà essere costituito da risorse proprie o da finanziamenti di soggetti terzi, pubblici e/o privati.

Il contributo regionale assegnato potrà risultare inferiore a quanto richiesto e comunque non superiore al 50% del costo del progetto indicato nella domanda.

I progetti con costi minimi inferiori a quanto sopra indicato saranno esclusi.

12. Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- di allestimento, affitto sedi e attrezzature, assicurazione, trasporto, affitto apparecchiature per l'interpretariato, catering, personale tecnico/di custodia, diritti vari, Stae;
- di comunicazione, promozione e diffusione;
- di viaggio, vitto e alloggio;
- di professionisti esterni;
- imputabili a spese generali in quota parte (massimo 20% del costo complessivo del progetto), quali risorse umane interne impiegate nella realizzazione del progetto, utenze: luce, gas, telefono, internet, cancelleria, postali.

Le spese devono essere:

- imputate al beneficiario ed effettivamente sostenute dallo stesso;
- imputate ai singoli partner, per quanto di competenza, nel caso di progetto realizzato in partenariato (come da accordo di partenariato di cui al successivo punto 17);
- comprensive o al netto di IVA in relazione al regime fiscale del beneficiario e di eventuali partner (come da accordo di partenariato di cui al successivo punto 17);
- strettamente correlate alla realizzazione del progetto e coerenti con le attività indicate;
- identificabili e verificabili da documenti originali conservati agli atti dal soggetto beneficiario e dai singoli partner, nel caso di progetto realizzato in partenariato (come da accordo di partenariato di cui al successivo punto 17);
- incluse nel piano finanziario presentato;
- ragionevoli e giustificate in accordo con i principi di economicità ed efficienza;
- conformi alla normativa fiscale.

13. Istruttoria e valutazione delle domande

L'istruttoria si compone di due fasi: istruttoria formale e istruttoria di merito.

L'istruttoria formale verificherà l'ammissibilità rispetto a:

- l'appartenenza dell'ente proponente alla categoria dei soggetti che possono presentare la domanda (vedi punto 4);
- la completezza della documentazione richiesta nell'invito (vedi punto 18);
- la tempistica e procedura online di candidatura.

A seguito dell'attività istruttoria, i progetti potranno risultare:

- ammessi all'istruttoria di merito;
- non ammessi all'istruttoria di merito.

Istruttoria di merito

Ciascun progetto ammesso alla fase valutativa otterrà un punteggio assegnato in base ai criteri sotto riportati.

Nelle fasi di istruttoria il Nucleo di Valutazione potrà richiedere ulteriori approfondimenti e/o integrazioni in merito alla documentazione presentata.

14. Criteri di valutazione delle domande

I progetti ammessi saranno valutati dal Nucleo di Valutazione secondo i seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE (MAX 90)				
Titolo criterio	Descrizione Criterio di valutazione	MIN	MAX	NOTE PUNTEGGIO
Rispondenza	Rispondenza del progetto agli obiettivi generali e alle linee di intervento indicati ai punti 3. e 4. dell'invito	0	22	Scarso: da 0 a 5 Sufficiente: da 6 a 9 Medio: da 10 a 13 Buono: da 14 a 17 Ottimo: da 18 a 22
Qualità	Qualità progettuale: - chiarezza e capacità di sintesi nell'esposizione dei contenuti del progetto, e nella predisposizione del budget, che deve essere coerente e congruente nei costi - rilevanza delle professionalità e dei curricula degli artisti/ esperti coinvolti nel progetto - composizione e qualità dell'eventuale rete di partenariato, in considerazione di accordi formalizzati e di eventuali contributi pubblici/privati	0	30	Scarso: da 0 a 7 Sufficiente: da 8 a 13 Medio: da 14 a 19 Buono: da 20 a 25 Ottimo: da 26 a 30
Promozione	Qualità e articolazione del piano di promozione e comunicazione	0	12	Scarso: da 0 a 3 Sufficiente: da 4 a 5 Medio: da 6 a 7 Buono: da 8 a 9 Ottimo: da 10 a 12
Utenza	Bacino di utenza del progetto	0	4	0: < locale 1: locale 2: regionale 3: nazionale 4: internazionale

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

Titolo criterio	Descrizione Criterio di valutazione	MIN	MAX	NOTE PUNTEGGIO
Cofinanziamento	Percentuale di cofinanziamento	0	4	0: <60% 1: >= 60% e <70% 2: >=70% e <80% 3: >=80% e <90% 4: >=90%
Giovani	Giovani Il progetto: - è proposto da giovani UNDER 35 oppure - incentiva e supporta i giovani nell'esercizio di attività culturali (Il punteggio sarà attribuito ai progetti con almeno una delle due caratteristiche e che abbiano conseguito almeno 20 punti per la Qualità progettuale)	0	8	
Ricorrenze	Ricorrenze Il progetto è relativo a: -significative ricorrenze culturali, con particolare riferimento ai territori lombardi e ai movimenti artistici e culturali (Il punteggio sarà attribuito esclusivamente ai progetti che abbiano conseguito almeno 20 punti per la Qualità progettuale)	0	8	
Unioni Comuni	Unioni di Comuni Ai sensi dell'art. 20, comma 4 della l.r. n.19 del 27 giugno 2008, nel caso di progetti presentati da comuni è prevista una misura premiale pari a 2 punti per quelli istituiti a seguito della fusione di due o più comuni contigui, secondo le procedure previste dalla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali)	0	2	

15. Rendicontazione

A conclusione del progetto, che dovrà essere realizzato nei modi e nei tempi stabiliti, dovrà essere presentata la rendicontazione, che deve comprendere una **relazione dettagliata del progetto** realizzato e un **consuntivo delle spese** sostenute per l'attuazione del progetto, secondo i format resi disponibili nella procedura Si.Age.

Per la linea 1, nel consuntivo, dovranno anche essere riportati gli eventuali dati finanziari relativi ai contributi pubblici.

Il costo complessivo risultante dalla rendicontazione deve corrispondere a quello indicato nel budget a preventivo. Qualora la spesa sostenuta risultasse inferiore fino a un massimo del 10% rispetto a quanto preventivato, non sarà operata alcuna riduzione del contributo concesso, purché lo stesso unitamente agli eventuali altri contributi pubblici non risulti maggiore all'80% della spesa rendicontata. A tale proposito si richiamano i contenuti citati al precedente punto 7.

In caso diverso, il contributo sarà ridotto in misura proporzionale.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario fosse esonerato dalla tenuta della contabilità ordinaria, dovrà tenere una **prima nota contabile** da cui sia immediatamente riscontrabile ogni voce di spesa inerente il progetto, nonché i relativi pagamenti.

16. Decadenza, revoca, rideterminazione e controlli

Si rimanda ai contenuti dei punti 5 e 6 dell'Allegato A "Termini e modalità comuni degli inviti".

17. Importanti precisazioni

Sono ammesse le iniziative che si svolgono da **gennaio a dicembre 2016**, a condizione che si faccia riferimento a progetti specifici, tenuto conto delle tipologie progettuali indicate al punto 5) ed escludendo le attività ordinarie di funzionamento.

Nel caso di assegnazione del contributo regionale, è indispensabile che le voci di spesa indicate nel budget del progetto candidato non siano ridotte o modificate per effetto dell'eventuale riduzione del contributo richiesto. Le soglie di contributo regionale, per la medesima linea di intervento, possono infatti variare da un minimo a un massimo (vedi punto 11. Costo minimo del progetto e quota di contributo regionale); la quota indicata nella graduatoria finale corrisponde al contributo attribuito, il quale deve essere utilizzato per l'attuazione del progetto originale.

Ogni eventuale e giustificata variazione, successiva all'attribuzione del contributo regionale, sarà soggetta all'autorizzazione della competente Struttura, a condizione che si tratti di modifica di lieve entità e che il progetto non sia alterato in maniera sostanziale.

Nel caso di progetto **realizzato in partenariato**, la domanda di contributo dovrà essere presentata dal soggetto individuato quale capofila, che sarà il beneficiario dell'eventuale finanziamento e il responsabile nei confronti di Regione Lombardia dell'attuazione e della rendicontazione del progetto. I soggetti partecipanti dovranno sottoscrivere un **accordo di partenariato**, come da facsimile reso disponibile nella procedura SiAge.

Le voci di spesa sostenute dai partner devono essere dettagliate nel budget, nell'accordo di partenariato e successivamente devono essere espresse nella rendicontazione.

Il progetto potrà essere inteso anche come **iniziativa autonoma** all'interno di un programma articolato di eventi, a condizione che l'iniziativa stessa si possa sviluppare tenendo conto di quanto indicato al precedente punto 10.

Ad avvenuta rendicontazione, il soggetto beneficiario è tenuto a fornire alla Struttura competente due copie delle eventuali pubblicazioni - solo opere di carattere scientifico o divulgativo - e del materiale pubblicitario o promozionale realizzato nell'ambito dell'intervento finanziato (dépliant, locandine, brochure, ecc.).

18. Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di contributo dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato pdf:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti, riportanti le firme dei sottoscrittori e il **timbro di registrazione presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate** (sono esclusi gli **enti pubblici**);
- relazione di progetto (come da fac simile disponibile in Si.Age)
- eventuale accordo di partenariato (come da fac simile disponibile in Si.Age)
- eventuale delega o procura per firma (se non firma il legale rappresentante)

Informazioni e chiarimenti:

Per informazioni e approfondimenti si invita **preferibilmente** a scrivere all'indirizzo e-mail: legge9@regione.lombardia.it oppure a contattare:

Ombretta Giulivi 0267652731, Daniela Protti 0267652713, Giusy Barbagallo 0267652768

Per informazioni sulla procedura Siage

n. verde 800131151

e-mail siage@regione.lombardia.it

Referente invito: Daniela Protti

Responsabile del procedimento: Luciano Famà

— • —

INVITO A PRESENTARE PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE - L.R. 81/85

Indice

1. INTRODUZIONE
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. OBIETTIVI
4. DOTAZIONE FINANZIARIA
5. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA
6. TIPOLOGIE PROGETTUALI
7. QUANTE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE
8. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
9. SOGLIE MINIME E MASSIME E QUOTA DI COFINANZIAMENTO
10. SPESE AMMISSIBILI
11. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTI DA ALLEGARE
12. CRITERI DI SELEZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
13. DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE
14. VARIANTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE
15. DECADENZA, REVOCA, RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO E CONTROLLI
16. INFORMAZIONI

1. Introduzione

Regione Lombardia intende sostenere per l'anno 2016 progetti che promuovano il patrimonio documentario, la lettura e i servizi culturali offerti a tutti i cittadini lombardi da biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale.

2. Riferimenti normativi

- Legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81 "Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale" e successive modifiche intercorse;
- Programma Regionale Triennale 2010-2012 in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale ai sensi dell'art. 22 della Legge regionale 14 dicembre 1985 n. 81 (d.g.r. 3 febbraio 2010, n. 11159), prorogato al 31 dicembre 2016 con d.g.r. 28 febbraio 2014, n. 1428.

3. Obiettivi

- valorizzazione del patrimonio documentario di biblioteche e archivi storici;
- sviluppo della conoscenza del patrimonio documentario e incremento della sua fruizione attraverso il sostegno a progetti di catalogazione di fondi documentari e descrizione archivistica;
- promozione e potenziamento dei servizi di biblioteche e archivi al fine di rendere più facile e amichevole la fruizione delle raccolte documentarie nonché dei servizi culturali offerti.

4. Dotazione finanziaria

Per il 2016 le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a € 451.500 a valere sui capitoli di spesa 7806 e 7807.

Nel caso di disponibilità sul bilancio 2016 di ulteriori risorse finanziarie sui capitoli sopra citati, si procederà secondo i criteri del presente allegato al finanziamento di interventi ritenuti ammissibili ma non finanziati per esaurimento delle risorse.

5. Soggetti che possono presentare domanda**Biblioteche:**

- enti pubblici e soggetti privati (senza fini di lucro), proprietari o gestori di biblioteche di cui garantiscano l'apertura al pubblico e che siano associate a un sistema bibliotecario istituito da Regione Lombardia o partecipino alla cooperazione SBN;
- province, comunità montane e sistemi bibliotecari.

Archivi:

- enti pubblici e soggetti privati (senza fini di lucro), proprietari o gestori di archivi storici di cui garantiscano l'apertura al pubblico.

Tutti i soggetti di cui sopra potranno presentare proposte in modalità singola o associata. Nel caso di un progetto presentato in forma associata, la domanda sarà inoltrata da un soggetto capofila e dovrà essere documentata l'adesione formale degli altri soggetti.

6. Tipologie progettuali**1) Lombardia cultura digitale**

Al fine di favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale da parte di un'utenza sempre più ampia e diversificata, Regione Lombardia sostiene progetti di catalogazione di fondi documentari e descrizione archivistica da pubblicare su web:

- 1.1. catalogazione per l'arricchimento del catalogo SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale): progetti di catalogazione relativi a documenti, fondi speciali e raccolte di particolare pregio e rilevanza, da realizzare tramite la partecipazione alla catalogazione cooperativa SBN. Sono requisiti indispensabili la partecipazione già operativa alla rete mediante l'adesione a un Polo SBN lombardo e la presenza di sezione dedicata alla biblioteca sul sito web dell'ente proprietario, con notizie sulle collezioni possedute, sui servizi forniti e pubblicazione del *link* al catalogo SBN.
- 1.2. descrizione archivistica: progetti di censimento, riordino e inventariazione tramite il software *Archimista*, anche con eventuale sviluppo di procedure di *Archimista server* e *Archimista web* (se necessarie alla realizzazione dello specifico progetto). Nel caso di progetti pluriennali saranno ammessi solo quelli regolarmente rendicontati e i cui risultati siano stati consegnati nel formato *Archimista*; per i nuovi progetti è richiesta copia del nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza Archivistica per la Lombardia; saranno esclusi interventi riguardanti sezioni di archivi di enti locali relative al sec. XX.

NB. Si precisa che per il 2016 non è previsto il finanziamento di attività di digitalizzazione di fondi librari.

2) Biblioteche aperte a tutti!

Al fine di promuovere la lettura e l'informazione tramite un accesso amichevole alle raccolte documentarie e una più ampia fruizione dei servizi di informazione e documentazione delle biblioteche, Regione Lombardia promuove progetti nei seguenti ambiti:

- 2.1. attività di promozione della lettura per accrescere la fruizione di collezioni e servizi ai fini dell'ampliamento dell'utenza della biblioteca e con particolare attenzione alle esigenze di specifiche categorie di utenti: portatori di *handicap*, bambini e anziani;
- 2.2. incremento della fruizione delle raccolte documentarie - o di sezioni specifiche della biblioteca - mediante la disponibilità di nuovi servizi nonché l'offerta di prodotti innovativi (ad es. audiolibri, *e-book*, documenti multimediali *on* e *off line*, ecc.) sostenuta anche da interventi di orientamento all'uso e promozione delle risorse digitali a favore dell'utenza;
- 2.3. valorizzazione dei patrimoni delle biblioteche per la promozione della storia, della cultura dei territori lombardi e delle ricorrenze storiche e celebrative di ambito culturale del 2016.

N.B.: i progetti presentati nell'ambito di questa tipologia potranno prevedere al loro interno interventi di formazione/aggiornamento adeguatamente motivati e descritti, nonché azioni di *marketing* e comunicazione finalizzate alla promozione dei servizi realizzati.

7. Quante domande possono essere presentate

Ciascun ente/soggetto potrà presentare non più di 1 progetto per ciascuna delle 2 tipologie di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2.

8. Tempi di realizzazione del progetto

I progetti devono essere avviati e realizzati nel 2016 e **non devono risultare conclusi alla data di pubblicazione dell'invito**.

9. Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento

Il progetto proposto dovrà avere un valore complessivo compreso tra 10.000,00 e 30.000,00 euro. **Il soggetto presentatore dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 30%** del costo complessivo del progetto, con risorse proprie o con finanziamento di soggetti terzi.

10. Spese ammissibili

I progetti ammessi a contributo dovranno essere rendicontati per l'intero ammontare delle spese previste, compresa la quota di cofinanziamento secondo la percentuale dichiarata. Spese relative all'utilizzo di risorse umane interne al soggetto presentatore potranno essere accettate in misura non superiore al 20% del costo complessivo del progetto, solo se strettamente riferite alle attività previste e debitamente attestate. Spese per l'acquisto di beni durevoli¹ potranno essere accettate solo in stretta relazione alle necessità di realizzazione del progetto e comunque non potranno superare il 30% dell'importo complessivo del progetto. Sono in ogni caso escluse spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione edilizia, restauro di beni mobili e immobili, acquisto, sviluppo e manutenzione *s/w* (salvo quanto detto al punto 6.1.2), nonché l'acquisto di contenuti e servizi digitali.

11. Modalità e termini di presentazione delle domande e documenti da allegare

Per i termini e le modalità di presentazione delle domande, si prega di consultare il punto 2 dell'allegato A "Termini e modalità comuni degli inviti"

La domanda di contributo *on line* dovrà necessariamente essere corredata da:

- **scheda progetto compilata secondo il format proposto dalla procedura SiAge - Sistema Agevolazioni** - in digitale (.pdf) - contenente motivazioni e obiettivi, risultati attesi, destinatari dell'intervento, tempi di realizzazione, risorse professionali utilizzate e relative competenze, eventuali progetti collegati, altri soggetti che partecipano al progetto e elenco delle spese previste dal piano economico;
- nel caso di progetto presentato in forma associata, documentazione attestante l'adesione formale degli altri soggetti
- eventuale **delega o procura** se non firma il legale rappresentante
- attestazione del pagamento del bollo, ove dovuto.

12. Criteri di selezione e di valutazione delle proposte

A seguito di apposita istruttoria delle domande (v. punto 3 dell'allegato A "Termini e modalità comuni degli inviti", i progetti potranno risultare:

¹ Rientrano tra queste tipologie di spesa, ad esempio, l'acquisto di patrimonio documentario e di eventuali device di lettura da destinare al pubblico utilizzo per promuovere l'offerta di prodotti e servizi innovativi di cui al punto 6.2.2 (Tipologie progettuali).

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

- ammessi e cofinanziati;
- ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili;
- non ammessi.

L'entità del contributo sarà determinata tenendo conto del punteggio ottenuto e del costo complessivo del progetto, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Saranno considerati ammissibili i progetti dotati delle seguenti caratteristiche:

- coerenza con gli obiettivi espressi dalla normativa e dalla programmazione regionale (vedi Programma Regionale Triennale 2010-2012 in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale, approvato con d.g.r. 3 febbraio 2010, n. IX/11159 ai sensi dell'art. 22 della Legge regionale 14 dicembre 1985 n. 81 e prorogato al 31 dicembre 2016 con d.g.r. 28 febbraio 2014, n. 1428);
- congruenza con gli obiettivi indicati nel presente Invito e conformità all'ambito progettuale prescelto;
- rispetto delle soglie finanziarie e della quota di cofinanziamento (v. punto 9), delle tipologie dei beneficiari (v. punto 5), delle modalità e dei termini di presentazione dei progetti (v. punto 2 dell'allegato A "Termini e modalità comuni degli inviti").

La selezione e la valutazione dei progetti avverranno mediante l'applicazione dei seguenti criteri:

criterio di valutazione	Punteggio
Capacità di incrementare la fruizione dei servizi e del patrimonio di biblioteche e archivi	- da 0 a 15 (0 = non rilevabile; da 1 a 5 = debole capacità; da 6 a 10 = buona capacità di incremento; da 11 a 15 = progetto innovativo con ottime capacità di incrementare la fruizione)
Qualità e sostenibilità del progetto, congruità dei costi ai risultati attesi, modularità e possibilità di riutilizzo del progetto	- da 0 a 15 (0 = non congruente/sostenibile; da 1 a 5 = scarsa qualità e sostenibilità; da 6 a 10 = buona qualità e congruenza del progetto; da 11 a 15 = progetto ottimo / eccellente)
Partecipazione di più soggetti al progetto e gestione cooperativa delle attività; capacità di coinvolgere soggetti del territorio con competenze diversificate	- da 0 a 6 (1 punto per ogni soggetto coinvolto; fermo restando il massimo di 6 potranno essere riconosciuti fino a 2 punti per il livello di coinvolgimento)
Cofinanziamento da parte del soggetto proponente (o di altri soggetti pubblici e privati coordinati dal soggetto proponente) in misura superiore al 30 % del costo complessivo	- 0,2 per ogni punto % superiore al 30% (Massimo dei punti attribuibili pari a 6)
Efficacia dell'intervento proposto ai fini della valorizzazione delle ricorrenze storiche e celebrative di ambito culturale del 2016, delle identità culturali dei territori	- da 0 a 3 (0 = non presente; i punti da 1 a 3 saranno assegnati con riferimento alla rilevanza del punto sul complesso del progetto)
Azioni di comunicazione e diffusione del progetto	- da 0 a 5 (0 = non presenti; 1-2 = poco rilevanti; 3-4 buona qualità delle azioni; 5 = ottima qualità delle azioni comunicative)
Punteggio totale	massimo 50 punti

Ai sensi dell'art. 20, comma 4 della l.r. n.19 del 27 giugno 2008, nel caso di progetti presentati da comuni è prevista una misura premiale aggiuntiva pari a 2 punti per quelli istituiti a seguito della fusione di due o più comuni contigui secondo le procedure previste dalla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

13. Documenti di rendicontazione

Per le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo, si prega di consultare anche il punto 4 dell'allegato A "Termini e modalità comuni degli inviti"

La somma rendicontata dovrà corrispondere alla spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione del progetto, pari al contributo regionale più il cofinanziamento del soggetto beneficiario. In caso di contributo regionale ridotto rispetto a quello richiesto, la somma da rendicontare sarà proporzionalmente ricalcolata secondo la formula riportata in nota². I documenti di spesa presentati nel rendiconto finanziario devono essere intestati al soggetto beneficiario (al capofila nel caso di presentazione in forma associata).

In particolare dovranno essere allegati i seguenti documenti (modelli da scaricare dalla procedura on line SiAge) :

- rendiconto finanziario a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario o suo delegato (modello da scaricare dalla procedura *on line* SiAge);
- relazione tecnica a firma del responsabile del progetto, con la descrizione dell'intervento realizzato, i risultati raggiunti, la conformità con il progetto approvato e cofinanziato da Regione Lombardia.

Le spese rendicontabili dovranno:

- rientrare tra le voci di spesa presentate nella scheda progetto e ritenute ammissibili in fase di attribuzione del contributo (vedi punto 10 del presente invito);
- essere documentate con regolari fatture o altri documenti di equivalente valore;
- essere intestate e sostenute direttamente dal beneficiario;
- non essere finanziate attraverso altri fondi regionali, comunitari/nazionali o comunque pubblici.

L'I.V.A. è un costo ammissibile qualora non sia recuperabile dal soggetto.

Con la rendicontazione dovrà essere trasmessa (sempre in allegato tramite l'applicativo SiAge) una copia di tutto il materiale pubbli-

² $T = CR \times 100 / (100 - CF)$. Nella formula T = somma totale da rendicontare; CR = contributo regionale concesso; CF = percentuale di cofinanziamento dichiarata dal richiedente.

citario o promozionale realizzato nell'ambito dell'intervento finanziato (dépliant, locandine, brochure, pubblicazioni, documentazione elettronica, ecc.).

14. Varianti in corso di realizzazione

I finanziamenti erogati sono strettamente vincolati alla realizzazione dei progetti finanziati e non potranno essere utilizzati per altre finalità.

Ogni eventuale variazione del progetto dovrà essere preventivamente comunicata e autorizzata dalla competente Struttura regionale Istituti e Luoghi della cultura e Soprintendenza Beni Librari.

15. Decadenza, revoca, rideterminazione del contributo e controlli

Per le modalità di controllo, si prega di consultare il punto 6 dell'allegato A "Termini e modalità comuni degli inviti"

Nel caso in cui i progetti ammessi a contributo non fossero realizzati e/o rendicontati in maniera conforme a quanto previsto nei singoli inviti, il Dirigente della Struttura Istituti e Luoghi della cultura e Soprintendenza Beni Librari, con proprio decreto, accerterà l'inadempienza stabilendo la rideterminazione o la decadenza totale del contributo. Per gli importi dei quali dovesse essere disposta la revoca, sarà prevista l'eventuale restituzione e saranno applicati gli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione, salvo casi adeguatamente documentati e valutati.

I soggetti partecipanti sono invitati a consultare anche l'allegato A "Termini e modalità comuni degli inviti" e in particolare il punto 7 (Modalità di comunicazione), il punto 8 (Adesione a E015 - Digital Ecosystem) e il punto 9 (Informativa sul trattamento dei dati personali).

16. Informazioni

Responsabile del procedimento:

Claudio Gamba, Dirigente Struttura Istituti e Luoghi della cultura e Soprintendenza Beni Librari,
tel. 02/67652650 - e-mail: claudio_gamba@regione.lombardia.it

Per informazioni: archivi_biblioteche@regione.lombardia.it

Per informazioni specifiche:

Biblioteche:

Responsabile dell'istruttoria:

Casimiro Musu, U.O.O. Biblioteche e sistemi bibliotecari

e-mail: casimiro_musu@regione.lombardia.it

tel. 02/67652674

Ref.: *Maria Laura Trapletti*

e-mail: maria_laura_trapletti@regione.lombardia.it

tel. 02/67652649

Ref.: *Valeria Fioroni*

e-mail: valeria_fioroni@regione.lombardia.it

tel. 02/67658031

Archivi:

Responsabile dell'istruttoria:

Roberto Grassi, U.O.O. Archivi storici e portale Lombardia beni culturali

e-mail: roberto_grassi@regione.lombardia.it

tel. 02/67652638

Ref.: *Francesca Varalli*

e-mail: francesca_varalli@regione.lombardia.it

tel. 02/67653747

Ref.: *Doriana Pergolini*

e-mail: doriana_pergolini@regione.lombardia.it

tel. 02/67656021

Per informazioni in merito alla procedura "SiAge - Sistema Agevolazioni": n. verde 800.131.151 - e-mail: siage@regione.lombardia.it

**INVITO A PRESENTARE PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DI MUSEI DI ENTI LOCALI O
DI INTERESSE LOCALE, SISTEMI MUSEALI LOCALI E RETI REGIONALI DI MUSEI - L.R. 39/74 E L.R. 1/2000**

Indice

1. INTRODUZIONE
 2. RIFERIMENTI NORMATIVI
 3. OBIETTIVI
 4. DOTAZIONE FINANZIARIA
 5. CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
 6. TIPOLOGIE PROGETTUALI
 7. CONTENUTI DI PROGETTO E TEMPI DI REALIZZAZIONE
 8. SOGLIE DI COSTO E QUOTA DI COFINANZIAMENTO
 9. SPESE AMMISSIBILI
 10. DOCUMENTI DI CORREDO DELLA DOMANDA
 11. QUANTE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE
 12. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA
 13. COMUNICAZIONE DELL'ESITO
 14. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E DISPOSIZIONI PER LA RENDICONTAZIONE
 15. VARIANTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE
 16. INFORMAZIONI
-

1. Introduzione

Nella più ampia prospettiva di sostegno e coordinamento di iniziative coerenti con i piani di intervento per la cultura, il presente dispositivo è uno strumento di intervento finanziario che Regione Lombardia adotta a favore dei musei lombardi, per promuovere e valorizzare il patrimonio di beni e saperi da essi conservato e favorire l'emersione dell'azione di aggregazione e presidio culturale svolta dagli istituti sul territorio di pertinenza.

L'invito seleziona progetti per il contributo regionale, definendone tipologie, contenuti, soggetti realizzanti; determina gli interlocutori, i tempi e le modalità di partecipazione e di selezione, nonché le procedure di controllo della realizzazione e conclusione degli interventi individuati per il finanziamento.

2. Riferimenti normativi

Il presente dispositivo è emanato nel rispetto delle leggi regionali 12 luglio 1974, n. 39 e 5 gennaio 2000, n. 1, in coerenza ed in attuazione delle d.g.r. 4 luglio 2013, n. X/372 e 9 febbraio 2016 n. 4863 ed in conformità ai criteri e linee guida dettati dalla d.g.r. 20 dicembre 2002, n. VII/11643 e dalla d.g.r. 26 novembre 2008, n. VIII/8509 e successivi provvedimenti di riconoscimento e di monitoraggio dei musei e raccolte museali lombardi e dei sistemi museali locali.

3. Obiettivi

L'invito intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- favorire la corretta conservazione del patrimonio culturale dei musei lombardi;
- sostenere le attività gestite tra più musei, per favorire la buona pratica della condivisione di risorse materiali ed intellettuali;
- incrementare la conoscenza e la comunicazione del patrimonio;
- sostenere i musei nel mantenimento o nel raggiungimento dei requisiti minimi e degli standard qualitativi dei servizi erogati al pubblico.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva è pari a **€ 769.000,00**.

5. Criteri generali di ammissibilità

Le richieste di contributo, pena la loro non ammissibilità, devono rispettare i seguenti requisiti afferenti alla natura dei soggetti richiedenti e alla natura e contenuti dell'iniziativa per la quale è chiesto il contributo.

5.1 Soggetti che possono presentare domanda

Fermo restando che Regione Lombardia ha competenza sui musei di enti locali e di interesse locale che insistono sul suo territorio, possono presentare domanda enti pubblici ed enti privati purché senza fini di lucro:-

- titolari o gestori³ di musei e raccolte museali formalmente istituiti⁴ e che siano presenti nell'anagrafe regionale⁵;
- titolari di sistemi museali locali formalmente istituiti e che siano presenti nell'anagrafe regionale⁶;
- promotori di reti regionali di musei oppure titolari del museo capofila⁷.

5.2 Natura e contenuti delle iniziative per le quali può essere chiesto il contributo

Le iniziative per le quali si può chiedere il contributo devono:

- essere riferite ad un museo o raccolta museale, a un sistema museale locale o ad una rete regionale di musei e coerenti con la sua identità e missione;
- non godere di altro contributo regionale;
- essere supportate per la loro realizzazione da un cofinanziamento, da parte dell'ente proponente, non inferiore al 30% del costo totale preventivato (cfr. paragrafo 8);
- rientrare nelle tipologie descritte al successivo paragrafo 6;
- avere una struttura progettuale (cfr. paragrafo 7);
- rispettare le soglie di costo, i tempi di realizzazione e le voci di spesa individuati dal presente provvedimento (cfr. paragrafi 7-9);
- essere corredate dalle autorizzazioni di legge, se dovute;
- essere presentate con le modalità e nei termini stabiliti (cfr. Allegato A).

6. Tipologie progettuali

Ciascun progetto deve essere presentato indicando la tipologia unica o prevalente, in base alla quale verrà valutato.

Il Nucleo di valutazione competente si riserva di individuare d'ufficio la tipologia di un progetto, quando non correttamente indicata e di scorporare dal progetto le attività non coerenti.

Sono ammessi progetti in partenariato: per questa fattispecie di progetti si veda il successivo paragrafo 7

Sono ammessi anche lotti di progetti pluriennali. In quest'ultimo caso occorre presentare il progetto complessivo e dettagliare l'annualità oggetto della richiesta.

- **Allestimenti museali permanenti** per arredare/attrezzare/mettersi a norma: ambienti espositivi, ambienti di deposito o di servizio per la cura, gestione e conservazione delle opere, ambienti di servizio al pubblico (laboratori didattici, sale per esposizioni temporanee, sale convegni, sale studio, biblioteca, fototeca, ambiente reception, bookshop, area relax). Nel caso di allestimento di ambienti di servizio, questi possono essere anche condivisi tra più musei, ma non possono essere fruiti per finalità diverse da quella museale (non è ammesso per es. l'allestimento di un deposito, una sala convegni, non esclusivamente di pertinenza museale).

Non sono ammesse opere relative alle finiture degli ambienti esterni e interni e al rifacimento o installazione di impianti igienici e in genere lavori edili di ordinaria e straordinaria manutenzione, salvo che non siano riconducibili alla realizzazione o integrazione di impiantistica.

- **Restauro dei beni e collezioni** facenti parte del patrimonio musealizzato.

Non rientrano in questa tipologia di progetto e non sono quindi ammessi a contributo gli interventi di recupero edilizio, restauro, risanamento conservativo di edifici e di qualsiasi loro componente o pertinenza, compresi i parchi e i giardini storici, anche nel caso di immobile "museo di se stesso".

- **Educazione al patrimonio e didattica museale**, con particolare attenzione al mondo della scuola, alle diverse categorie di pubblico, compresi i pubblici disagiati, alla promozione e alla comunicazione delle collezioni, all'educazione alla cittadinanza consapevole, nonché alla fruizione del territorio attraverso la conoscenza delle collezioni del museo.

Non rientrano in questa tipologia e non sono quindi ammessi a contributo i progetti relativi a mostre e manifestazioni temporanee, come spettacoli, convegni e conferenze.

- **Studi e ricerche** e relativa diffusione dei risultati.
- **Formazione e aggiornamento del personale**: attività formative organizzate autonomamente e finalizzate alla crescita professionale del proprio personale, anche volontario, estendibili anche a personale di altri istituti museali e culturali del territorio regionale (non sono ammesse partecipazioni ad attività organizzate da terzi)⁸.
- **Catalogazione e valorizzazione digitale del patrimonio culturale**⁹ per la promozione della sua fruizione in rete e la pubblicazione sul portale Lombardia Beni Culturali. I progetti rientranti in questa tipologia devono riguardare:
 - la realizzazione di percorsi tematici e/o territoriali relativi a beni o collezioni musealizzate¹⁰;
 - la catalogazione di collezioni e/o beni musealizzati (non ancora presenti nel Sistema regionale o che necessitano di revisione e aggiornamento) secondo gli standard SIRBeC, corredata da schede di valorizzazione dei beni (scheda VAL) e campagne fotografiche ad alta risoluzione;

³ Per ente gestore di un museo o di una raccolta museale si intende l'ente che agisce in base a un atto formale in essere, che ne legittima la titolarità del ruolo.

⁴ Si intendono formalmente istituiti i musei e le raccolte museali e i sistemi museali locali dotati di un atto formale dell'ente titolare, che sancisce la nascita del servizio, ne stabilisce nome e sede operativa.

⁵ In caso di musei/raccolte museali che non siano presenti nel sistema informativo SML-Sistema Museale Lombardo, è necessario procedere - non oltre la chiusura del presente Invito - alle fasi di iscrizione e valorizzazione dell'istituto in detto sistema, seguendo le indicazioni riportate nel sito istituzionale, sezione Riconoscimento regionale http://www.cultura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpage=DG_Cultura%2FDetail&cid=12133577558036&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213346502521&pagename=DG_CAIWrapper

⁶ Nel caso di sistemi museali locali che non siano presenti nel sistema informativo SML-Sistema Museale Lombardo, è necessario procedere alle fasi di iscrizione e valorizzazione.

⁷ Per reti regionali di musei si intendono aggregazioni di musei/raccolte museali che stabiliscono relazioni non competitive attraverso l'elaborazione di progetti specifici di collaborazione. Possono individuare un soggetto autonomo di gestione, oppure un capofila per il singolo progetto.

⁸ Per la formazione in ambito catalogografico, si dovrà fare riferimento agli standard di Regione Lombardia. L'addestramento all'utilizzo del software SIRBeC - attività che viene svolta direttamente dall'ufficio regionale competente in raccordo con gli enti catalogatori che lo richiedono e senza oneri per questi ultimi - non è finanziabile attraverso il presente provvedimento e non costituisce voce di spesa ammissibile.

⁹ I requisiti professionali degli operatori coinvolti nelle attività di catalogazione e valorizzazione digitale e i costi unitari delle schede prodotte dovranno fare riferimento agli standard SIRBeC pubblicati sul portale della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpage=DG_Cultura%2FDetail&cid=1213349001332&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213350636578&pagename=DG_CAIWrapper.

Per l'addestramento all'utilizzo del software SIRBeC si veda la nota 6.

¹⁰ Formulati secondo i criteri redazionali pubblicati sul portale della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpage=DG_Cultura%2FDetail&cid=1213349001332&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213350636578&pagename=DG_CAIWrapper.

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

- il riversamento informatico secondo gli standard SIRBeC di cataloghi e guide a stampa relativi a collezioni e/o beni musealizzati, corredato da schede di valorizzazione dei beni (scheda VAL) e campagne fotografiche ad alta risoluzione.

7. Contenuti di progetto e tempi di realizzazione

Il progetto, inteso come ideazione pianificata di momenti operativi per la attuazione di opere e la realizzazione di attività che hanno obiettivi di risultato peculiari e durata predefinita, deve contenere i seguenti elementi:

- ✓ motivazioni, obiettivi e risultati da conseguire
- ✓ descrizione delle azioni previste, che definisca - dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo - le modalità di impiego delle risorse umane interne e delle altre figure previste, i piani di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi e le attività connesse, nonché eventuali studi professionali coinvolti
- ✓ descrizione sintetica dei beni, servizi e attrezzature eventualmente da acquisire
- ✓ piano dei costi, che riassume in forma di tabella le voci di spesa puntualmente descritte
- ✓ cronoprogramma.

Si dovrà presentare l'autorizzazione della competente Soprintendenza, se richiesta ai sensi del d. lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"¹¹.

Nel caso di progetti che prevedono una fase relativa all'accoglienza degli studenti della Scuola superiore nella c.d. alternanza scuola-lavoro, ovvero a tirocini di studio-ricerca per neo diplomati, laureandi, neo laureati under 30, si dovrà presentare il relativo atto convenzionale.

7.1 Progetti in partenariato con enti terzi

Per progetti in partenariato si intende il progetto - presentato da un ente che rientra tra quelli definiti al punto 5 del presente provvedimento - che gode della cooperazione - non solo nominale, di un ente terzo, sia pubblico che privato, chiaramente individuato. A tal fine si dovrà presentare l'Accordo di Partenariato sottoscritto con l'ente terzo. L'oggetto dell'Accordo (che dovrà coincidere col progetto presentato), il partner, il ruolo e gli impegni del partner, dovranno essere chiaramente indicati.

Le spese sostenute direttamente dal partner non confluiscono nel totale dei costi e dunque non rilevano ai fini del raggiungimento delle soglie stabilite dal presente provvedimento (cfr. paragrafo 8) e non devono essere comprese nel piano economico-finanziario del progetto; ma l'Accordo rileva ai fini della valutazione.

7.2 Tempi di realizzazione

Il cronoprogramma deve riferirsi ad attività che iniziano e si chiudono nell'anno 2016; all'atto dell'inoltro della domanda, le attività progettuali possono essere già state avviate; ma il progetto, pena la sua esclusione dalla procedura di selezione, non deve risultare concluso.

8. Soglie di costo e quota di cofinanziamento

Il progetto dovrà avere un costo compreso tra 10.000,00 e 50.000,00 euro (I.V.A. inclusa); il soggetto proponente dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 30% del costo dichiarato.

Il contributo regionale potrà risultare inferiore alla cifra richiesta e comunque non potrà essere superiore al 70% dell'ammontare delle spese ammissibili.

9. Spese ammissibili

Le voci di spesa che possono essere comprese nel piano dei costi del progetto sono le seguenti:

- progettazione ed esecuzione dei lavori¹²
- acquisizione di beni e servizi, strumenti e attrezzature, mezzi meccanici in genere
- spese generali¹³
- spese relative a personale dipendente ed assimilato¹⁴
- prestazioni professionali e consulenze¹⁵

Nel caso in cui il piano dei costi presentato col progetto contenga voci di spesa non rientranti tra quelle suindicate e comunque non ammissibili¹⁶, si procederà allo scorporo delle stesse, col ridimensionamento del costo totale del progetto e conseguente possibilità di non rispetto delle soglie stabilite.

11 In mancanza di autorizzazione, va presentata la richiesta inoltrata alla competente Soprintendenza. L'autorizzazione deve comunque pervenire entro 30 giorni dalla scadenza dell'Invito, a pena di esclusione.

12 Le spese relative a interventi edilizi sono ammesse solo se strettamente riconducibili alla installazione dell'impiantistica individuata tra gli interventi di "Allestimenti museali permanenti".

13 Le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che siano imputate - con calcolo pro-quota (di utenze) e pro-rata (di beni acquistati es. cancelleria) delle spese generali sostenute nell'esercizio - all'operazione stessa. In base alle ore lavoro previste per il progetto, si determina la percentuale di incidenza delle spese generali, che comunque non devono superare il 5% del costo totale del progetto.

14 Spese generate dal pagamento degli stipendi e dei compensi per il personale interno assunto a tempo indeterminato o determinato o con contratto a progetto. Il costo base da calcolare è il costo orario lordo e le spese non devono superare il 10% del costo totale del progetto e in fase di rendiconto la loro somma non può essere superiore al 10% del rendiconto dovuto - sul calcolo per definire la cifra da rendicontare si veda la nota 15 - anche nel caso di rendiconti presentati per una cifra superiore al minimo richiesto.

15 In questa voce vengono comprese tutte le attività di consulenza e collaborazione occasionale ricadenti nelle fattispecie seguenti:

° consulenze scientifiche e/o collaborazioni occasionali rese da persone fisiche o da soggetti con personalità giuridica privati o pubblici e regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido, che dovrà contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo previsto. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella al lordo dell'IVA;

° rimborsi per viaggi e soggiorni dei consulenti / collaboratori: potranno essere comprese sotto tale voce anche le spese relative ai rimborsi per viaggi e soggiorni dei consulenti/collaboratori strettamente correlati con lo svolgimento delle attività previste nel progetto, e ciò anche nel caso in cui la consulenza venga prestata a titolo gratuito;

° prestazioni professionali rese da persone fisiche o da soggetti aventi personalità giuridica. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella al lordo dell'IVA.

16 Si ribadisce che, ai fini del presente provvedimento, le spese direttamente sostenute dal partner nell'ambito di un Accordo di Partenariato non rientrano nelle spese di progetto.

10. Documenti di corredo della domanda

La domanda, presentata nelle modalità e termini previsti nell'Allegato A, deve essere corredata:

- a) dall'eventuale atto di delega di firma o procura da parte del legale rappresentante
- b) dall'atto con cui l'ente titolare ha istituito il museo/raccolta museale/sistema (se non già trasmesso)
- c) nel caso di domande presentate da un ente concessionario/gestore, dall'atto con cui l'ente proprietario ha conferito la titolarità all'ente terzo (se non già trasmesso)
- d) dall'eventuale Accordo di Partenariato
- e) dal progetto e relative autorizzazioni di legge, se dovute. Per progetti che prevedono l'approvazione dell'organo di tutela, è ammessa anche la presentazione della richiesta di n.o. inoltrata alla competente Soprintendenza, cui però deve seguire l'autorizzazione (cfr. nota 9).

Per progetti che prevedono una fase relativa all'accoglienza degli studenti della Scuola superiore nella c.d. alternanza scuola-lavoro, ovvero a tirocini di studio-ricerca per neo diplomati, laureandi, neo laureati under 30, si dovrà presentare il relativo atto convenzionale.

I predetti documenti sono da far pervenire nella modalità on-line, caricandoli nella procedura in formato elettronico.

11. Quante domande possono essere presentate

Gli enti titolari di cui al precedente paragrafo 5, possono presentare per ciascun museo, raccolta museale, sistema museale locale, rete regionale di musei una sola domanda di contributo. Nel caso in cui vengano presentate più domande riferibili allo stesso museo, raccolta museale, sistema museale locale, rete regionale, verrà presa in considerazione quella che risulterà pervenuta per prima in ordine cronologico al protocollo di sistema, con conseguente inammissibilità delle altre.

12. Valutazione delle domande e istruttoria

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande e l'istruttoria e valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili sarà condotta da apposito Nucleo di Valutazione composto da funzionari e dirigenti della Struttura e della Unità Organizzativa competenti.

12.1 Ammissibilità formale

La fase di valutazione dell'ammissibilità formale della domanda accerterà il rispetto delle condizioni stabilite, di cui al precedente punto 5: esse dovranno essere tutte soddisfatte.

A seguito dell'attività istruttoria formale della domanda e dei documenti a corredo, i progetti presentati al cofinanziamento regionale potranno risultare:

- ❖ ammessi all'istruttoria di merito, con una prosecuzione dell'iter valutativo;
- ❖ non ammessi all'istruttoria di merito e dunque esclusi dall'iter valutativo.

12.2 Istruttoria di merito

Ciascun progetto ammesso alla istruttoria di merito verrà valutato e otterrà un punteggio in base ai seguenti criteri di valutazione:

Criteri di valutazione dei progetti di Allestimenti museali permanenti e Restauro dei beni e collezioni	Modalità di assegnazione dei punteggi ai progetti di Allestimenti museali permanenti e di Restauro dei beni e collezioni
<i>Qualità complessiva del progetto, sia dal punto di vista del piano di lavoro in relazione alla chiarezza degli obiettivi e alla pianificazione di dettaglio degli interventi e relativi cronoprogramma e piano economico-finanziario, sia dal punto di vista dei contenuti in relazione alla capacità di innovazione e alla capacità di creare valore aggiunto per il territorio di riferimento</i>	punti 0-10: punti assegnabili in progressione continua (da 0 a 5: nulla o scarsa qualità; da 6 a 8 media; da 9 a 10 eccellente)
<i>Livello di urgenza dell'intervento proposto</i>	punti 0-4: assegnabili 0 punti per mancanza di urgenza; da 1 a 4 in progressione graduale a seconda del grado riscontrabile
<i>Proseguimento o completamento di progetti pluriennali</i>	punti 2 o 4: assegnabili 0 punti in assenza della condizione, 2 punti se trattasi di progetto in prosecuzione e 4 punti se trattasi invece di progetto in completamento
<i>Progetto inerente tematiche storico- celebrative di ambito culturale relative al 2016, ovvero inerente la Conferenza ICOM 2016</i>	punti 3: assegnabili 0 punti in assenza della condizione e 3 punti in presenza della condizione
<i>Promozione alla pubblica fruizione di beni culturali musealizzati precedentemente non fruibili</i>	punti 4: assegnabili 0 punti in assenza della condizione e 4 punti in presenza della condizione
<i>Presenza nel progetto di una fase relativa all'accoglienza degli studenti della Scuola superiore nella c.d. alternanza scuola-lavoro, ovvero a tirocini di studio-ricerca per neo diplomati, laureandi, neo laureati under 30</i>	punti 3: assegnabili 0 punti in assenza della condizione e 3 punti in presenza della condizione
<i>Capacità del progetto di potenziare le competenze tecnico- professionali del personale</i>	punti 0-3: assegnabili 0 punti in assenza della condizione, da 1 a 3 punti in progressione graduale a seconda del grado riscontrabile
<i>Potenziamento degli standard di accoglienza e degli standard nella gestione del patrimonio, con particolare riguardo alla ricerca e innovazione nelle tecniche e modalità di intervento</i>	punti 0-4: assegnabili 0 punti in assenza della condizione, da 1 a 4 punti a seconda del numero e della natura/efficacia degli interventi proposti

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

Criteria di valutazione dei progetti di Allestimenti museali permanenti e Restauro dei beni e collezioni	Modalità di assegnazione dei punteggi ai progetti di Allestimenti museali permanenti e di Restauro dei beni e collezioni
<i>Capacità del progetto di incentivare la fruizione a tutti i livelli e per ogni genere di pubblico e facilitare l'approccio agli utenti con disabilità con nuove soluzioni e nuovi strumenti</i>	punti 0-3: assegnabili 0 punti per mancanza della condizione e punteggi assegnabili in progressione graduale da 1 a 3 a seconda del grado di incentivazione/innovazione riscontrabile rispetto alla situazione attuale
<i>Presenza nel progetto di fasi e strumenti di autovalutazione e monitoraggio in itinere e finale</i>	punti 0-3: assegnabili 0 punti per mancanza di fasi/strumenti e punteggi assegnabili in progressione graduale da 1 a 3 a seconda del numero e della natura/efficacia degli interventi proposti
<i>Presenza di una quota di cofinanziamento eccedente il minimo richiesto</i>	punti 0-5: punteggi assegnabili in progressione e fino a un massimo di 5: 1 punto per ogni 5% effettivo in più, con arrotondamento per difetto, rispetto alla quota minima richiesta dall'Invito
<i>Progetto in partenariato</i>	punti 4: assegnabili 0 punti in assenza e 4 punti in presenza della condizione
Punteggio totale	massimo 50

Criteria di valutazione progetti di Educazione al patrimonio e didattica museale, Studi e ricerche, Formazione e aggiornamento del personale	Modalità di assegnazione dei punteggi ai progetti di Educazione al patrimonio e didattica museale, Studi e ricerche, Formazione e aggiornamento del personale
<i>Qualità complessiva del progetto sia dal punto di vista del piano di lavoro in relazione alla chiarezza degli obiettivi e alla pianificazione di dettaglio degli interventi e relativi cronoprogramma e piano economico-finanziario, sia dal punto di vista dei contenuti in relazione alla capacità di innovazione e alla capacità di creare valore aggiunto per il territorio di riferimento</i>	punti 0-10: punteggi assegnabili in progressione continua (da 0 a 5: nulla o scarsa qualità; da 6 a 8 media; da 9 a 10 eccellente)
<i>Progetto di formazione superiore a 24 ore</i>	punti 4: assegnabili 0 punti in assenza della condizione e 4 punti in presenza della condizione
<i>Prosecuzione o completamento di progetti pluriennali</i>	punti 2 o 4: assegnabili 0 punti in assenza della condizione, 2 punti se trattasi di progetto in prosecuzione e 4 punti se trattasi invece di progetto in completamento
<i>Progetto inerente tematiche storico- celebrative di ambito culturale relative al 2016, ovvero inerente la Conferenza ICOM 2016</i>	punti 3: assegnabili 0 punti in assenza della condizione e 3 punti in presenza della condizione
<i>Promozione alla pubblica fruizione di beni culturali musealizzati precedentemente non fruibili</i>	punti 4: assegnabili 0 punti in assenza della condizione e 4 punti in presenza della condizione
<i>Presenza nel progetto di una fase relativa all'accoglienza degli studenti della Scuola superiore nella c.d. alternanza scuola-lavoro, ovvero a tirocini di studio-ricerca per neo diplomati, laureandi, neo laureati under 30</i>	punti 3: assegnabili 0 punti in assenza della condizione e 3 punti in presenza della condizione
<i>Capacità del progetto di potenziare le competenze tecnico- professionali del personale</i>	punti 0-3: assegnabili 0 punti in assenza della condizione, da 1 a 3 punti in progressione graduale a seconda del grado riscontrabile
<i>Presenza nel progetto di azioni per il miglioramento dell'offerta informativa e della comunicazione museale con la messa in rete, la condivisione delle esperienze e la diffusione dei risultati</i>	punti 0-4: assegnabili 0 punti in assenza della condizione, da 1 a 4 punti a seconda del numero e della natura/efficacia degli interventi proposti
<i>Capacità del progetto di incentivare la fruizione a tutti i livelli e per ogni genere di pubblico e facilitare l'approccio agli utenti con disabilità con nuove soluzioni e nuovi strumenti</i>	punti 0-3: assegnabili 0 punti per mancanza della condizione e punteggi assegnabili in progressione graduale da 1 a 3 a seconda del grado di incentivazione/innovazione riscontrabile rispetto alla situazione attuale
<i>Presenza nel progetto di fasi e strumenti di autovalutazione e monitoraggio in itinere e finale</i>	punti 0-3: assegnabili 0 punti per mancanza di fasi/strumenti e punteggi assegnabili in progressione graduale da 1 a 3 a seconda del numero e della natura/efficacia degli interventi proposti
<i>Presenza di una quota di cofinanziamento eccedente il minimo richiesto</i>	punti 0-5: punteggi assegnabili in progressione e fino a un massimo di 5: 1 punto per ogni 5% effettivo in più, con arrotondamento per difetto, rispetto alla quota minima richiesta dall'Invito
<i>Progetto in partenariato</i>	punti 4: assegnabili 0 punti in assenza e 4 punti in presenza della condizione
Punteggio totale	massimo 50

Criteri di valutazione progetti di Catalogazione e valorizzazione digitale del patrimonio culturale	Modalità di assegnazione dei punteggi ai progetti di Catalogazione e valorizzazione digitale del patrimonio culturale
<i>Qualità complessiva del progetto sia dal punto di vista del piano di lavoro in relazione alla chiarezza degli obiettivi e alla pianificazione di dettaglio degli interventi e relativi cronoprogramma e piano economico-finanziario, sia dal punto di vista dei contenuti in relazione alla capacità di innovazione e alla capacità di creare valore aggiunto per il territorio di riferimento</i>	punti 0-10: punteggi assegnabili in progressione continua (da 0 a 5: nulla o scarsa qualità; da 6 a 8 media; da 9 a 10 eccellente)
<i>Potenziamento degli standard nella gestione del patrimonio, con particolare riguardo alla ricerca e innovazione nelle tecniche e modalità di intervento</i>	punti 0-4: assegnabili 0 punti in assenza della condizione; da 1 a 4 in progressione graduale a seconda del grado riscontrabile
<i>Prosecuzione o completamento di progetti pluriennali</i>	punti 2 o 4: assegnabili 0 punti in assenza della condizione, 2 punti se trattasi di progetto in prosecuzione e 4 punti se trattasi invece di progetto in completamento
<i>Progetto inerente tematiche storico- celebrative di ambito culturale relative al 2016, ovvero inerente la Conferenza ICOM 2016</i>	punti 3: assegnabili 0 punti in assenza della condizione e 3 punti in presenza della condizione
<i>Promozione alla pubblica fruizione di beni culturali musealizzati precedentemente non fruibili</i>	punti 4: assegnabili 0 punti in assenza della condizione e 4 punti in presenza della condizione
<i>Presenza nel progetto di una fase relativa all'accoglienza degli studenti della Scuola superiore nella c.d. alternanza scuola-lavoro, ovvero a tirocini di studio-ricerca per neo diplomati, laureandi, neo laureati under 30</i>	punti 3: assegnabili 0 punti in assenza della condizione e 3 punti in presenza della condizione
<i>Capacità del progetto di potenziare le competenze tecnico- professionali del personale</i>	punti 0-3: assegnabili 0 punti in assenza della condizione, da 1 a 3 punti in progressione graduale a seconda del grado riscontrabile
<i>Capacità del progetto di proporre nuove soluzioni e nuovi strumenti per favorire la condivisione delle conoscenze acquisite</i>	punti 0-4: assegnabili 0 punti per mancanza di soluzioni/strumenti e punteggi assegnabili in progressione graduale da 1 a 4 a seconda del numero e della natura/efficacia degli interventi proposti
<i>Capacità del progetto di incentivare la fruizione a tutti i livelli e per ogni genere di pubblico e facilitare l'approccio agli utenti con disabilità con nuove soluzioni e nuovi strumenti</i>	punti 0-3: assegnabili 0 punti per mancanza della condizione e punteggi assegnabili in progressione graduale da 1 a 3 a seconda del grado di incentivazione/innovazione riscontrabile rispetto alla situazione attuale
<i>Presenza nel progetto di fasi e strumenti di autovalutazione e monitoraggio in itinere e finale</i>	punti 0-3: assegnabili 0 punti per mancanza di fasi/strumenti e punteggi assegnabili in progressione graduale da 1 a 3 a seconda del numero e della natura/efficacia degli interventi proposti
<i>Presenza di una quota di cofinanziamento eccedente il minimo richiesto</i>	punti 0-5: punteggi assegnabili in progressione e fino a un massimo di 5: 1 punto per ogni 5% effettivo in più, con arrotondamento per difetto, rispetto alla quota minima richiesta dall'Invito
<i>Progetto in partenariato</i>	punti 4: assegnabili 0 punti in assenza e 4 punti in presenza della condizione
Punteggio totale	massimo 50

12.3 Ammissibilità al cofinanziamento

L'attribuzione dei punteggi collegati ai criteri di valutazione su indicati, produrrà la graduatoria dei progetti; per poter concorrere al cofinanziamento i progetti dovranno ottenere un punteggio pari o superiore a 15

Ai sensi dell'art. 20, comma 4 della l.r. n. 19 del 27/6/2008 è prevista una misura premiale aggiuntiva pari a 2 punti per le domande presentate da comuni lombardi istituiti a seguito della fusione di due o più comuni contigui secondo le procedure di cui alla l.r. n. 29 del 15/12/2006. La misura premiale non concorre al raggiungimento del punteggio minimo, ma si applica solo nel caso di progetti che hanno raggiunto, in base alla presenza di determinati requisiti come sopra descritti, almeno 15 punti.

In considerazione di quanto stabilito dalle dd.g.r. n. 9393 del 2002 e n. 11643 del 2002, si applica una ulteriore misura premiale pari a 2 punti per le domande presentate da musei, raccolte museali e sistemi museali riconosciuti. La misura premiale non concorre al raggiungimento del punteggio minimo, ma si applica solo nel caso di progetti che hanno raggiunto, in base alla presenza di determinati requisiti sopra descritti, almeno 15 punti.

In relazione alle risorse disponibili e alla posizione in graduatoria, si determinerà la rosa dei progetti oggetto di contributo. I progetti potranno quindi risultare:

- ammessi e finanziati;
- ammessi, ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili;
- ammessi, ma non finanziabili per il mancato raggiungimento del punteggio minimo stabilito.

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

L'entità del contributo sarà determinata tenendo conto del punteggio ottenuto e del costo complessivo del progetto, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

In caso di rinuncia o di disponibilità di ulteriori risorse, il Dirigente competente è autorizzato ad assegnare le somme risultate disponibili ai soggetti ammessi, ma non finanziati, secondo l'ordine della graduatoria.

13. Comunicazione dell'esito

Ai soggetti che risulteranno inseriti in graduatoria come assegnatari di contributo, verrà spedita la comunicazione del finanziamento all'indirizzo PEC o postale, in base ai dati forniti in domanda; con la comunicazione verrà resa nota anche la cifra che andrà rendicontata, secondo tempi e modi di cui all'Allegato A del presente provvedimento.

14. Obblighi del soggetto beneficiario e disposizioni per la rendicontazione

14.1 Obblighi del soggetto beneficiario

il Soggetto beneficiario del contributo è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) ottemperare alle prescrizioni contenute nell'Invito e negli atti a questo conseguenti;
- b) fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Invito e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
- c) segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, dati bancari, di spedizione;
- d) realizzare il progetto nei termini temporali previsti;
- e) assicurare la coerenza della esecuzione del progetto con i contenuti progettuali approvati, salvo richiedere l'autorizzazione al responsabile di Procedimento per qualsiasi variazione inerente il progetto nel corso della sua realizzazione;
- f) accettare e collaborare ai controlli e alle verifiche che saranno eventualmente disposti da Regione Lombardia;
- g) conservare la documentazione originale di spesa per il periodo stabilito;
- h) impegnarsi a non cumulare l'intervento finanziario previsto dal presente Invito con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese e a restituire, in caso di doppio finanziamento, la somma relativa;
- i) dare risalto, nei tempi e nei modi previsti dal presente provvedimento, al ruolo di Regione Lombardia nella realizzazione del progetto.

14.2 Disposizioni per la Rendicontazione

Fermo restando che i pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione sono a titolo di "rimborso delle spese", devono cioè corrispondere, trovare prova in costi sostenuti effettivamente e che il livello di spesa che rileva ai fini dei pagamenti della Regione è quindi quello dei costi "giustificati" da parte dei beneficiari, la rendicontazione deve riguardare la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione del progetto, pari alla somma del contributo regionale e del cofinanziamento del soggetto beneficiario.

In caso di contributo regionale ridotto rispetto a quello richiesto, la somma da rendicontare sarà proporzionalmente ricalcolata secondo la formula riportata in nota¹⁷.

La rendicontazione dovrà essere presentata nei tempi e nei modi di cui all'Allegato A.

La documentazione di rendiconto consta di:

- un rendiconto finanziario costituito da un prospetto delle spese sostenute (quietanzate),
- una relazione tecnica, a cura del Museo/Raccolta, Sistema o Rete cui il progetto si riferisce, con la descrizione dell'intervento realizzato, i risultati raggiunti, la conformità con il progetto approvato e cofinanziato dalla Regione Lombardia,
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva va sottoscritta, con firma elettronica qualificata o digitale, dal legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato.

I predetti documenti sono da far pervenire nella modalità on-line, caricandoli nella procedura in formato elettronico. Saranno resi disponibili i modelli relativi.

Tutte le spese:

1. dovranno rientrare tra le voci di spesa presentate col progetto in fase previsionale,
2. dovranno essere comprese tra le voci di spesa ammissibili e approvate in fase di attribuzione del contributo,
3. dovranno riferirsi alle attività di progetto e ai risultati realizzati,
4. dovranno essere documentabili con regolari fatture o altri documenti di equivalente valore probatorio (es. ricevute fiscali, scontrini di cassa dettagliati, parcelle etc.),
5. dovranno essere sostenute direttamente dal beneficiario (fatture o altri documenti di equivalente valore probatorio intestati esclusivamente al soggetto); solo nel caso di progetti di sistema o di rete sono ammesse spese sostenute anche da altri soggetti appartenenti al sistema o alla rete,
6. non dovranno risultare coperte da altro finanziamento, pena la restituzione dell'importo corrispondente e relativi interessi legali.

Relativamente alle spese generali, la loro somma non può essere superiore al 5% del rendiconto dovuto (sul calcolo per definire la cifra da rendicontare si veda la nota 15) anche nel caso di rendiconti che superano nel totale, il minimo richiesto; il metodo con cui sono definite le utenze pro quota e/o i beni acquistati pro rata deve essere debitamente dimostrato e giustificato per iscritto e prodotto in caso di richiesta/controlli.

Per le spese di personale interno, la loro somma non può essere superiore al 10% del rendiconto dovuto (sul calcolo per definire la cifra da rendicontare si veda la nota 15) anche nel caso di rendiconti che superano nel totale, il minimo richiesto. L'impegno del personale nel progetto deve essere debitamente dimostrato e giustificato.

¹⁷ $T = CR \times 100 / (100 - CF)$. Nella formula T = somma totale da rendicontare; CR = contributo regionale concesso; CF = percentuale di cofinanziamento dichiarata dal richiedente.

Nel caso in cui un dipendente, per il progetto in oggetto, abbia ricevuto un incarico extra rapporto di lavoro e dunque da considerarsi al di fuori del tetto del 10%, occorre produrre, in caso di richiesta/controlli, la documentazione attestante l'incarico attribuito al collaboratore, con contratto controfirmato per accettazione, nel quale risulti esplicitato in dettaglio il tipo di prestazione/attività svolta, la durata temporale, la remunerazione.

Potranno essere effettuati pagamenti in contanti limitatamente ad importi non superiori ai limiti imposti dalle leggi vigenti in materia.

Se l'importo rendicontato o validato risulterà inferiore al minimo richiesto, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo, con conseguente ridimensionamento o azzeramento della quota a saldo, ovvero attivazione delle misure di recupero delle somme erogate in eccesso.

Con la rendicontazione si dovranno consegnare almeno due copie dei volumi - solo opere di carattere scientifico o divulgativo: sono esclusi dépliant, locandine, brochure e, in generale, il materiale pubblicitario o promozionale - eventualmente realizzati nell'ambito degli interventi finanziati.

15. Varianti in corso di realizzazione

I finanziamenti erogati sono vincolati alla realizzazione degli interventi per cui sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità.

Ogni eventuale variazione del progetto deve essere preventivamente comunicata e autorizzata dal responsabile del procedimento e comunque non dovrà comportare modifiche sostanziali al progetto.

16. Informazioni

Responsabile del procedimento:

Claudio Gamba, Dirigente Struttura Istituti e luoghi della cultura e soprintendenza beni librari tel. 02/67652650 - claudio.gamba@regione.lombardia.it

Referente Invito: *Maria Serena Tronca*

Per informazioni specifiche su:

- progetti di allestimenti museali
Remo Giatti, tel. 02 67652750 - remo.giatti@regione.lombardia.it
Maria Serena Tronca, tel. 02 67652622 - maria.tronca@regione.lombardia.it
- progetti di restauro dei beni
- progetti di studio e ricerca
- progetti di formazione e aggiornamento del personale
Maria Serena Tronca, tel. 02 67652622 - maria.tronca@regione.lombardia.it
Cristina Borgonovo, tel. 02 67657715 - cristina.borgonovo@regione.lombardia.it
- progetti di educazione al patrimonio e didattica museale
- progetti di reti regionali di musei
Maria Grazia Diani, tel. 02 67652748 - mariagrazia.diani@regione.lombardia.it
- progetti relativi a sistemi museali locali
Annamaria Ravagnan, tel. 02 67656188 - annamaria.ravagnan@regione.lombardia.it
- progetti di catalogazione e valorizzazione digitale del patrimonio culturale
Rita Gigante, tel. 02 67653766 - rita.gigante@regione.lombardia.it
- SML Musei/Raccolte museali:
Teresa Medici, tel. 02 67652542 - teresa.medici@regione.lombardia.it
Ezelina Gavagnin, tel. 02 67652746 - 1195 - ezelina.gavagnin@regione.lombardia.it
- SML Sistemi museali:
Annamaria Ravagnan, tel. 02 67656188 - annamaria.ravagnan@regione.lombardia.it

Per informazioni in merito alla procedura SiAge: n. verde 800131151 - siage@regione.lombardia.it

**INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA MUSICA e DELLA DANZA,
REALIZZATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI AI SENSI DEGLI ARTT. 9, 11, 12 DELLA L.R. 21/2008**

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
2. OBIETTIVI E FINALITÀ
3. DOTAZIONE FINANZIARIA
4. REGIME D'AIUTI
5. TIPOLOGIE PROGETTUALI
6. BENEFICIARI
7. SOGLIE MINIME DI ACCESSO E QUOTA DI COFINANZIAMENTO
8. SPESE AMMISSIBILI
9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
10. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
11. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE
12. DECADENZA, REVOCA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
13. ADESIONE ALLA CABINA DI REGIA DELLO SPETTACOLO

1. Riferimenti normativi

- Legge regionale 30 luglio 2008, n. 21 "Norme in materia di spettacolo"
- Delibera Quadro Triennale in materia di spettacolo - 2015/2017, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 30 luglio 2008, n. 21 (d.c.r. 24 marzo 2015, n. X/666);
- Delibera di programmazione annuale in materia di spettacolo 22 febbraio 2016 n. X/4833
- Delibera di interventi per attività culturali - anno 2016 - ll.rr. 9/1993, 81/1985, 39/1974, 21/2008 (d.g.r. 29 febbraio 2016 n. X/4863)
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Delibera di determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2015-2017 (d.g.r. 27 marzo 2015 n. X/3322);
- Linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 19 febbraio 2015;
- Linee guida per l'applicazione dell'articolo 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 marzo 2015.

2. Obiettivi e finalità

Il presente Invito prevede l'aiuto ai progetti di promozione della musica e della danza realizzati da soggetti pubblici e privati in applicazione dell'art. 53 comma 2 lett. a, d, e, f.

Regione Lombardia intende sostenere progetti che mirano a promuovere la fruizione dello Spettacolo come fattore di aggregazione e di sviluppo economico e sociale dei cittadini e del territorio di appartenenza. In particolare intende:

- Promuovere la cultura musicale e coreutica
- Qualificare ed ampliare la diffusione e la circuitazione dell'offerta di musica e di danza
- Valorizzare le capacità di costituire forme di partenariato proponendo progetti integrati anche a livello internazionale
- Favorire l'ampliamento e la diversificazione della domanda con particolare attenzione ai giovani anche attraverso azioni mirate di avvicinamento, di formazione e fidelizzazione del pubblico
- Promuovere l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione anche attraverso l'integrazione di diverse forme espressive
- Promuovere il ricambio generazionale
- Valorizzare la capacità gestionale e la sostenibilità economica del progetto culturale
- Valorizzare il radicamento e l'identità territoriale lombarda

A tal fine Regione Lombardia invita a presentare progetti di promozione e diffusione della musica e della danza.

3. Dotazione finanziaria

La dotazione dell'Invito è pari a € 250.000,00, salvo eventuale successiva integrazione di risorse nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, a valere sui capitoli del Bilancio 1.5.02.7924 "Interventi regionali per lo spettacolo- Trasferimento a istituzioni sociali private", 1.5.02.7925 "Interventi regionali per lo spettacolo- Trasferimento ad amministrazioni locali, 5.02.104 10494 "Interventi regionali per lo spettacolo-trasferimenti alle imprese".

4. Regime d'aiuti

Il cofinanziamento regionale sarà concesso sotto la forma di aiuti al funzionamento nei limiti del Regolamento comunitario N. 651/UE/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108

del trattato. Ai sensi dell'art. 1 il regolamento si applica agli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio.

L'art. 2 del regolamento stabilisce, al punto 18), la definizione di «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

L'art. 8 del regolamento definisce le condizioni per il cumulo.

1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.
3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:
 - a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
 - b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
4. [...] Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.

L'art. 53 disciplina gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio.

1. Gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono concessi per i seguenti obiettivi e attività culturali:
 - a) musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche; [...]
 - d) eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;
 - e) attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;
 - f) scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.
3. Gli aiuti possono assumere la forma di: [...]
- b) aiuti al funzionamento.[...]
5. Per gli aiuti al funzionamento, sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) i costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività permanenti o periodiche — comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe — che insorgono nel normale svolgimento dell'attività;
 - b) i costi delle attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;
 - c) i costi per migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del patrimonio, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonché i costi di miglioramento dell'accessibilità per le persone con

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

disabilità;

- d) i costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attività culturale, quali la locazione o l'affitto di immobili e centri culturali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all'attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, i prestiti, la locazione e l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o all'attività; i costi di ammortamento e di finanziamento sono ammissibili solo se non sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;
- e) le spese relative al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per un progetto;
- f) i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto. [...]

7. Per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

5. Tipologie progettuali

Si prenderà in considerazione il progetto artistico "core", quale, ad es. stagioni, rassegne, festival, circuiti di musica e di danza e le attività complementari ove realizzate, in particolar modo quelle finalizzate alla promozione dell'attività e della formazione del pubblico, ad esclusione delle residenze artistiche.

6. Beneficiari

I beneficiari ammissibili sono soggetti pubblici e privati, legalmente costituiti da almeno tre anni, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili nell'attività di impresa, che presentino nello statuto la finalità di promozione della musica e della danza, ovvero dimostrino una consolidata esperienza nel settore e svolgano attività continuativa di promozione della musica e/o della danza da almeno tre anni in Lombardia.

Nel caso di progetti realizzati in partnership, la domanda di contributo dovrà essere presentata dall'ente individuato quale capofila, che sarà il beneficiario unico dell'eventuale contributo, nonché responsabile nei confronti di Regione Lombardia dell'attuazione e della rendicontazione del progetto.

Ai fini dell'ammissibilità al presente Invito sono esclusi i soggetti che si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE in quanto applicabile.

Ai fini dell'erogazione dei contributi sarà verificato che i soggetti non siano destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589.

7. Soglie minime di accesso e quota di cofinanziamento

I progetti dovranno avere un costo complessivo non inferiore alle soglie minime di seguito indicate:

- 75.000 euro per le attività di promozione e diffusione della Musica
- 60.000 euro per le attività di promozione e diffusione della Danza

Per tutte le tipologie di attività, il progetto presentato dovrà prevedere da parte del soggetto richiedente un cofinanziamento minimo pari al 50% del costo totale, garantito da risorse proprie o da finanziamenti di soggetti terzi, pubblici e/o privati.

Il metodo di calcolo sarà quello del "funding gap" in base al quale l'importo del contributo regionale non dovrà superare quanto necessario per coprire il deficit tra ricavi e costi del budget di progetto (disavanzo).

Il finanziamento regionale potrà risultare inferiore al disavanzo, in ogni caso non potrà essere superiore al 50% del costo del progetto indicato nella domanda e il soggetto richiedente dovrà garantire la copertura della quota non finanziata da Regione Lombardia.

8. Spese ammissibili

Il bilancio preventivo deve seguire i criteri di sostenibilità e buona gestione.

Ai sensi dell'art. 53 comma 5, lettere a), b), d), e), f) del Regolamento n. 651/UE/2014, sono ammissibili nel budget annuale le seguenti voci di spesa:

- **Costi di produzione e di ospitalità** (Costi di allestimento/produzione artistica)
 - Elementi e materiali scenografici e costumi purchè si tratti di costi non ammortizzabili
 - Materiali e forniture con attinenza diretta al progetto
 - Noleggio materiali di produzione artistica e partiture
 - Addobbi e materiale di allestimento
 - Affitto spazi e locali spettacoli e prove
 - Diritti, royalties e altri costi di produzione
 - Diritti d'autore - SIAE
 - Cachet artisti
 - Costi gestione tournèe
 - Costi logistica (trasporti materiali scenici)
 - Costi per ospitalità (vitto e alloggio artisti durante periodo evento)
 - Altri costi (assicurazioni, collaudi, permessi, ecc.)

- **Costi del personale** (compensi al personale artistico autonomo e dipendente, compensi al personale tecnico, Compensi al personale organizzativo e amministrativo)
 - Retribuzione netta
 - Oneri previdenziali e assistenziali
 - Trattamento di fine rapporto
- **Costi promozione e comunicazione**
 - Manifesti, locandine, programmi di sala, materiali stampati
 - Gestione sito internet, comunicazione multimediale, fotografie, video, etc.
 - Spazi pubblicitari (giornali, televisione, radio etc.)
 - Altro
- **Costi di funzionamento della struttura**
 - Affitto sede, utenze e spese connesse (pulizie e custodia)
 - Costi di manutenzione ordinaria
 - Compensi a terzi (Consulenze fiscali e del lavoro, amministrativi, ecc...)
 - Altri costi di funzionamento della struttura

Per l'ammissibilità ai fini del contributo regionale tutte le spese devono risultare:

- o Imputate al beneficiario ed effettivamente sostenute dallo stesso
- o strettamente correlate alla realizzazione del progetto e coerenti con le attività indicate
- o riferite ad attività realizzate nell'arco temporale di ammissibilità indicato nel presente invito (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016)
- o effettivamente sostenute al momento della presentazione della rendicontazione
- o rientrare nelle voci di costo ritenute ammissibili come indicato nel presente Invito
- o documentate ed effettivamente pagate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti previste nel piano finanziario presentato
- o non finanziate da altri contributi regionali (in autocertificazione)
- o nel caso di progetti realizzati in partnership, le spese dovranno essere unicamente imputate al soggetto capofila.

I costi del progetto ammissibili al contributo si intendono al netto di bolli, spese e oneri bancari, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio. Non sono ammessi i costi relativi alle consulenze legali.

L'IVA costituisce spesa ammissibile esclusivamente nel caso in cui sia a carico definitivo dell'impresa. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata non può essere considerata ammissibile, anche se non è effettivamente recuperata dall'impresa. Quando l'impresa è soggetta ad un regime forfettario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è considerata a tutti gli effetti recuperabile e non costituisce spesa ammissibile.

9. Termini e modalità di presentazione delle domande

Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda sul presente Invito e solo per una tipologia prevista dallo stesso.

La domanda di partecipazione all'Invito dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, nei modi e nei termini indicati al punto 2 dell'Allegato A.

Tramite la procedura on line deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda la seguente documentazione in formato pdf:

- Relazione di progetto, redatta nel format allegato nella procedura on line
- Bilanci approvati secondo i termini di legge con verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio riferiti agli anni 2013, 2014, 2015 o dichiarazione che gli stessi siano già agli atti della D.G. Culture, Identità e Autonomie (esclusi enti pubblici)
- Copia dell'Atto costitutivo e Statuto o dichiarazione che gli stessi siano già agli atti della D.G. Culture, Identità e Autonomie (esclusi enti pubblici)
- Atto di delega o procura per firma con allegata carta identità del delegante (se non firma il legale rappresentante).

Al termine del caricamento in Siage dei documenti e dei dati obbligatori, sarà generato automaticamente il modulo di adesione (domanda di contributo) da sottoscrivere con firma elettronica o digitale ai sensi del DPR 445/2000 comprensivo dell'autocertificazione degli aiuti di stato.

A conclusione della procedura informatica di invio della domanda, il sistema inoltrerà una email di conferma di partecipazione all'Invito.

Le domande trasmesse al di fuori dei termini o con modalità differenti rispetto a quanto stabilito al punto 2 dell'allegato A saranno considerate inammissibili.

10. Istruttoria e valutazione delle domande

L'istruttoria formale e la valutazione di merito delle domande saranno effettuate da apposito Nucleo di Valutazione costituito secondo quanto previsto al punto 3 dell'Allegato A.

10.1 Istruttoria formale

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

L'istruttoria formale consentirà di verificare l'ammissibilità delle domande rispetto ai seguenti requisiti:

- appartenenza del soggetto proponente alla categoria dei soggetti beneficiari indicata al punto 6
- rispetto delle soglie minime di costo del progetto secondo le tipologie come indicato al punto 7
- completezza della documentazione richiesta
- rispetto delle modalità e termini di presentazione delle domande
- presentazione di una sola domanda di contributo e solo per una tipologia prevista dal presente Invito
- non aver presentato domanda di contributo per la realizzazione della medesima attività proposta ai sensi di altra legge regionale
- non essere un festival convenzionato ai sensi della LR 21/08.

A seguito dell'istruttoria formale i progetti potranno risultare:

- o Ammessi all'istruttoria di merito
- o Non ammessi all'istruttoria di merito

10.2 Istruttoria di merito

Il Nucleo di valutazione, verificate le risultanze dell'istruttoria formale, procede all'istruttoria di merito assegnando ai progetti ammessi un punteggio in base ai seguenti criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE ATTIVITA' DI MUSICA E DI DANZA (MAX 68)	
Sostenibilità economica (2-9)	
Proventi da attività (ricavi da biglietti, merchandising, sponsorizzazioni privati, prestazione servizi, ecc.) (1-5)	fino al 25% = 1
	dal 26% al 50% = 3
	oltre il 50% = 5
Quota di cofinanziamento al progetto esclusi i contributi pubblici (1-4)	fino al 10% = 1
	dal 11 al 30% = 2
	dal 31% al 50% = 3
	oltre il 50% = 4
Capacità di operare in rete e/o partnership (0-6)	
Co-partecipazione a progetti dimostrata da accordi di partenariato (da 0 a 2 punti)	NO= 0
	SI= 2
Numero e rilevanza dei partners (0-2)	nessuno=0
	medio= 1
	alto= 2
Partecipazione a progetti e/o reti nazionali e/o europee (0-2)	NO=0
	SI=2
Qualità della proposta progettuale (4-27)	
Numero nuove produzioni (0-3) ¹⁸	Nessuna=0
	da 1 a 3 =2
	oltre 3= 3
Numero eventuali coproduzioni (0 a 3) ¹⁹	nessuna= 0
	da 1 a 5 = 2
	oltre 6 = 3
Prime nazionali (0-2) ²⁰	NO=0
	SI=2
Numero rappresentazioni annuali (1-5)	Fino a 10 =1
	Da 11 a 30= 3
	Da 31 in su =5
Qualità professionale del personale artistico e presenza di artisti di fama nazionale e/o internazionale (direttore, compagine artistica) (da 1 a 3 punti)	bassa = 1
	media= 2
	alta= 3
Progetti di contaminazione tra i generi, integrazioni di linguaggi diversi, utilizzo nuove tecnologie, innovazione del repertorio consolidato, modalità innovative di presentazione del repertorio .. (da 0 a 3 punti)	NO=0
	SI=3

¹⁸ Per nuove produzioni si intende uno spettacolo musicale o coreutico prodotto ex novo, che vede la sua prima messa in scena nel 2016, con tecnici, musicisti, danzatori, coreografici, etc. scritturati ad hoc. Deve essere riportato il numero complessivo di titoli prodotti e non il numero di recite e rappresentazioni realizzate o preventivate.

¹⁹ Per coproduzione si intende la realizzazione di uno spettacolo, da parte di due o più soggetti, in modo paritetico o differenziato, attraverso la condivisione di risorse finanziarie, umane (artistiche e tecniche), mezzi, servizi e conoscenze.

²⁰ Per prima si intende la prima messa in scena in assoluto nel 2016 di uno spettacolo sul territorio nazionale.

CRITERI DI VALUTAZIONE ATTIVITA' DI MUSICA E DI DANZA (MAX 68)	
Rapporto tra n. spettatori complessivi e n. rappresentazioni (da 1 a 4 punti)	Fino a 50=1
	Da 51 a 100=2
	Da 101 a 200=3
	Da 201 in su=4
Distribuzione e circuitazione degli spettacoli (comunale, provinciale, regionale, nazionale) (da 1 a 4 punti)	circuitazione comunale =1
	circuitazione provinciale = 2
	circuitazione regionale =3
	circuitazione nazionale = 4
Strategie di fidelizzazione del pubblico (0-8)	
Strategia di comunicazione (modalità innovative di promozione e comunicazione, content, social network, etc.) (da 1 a 4 punti)	Scarso = 0
	discreta=2
	buona = 3
	Ottima = 4
Strategie di fidelizzazione del pubblico (benefici, vantaggi, facilitazioni, es. card , abbonamenti speciali, etc. finalizzati a rafforzare la relazione col proprio pubblico) (da 1 a 4 punti)	Scarso=0
	Discreto = 2
	Buono= 3
	Ottimo=4
Azioni finalizzate alla creazione di nuovo pubblico (0-5)	
Iniziativa finalizzate alla creazione di nuovo pubblico rivolte a target specifici di popolazione (es. anziani, giovani, famiglie, etc.), a favorire l'incontro fra diversi pubblici, etc. (da 0 a 5 punti)	Nessuno= 0
	Scarso=2
	Discreto = 3
	Buono=4
	Ottimo=5
Azioni specifiche finalizzate alla formazione musicale e coreutica del pubblico giovanile (0-4)	
Progetti ad hoc di avvicinamento ed educazione alla musica e alla danza rivolti a bambini, adolescenti, es. laboratori, rassegne ad hoc, iniziative in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado,etc. (da 0 a 4 punti)	nessuno= 0
	da 1 a 3= 2
	oltre 3= 4
Azioni che valorizzino le identità territoriali e le tradizioni del territorio lombardo (0-4)	
Progetti che valorizzino le identità culturali e le tradizioni del territorio lombardo (da 0 a 4 punti)	NO=0
	SI=4
Riconoscimento regionale (0-5)	
Riconoscimento di rilevanza regionale (0-5)	NO=0
	SI=5

Ai sensi dell'art. 20, comma 4 della l.r. n. 19 del 27 giugno 2008, nel caso di progetti presentati da Comuni è prevista una misura premiale aggiuntiva pari a 2 punti per quelli istituiti a seguito della fusione di due o più comuni contigui secondo le procedure previste dalla l.r. 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

A seguito dell'applicazione dei criteri di valutazione sarà definita una graduatoria in base al punteggio ottenuto.

Ammissibilità al cofinanziamento

Non saranno concessi contributi ai progetti che avranno conseguito in fase istruttoria un punteggio inferiore al punteggio minimo, ossia **38 punti**.

L'attribuzione dei punteggi produrrà la proposta di graduatoria in base alla quale i progetti risulteranno:

- o Ammessi al cofinanziamento regionale
- o Non ammessi al cofinanziamento regionale

L'entità del contributo regionale sarà determinata tenendo conto del punteggio ottenuto e del costo complessivo del progetto. Il contributo assegnato non dovrà superare quanto necessario per coprire il deficit tra ricavi e costi del budget di progetto.

La comunicazione dell'esito avverrà nei tempi e nei modi indicati al punto 3 dell'Allegato A.

11. Erogazione e rendicontazione

11.1 Modalità di erogazione

Il contributo sarà erogato secondo le modalità indicate al punto 4 dell'allegato A.

Regione Lombardia provvederà alla liquidazione del saldo del contributo, previa verifica del versamento dei contributi previ-

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

denziali e assicurativi dei dipendenti, attraverso l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità. Al fine dell'erogazione del saldo si verificherà che il contributo non superi quanto necessario per coprire il deficit tra ricavi e costi del budget di progetto (metodo del "funding gap").

11.2 Modalità di rendicontazione

La rendicontazione dovrà essere presentata nei modi e nei tempi indicati al punto 4 dell'allegato A.

A conclusione del progetto, che dovrà essere conforme alla proposta ammessa a contributo, i soggetti dovranno presentare la rendicontazione che dovrà comprendere obbligatoriamente:

- relazione consuntiva del progetto realizzato
- rendicontazione economica che dia conto delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario per la realizzazione delle attività previste nel progetto 2016.

Le spese rendicontate dovranno essere quietanzate al momento della presentazione della rendicontazione.

La liquidazione dei contributi di cui al presente invito è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589.

12. Decadenza, revoca e rideterminazione del contributo

Il contributo concesso sarà soggetto a decadenza totale nei seguenti casi:

- la rendicontazione delle spese ammissibili sia inferiore alle soglie minime di accesso all'invito, di cui al punto 7
- le spese rendicontate, risultate ammissibili, siano inferiori al 70% del valore del progetto finanziato

Qualora i progetti ammessi a contributo non vengano realizzati e/o rendicontati in maniera conforme a quanto previsto dal presente Invito, la Struttura competente, con proprio decreto, accerterà l'inadempienza stabilendo la decadenza dal contributo con restituzione delle somme già erogate.

In fase di rendicontazione, sarà verificato il rispetto del regolamento (UE) 651/2014.

Il metodo di calcolo del presente invito sarà quello del "funding gap", in base al quale l'importo dell'aiuto non dovrà superare quanto necessario per coprire il deficit tra ricavi e costi del budget di progetto. In caso contrario Regione Lombardia agirà mediante un meccanismo di recupero.

In caso di revoca del contributo concesso, sarà prevista la restituzione e saranno applicati gli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione, salvo casi adeguatamente documentati e valutati.

13. Adesione alla Cabina di Regia dello Spettacolo

I soggetti che presentano domanda di contributo sono tenuti a censire la propria attività alla Cabina di Regia dello Spettacolo - piattaforma informatica finalizzata al censimento degli organismi e delle sedi di spettacolo in Lombardia - ed inserire i dati relativi alla "scheda soggetto di spettacolo" e alla "scheda sede di spettacolo" (nel caso il soggetto sia proprietario o gestore di una sede di spettacolo) ed aggiornarla annualmente.

Per accedere alla Cabina di Regia dello Spettacolo: <http://www.spettacolo.servizirl.it/spettacolo/>

Riferimenti

Per informazioni in merito ai contenuti del presente bando

indirizzo mail: legge21musica_danza@regione.lombardia.it

oppure contattare:

Giuliana Marangon, tel. 02.6765.2672

Cinzia Brivio, tel. 02.6765.4794

Barbara Rosenberg, tel. 02.6765.6312 (dalle ore 9,30 alle ore 14,00)

Per informazioni in merito alla procedura SIAGE

n. verde 800131151, o inviare mail all'indirizzo: siage@regione.lombardia.it

Responsabile del procedimento

Struttura Spettacolo, Arte contemporanea e Fund Raising per la cultura

Dirigente: *Graziella Gattulli*

INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA ED AUDIOVISIVA REALIZZATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. 21/2008

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
2. OBIETTIVI E FINALITÀ
3. DOTAZIONE FINANZIARIA
4. REGIME D'AIUTI
5. TIPOLOGIE PROGETTUALI
6. BENEFICIARI
7. SOGLIE MINIME DI ACCESSO E QUOTA DI COFINANZIAMENTO
8. SPESE AMMISSIBILI
9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
10. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
11. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE
12. DECADENZA, REVOCA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
13. ADESIONE ALLA CABINA DI REGIA DELLO SPETTACOLO

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge regionale 30 luglio 2008, n. 21 "Norme in materia di spettacolo"
- Delibera Quadro Triennale in materia di spettacolo - 2015/2017, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 30 luglio 2008, n. 21 (d.c.r. 24 marzo 2015, n. X/666);
- Delibera di programmazione annuale in materia di spettacolo - anno 2016 (d.g.r. 22 febbraio 2016 n. X/4833);
- Delibera di interventi per attività culturali - anno 2016 - ll.rr. 9/1993, 81/1985, 39/1974, 21/2008 (d.g.r. 29 febbraio 2016 n. X/4863);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Delibera di determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2015-2017 (d.g.r. 27 marzo 2015 n. X/3322);
- Linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 19 febbraio 2015;
- Linee guida per l'applicazione dell'articolo 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 marzo 2015.

2. OBIETTIVI E FINALITÀ

Il presente invito prevede l'aiuto ai progetti di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva realizzati da soggetti pubblici e privati, in applicazione dell'art. 53, comma 2, lettere a), d), e) del Regolamento comunitario N. 651/UE/2014.

Regione Lombardia intende sostenere progetti che mirano a promuovere la fruizione dello Spettacolo come fattore di aggregazione e di sviluppo economico e sociale dei cittadini e del territorio di appartenenza. In particolare intende:

- Promuovere la cultura cinematografica ed audiovisiva;
- Qualificare ed ampliare la diffusione e la circuitazione dell'offerta di cinema e audiovisivo;
- Valorizzare le capacità di costituire forme di partenariato proponendo progetti integrati anche a livello internazionale;
- Favorire l'ampliamento e la diversificazione della domanda con particolare attenzione ai giovani anche attraverso azioni mirate di avvicinamento, di formazione e fidelizzazione del pubblico;
- Promuovere l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione anche attraverso l'integrazione di diverse forme espressive;
- Promuovere il ricambio generazionale;
- Valorizzare la capacità gestionale e la sostenibilità economica del progetto culturale;
- Valorizzare il radicamento e l'identità territoriale lombarda.

A tal fine Regione Lombardia invita a presentare progetti di promozione e diffusione della cultura cinematografica ed audiovisiva.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria dell'invito è pari a **€ 130.000,00**, salvo eventuale successiva integrazione di risorse nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, a valere sui capitoli del Bilancio 1.5.02.7924 "Interventi regionali per lo spettacolo-Trasferimento a istituzioni sociali private"; 1.5.02.7925 "Interventi regionali per lo spettacolo-Trasferimento ad amministrazioni locali"; 5.02.104 10494 "Interventi regionali per lo spettacolo -Trasferimenti alle imprese".

4. REGIME D'AIUTI

Il cofinanziamento regionale sarà concesso sotto la forma di aiuti al funzionamento nei limiti del Regolamento comunitario N. 651/

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

UE/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. Ai sensi dell'art. 1 il regolamento si applica agli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio.

L'art. 2 del regolamento stabilisce, al punto 18), la definizione di «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

L'art. 8 del regolamento definisce le condizioni per il cumulo.

1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.

2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

4. [...] Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.

L'art. 53 disciplina gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio.

1. Gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono concessi per i seguenti obiettivi e attività culturali:

- a) musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche; [...]
- d) eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;
- e) attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;

3. Gli aiuti possono assumere la forma di: [...]

- b) aiuti al funzionamento.[...]

5. Per gli aiuti al funzionamento, sono ammissibili i seguenti costi:

- a) i costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività permanenti o periodiche — comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe — che insorgono nel normale svolgimento dell'attività;
- b) i costi delle attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;
- c) i costi per migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del patrimonio, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonché i costi di miglioramento dell'accessibilità per le persone con disabilità;
- d) i costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attività culturale, quali la locazione o l'affitto di immobili e centri culturali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all'attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, i prestiti, la locazione e l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o all'attività; i costi di ammortamento e di finanziamento sono ammissibili solo se non

sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;

- e) le spese relative al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per un progetto;
- f) i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto. [...]

7. Per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

5. TIPOLOGIE PROGETTUALI

Si prenderà in considerazione il progetto artistico "core", quale, ad es. rassegne, festival, circuiti, progetti speciali di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva e le attività complementari, in particolar modo quelle finalizzate alla promozione e formazione del pubblico.

6. BENEFICIARI

I beneficiari ammissibili sono soggetti pubblici e privati, legalmente costituiti da almeno tre anni, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili nell'attività di impresa, che presentino nello statuto la finalità di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva, ovvero dimostrino una consolidata esperienza nel settore, e che svolgano la loro attività di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva in modo continuativo da almeno tre anni in Lombardia.

Ai fini dell'ammissibilità al presente invito sono esclusi i soggetti che si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE in quanto applicabile.

Ai fini dell'erogazione dei contributi sarà verificato che i soggetti non siano destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589.

7. SOGLIE MINIME DI ACCESSO E QUOTA DI COFINANZIAMENTO

I Progetti dovranno avere un costo complessivo non inferiore alla **soglia minima di € 30.000,00**.

Per tutte le tipologie di attività, il progetto presentato dovrà prevedere da parte del soggetto richiedente un **cofinanziamento minimo pari al 50%** del costo totale, garantito da risorse proprie o da finanziamenti di soggetti terzi, pubblici e/o privati.

Il metodo di calcolo sarà quello del **"funding gap"** in base al quale l'importo del contributo regionale non dovrà superare quanto necessario per coprire il deficit tra ricavi e costi del budget di progetto (disavanzo).

Il finanziamento regionale potrà risultare inferiore al disavanzo, in ogni caso non potrà essere superiore al 50% del costo del progetto indicato nella domanda e il soggetto richiedente dovrà garantire la copertura della quota non finanziata da Regione Lombardia.

8. SPESE AMMISSIBILI

Ai sensi dell'art. 53 comma 5, lettere a), b), d), e), f) del Regolamento n. 651/UE/2014, sono ammissibili nel budget annuale le seguenti voci di spesa:

- **Costi di produzione e di ospitalità**
 - Costi di allestimento/produzione artistica:
 - o Assicurazioni e noleggio pellicole (per progetti cinema e audiovisivi)
 - o Elementi e materiali scenografici e costumi, purché si tratti di costi non ammortizzabili
 - o Noleggio materiali di produzione artistica e partiture
 - o Materiali e forniture con attinenza diretta al progetto
 - o Addobbi e materiale di allestimento
 - o Affitto spazi e locali spettacoli e prove
 - o Diritti, royalties e altri costi di produzione
 - Diritti d'autore - SIAE
 - Cachet artisti
 - Costi logistica: trasporti materiali scenici
 - Costi per ospitalità (vitto e alloggio artisti durante periodo evento)
- **Costi del personale** (compensi al personale artistico autonomo e dipendente, compensi al personale tecnico, Compensi al personale organizzativo e amministrativo)
 - Retribuzione netta
 - Oneri previdenziali e assistenziali
 - Trattamento di fine rapporto
- **Costi promozione e comunicazione**
 - Manifesti, locandine, programmi di sala, materiali stampati
 - Gestione sito internet, comunicazione multimediale, fotografie, video, etc.
 - Spazi pubblicitari (giornali, televisione, radio etc.)
 - Altro
- **Costi di funzionamento della struttura**
 - Affitto sede, utenze e spese connesse (pulizie e custodia)
 - Costi di manutenzione ordinaria

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

- Compensi a terzi (Consulenze fiscali e del lavoro, amministrativi, etc...)
- Altri costi di funzionamento della struttura

Per l'ammissibilità ai fini del contributo regionale tutte le spese devono risultare:

- o Imputate al beneficiario ed effettivamente sostenute dallo stesso;
- o strettamente correlate alla realizzazione del progetto e coerenti con le attività indicate;
- o riferite ad attività realizzate nell'arco temporale di ammissibilità indicato nel presente invito (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016);
- o effettivamente sostenute al momento della presentazione della rendicontazione;
- o rientrare nelle voci di costo ritenute ammissibili come indicato nel presente invito;
- o documentate ed effettivamente pagate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti previste nel piano finanziario presentato;
- o non finanziate da altri contributi regionali (in autocertificazione).

I costi del progetto ammissibili al contributo si intendono al netto di bolli, spese e oneri bancari, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio. Non sono ammessi i costi relativi alle consulenze legali.

L'IVA costituisce spesa ammissibile esclusivamente nel caso in cui sia a carico definitivo dell'impresa. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata non può essere considerata ammissibile, anche se non è effettivamente recuperata dall'impresa. Quando l'impresa è soggetta ad un regime forfettario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è considerata a tutti gli effetti recuperabile e non costituisce spesa ammissibile.

9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda sul presente invito.

La domanda di partecipazione all'Invito dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, nei modi e nei termini indicati al punto 2 dell'allegato A.

Tramite la procedura on line deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda la seguente documentazione in formato pdf:

- Relazione del progetto 2016, redatta nel format allegato nella procedura on line;
- Bilanci approvati secondo i termini di legge con verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio riferiti agli anni 2013, 2014, 2015 o dichiarazione che gli stessi siano già agli atti della D.G. Culture, Identità e Autonomie (esclusi enti pubblici)
- Copia dell'Atto costitutivo e Statuto o dichiarazione che gli stessi siano già agli atti della D.G. Culture, Identità e Autonomie (esclusi enti pubblici)
- Atto di delega o procura per firma con allegata carta identità del delegante (Solo se non firma il legale rappresentante).

Al termine del caricamento in SiAge dei documenti e dei dati obbligatori sarà generato automaticamente il modulo di adesione (domanda di contributo) da sottoscrivere con firma elettronica o digitale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprensivo dell'autocertificazione relativa agli aiuti di stato.

A conclusione della procedura informatica di invio della domanda, il sistema inoltrerà una email di conferma di partecipazione all'Invito.

Le domande trasmesse al di fuori dei termini o con modalità differenti rispetto a quanto stabilito al punto 2 dell'Allegato A saranno considerate inammissibili.

10. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

L'istruttoria formale e la valutazione di merito delle domande saranno effettuate dall'apposito Nucleo di Valutazione costituito secondo quanto previsto dal punto 3 dell'allegato A.

10.1 Istruttoria formale

L'istruttoria formale consentirà di verificare l'ammissibilità delle domande rispetto ai seguenti requisiti:

- o appartenenza del soggetto proponente alla categoria dei soggetti beneficiari indicata al punto 6
- o rispetto delle soglie minime di costo del progetto al punto 7
- o completezza della documentazione richiesta
- o rispetto delle modalità e termini di presentazione delle domande
- o presentazione di una sola domanda di contributo sul presente invito
- o non aver presentato domanda di contributo per la realizzazione della medesima attività ai sensi di altra legge regionale

A seguito dell'istruttoria formale i progetti potranno risultare:

- o Ammessi all'istruttoria di merito
- o Non ammessi all'istruttoria di merito

10.2 Istruttoria di merito

Il Nucleo di valutazione, verificate le risultanze dell'istruttoria formale, procede all'istruttoria di merito, assegnando ai progetti ammessi

un punteggio in base ai seguenti criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA ED AUDIOVISIVA (MAX 45)

Sostenibilità economica (max 6)	
% dei proventi da attività (ricavi da biglietti, merchandising, sponsorizzazioni privati, prestazione) su totale delle entrate (da 0 a 3 punti)	0% = 0 punti
	fino al 20% = 1 punto
	dal 21 al 40% = 2 punti
	oltre 40% = 3 punti
% quota di cofinanziamento al progetto esclusi i contributi pubblici (da 1 a 3 punti)	fino al 20% = 1 punto
	dal 21 al 40% = 2 punti
	oltre 40% = 3 punti
Capacità di operare in rete e/o partnership (max 9)	
Co-partecipazione a progetti (distribuzione, promozione coordinata, servizi comuni, ecc.) (da 0 a 3 punti)	No = 0 punti
	Si = 3 punti
Numero e rilevanza dei partners (da 0 a 3 punti)	Nessuno = 0 punti
	Fino a 2 = 1 punto
	Da 3 a 4 = 2 punti
	Oltre 4 = 3 punti
Partecipazione a progetti e/o reti regionali, nazionali e/o europee (da 0 a 3 punti)	Nessuna = 0 punti
	Regionali = 1 punto
	Nazionali = 2 punti
	Europee = 3 punti
Qualità della proposta progettuale (max 13)	
Programmazione di film di qualità, di cinema indipendente, che valorizzi il patrimonio cinematografico (da 1 a 5 punti)	Scarsa = 1 punto
	Discreta = 3 punti
	Buona = 5 punti
Programmazione che valorizzi i giovani creatori (da 1 a 5 punti)	Scarsa = 1 punto
	Discreta = 3 punti
	Buona = 5 punti
Capacità di diffusione del progetto a livello regionale (da 0 a 3 punti)	Nessuna = 0 punti
	Scarsa = 1 punto
	Discreta = 2 punti
	Buona = 3 punti
Strategie di fidelizzazione del pubblico (max 10)	
Comunicazione (modalità innovative di promozione e comunicazione utilizzo new media - sito web, i content, social network ecc, -.) (da 1 a 5 punti)	Scarsa = 1 punto
	Discreta = 3 punti
	Buona = 5 punti
Strategie di fidelizzazione del pubblico (forme di abbonamento, servizi e iniziative speciali rivolte al proprio pubblico...) (da 1 a 5 punti)	Scarsa = 1 punto
	Discreta = 3 punti
	Buona = 5 punti

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

Azioni finalizzate alla creazione di nuovo pubblico (max 5)	
Iniziative rivolte a target specifici di pubblico (es. anziani, giovani, famiglie..), iniziative che favoriscono l'ampliamento del pubblico, seminari, incontri con gli autori , laboratori ... (da 0 a 5 punti)	Assente = 0 punti
	Scarsa = 1 punto
	Discreta = 3 punti
	Buona = 5 punti
Azioni specifiche finalizzate alla formazione al linguaggi cinematografico ed audiovisivo del pubblico giovanile (max 2)	
Progetti ad hoc di formazione al linguaggio cinematografico ed audiovisivo rivolti a bambini, adolescenti, es. laboratori, rassegne ad hoc, iniziative in collaborazione con le scuole primarie e secondarie... (da 0 a 2 punti)	Assente = 0 punti
	Discreta = 1 punto
	Buona = 2 punti

Ai sensi dell'art. 20, comma 4 della l.r. n.19 del 27 giugno 2008, nel caso di progetti presentati da Comuni è prevista una misura premiale aggiuntiva pari a 2 punti per quelli istituiti a seguito della fusione di due o più comuni contigui secondo le procedure previste dalla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29(Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

A seguito dell'applicazione dei criteri di valutazione, sarà definita una graduatoria in base al punteggio ottenuto.

Ammissibilità al cofinanziamento

Non saranno concessi contributi ai progetti che avranno conseguito in fase istruttoria un punteggio inferiore al **punteggio minimo di 25 punti**.

L'attribuzione dei punteggi produrrà la proposta di graduatoria in base alla quale i progetti risulteranno:

- o Ammessi al cofinanziamento regionale
- o Non ammessi al cofinanziamento regionale

Per i progetti ammessi al cofinanziamento regionale, l'entità dello stesso sarà determinata in base al punteggio ottenuto in graduatoria e al costo complessivo del progetto.

Il contributo assegnato non dovrà superare quanto necessario per coprire il deficit tra ricavi e costi del budget di progetto.

La comunicazione dell'esito avverrà nei tempi e nei modi indicati al punto 3 dell'Allegato A.

11. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

11.1 Modalità di erogazione

Il contributo sarà erogato con le modalità previste al punto 4 dell'Allegato A.

Regione Lombardia provvederà alla liquidazione del saldo del contributo, previa verifica del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti, attraverso l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità. Al fine dell'erogazione del saldo si verificherà che il contributo non superi quanto necessario per coprire il deficit tra ricavi e costi del budget di progetto (metodo del "funding gap").

11.2 Modalità di rendicontazione

La rendicontazione dovrà essere presentata nei modi e nei tempi stabiliti al punto 4 dell'Allegato A.

A conclusione del progetto, che dovrà essere conforme alla proposta ammessa a contributo i soggetti dovranno presentare la rendicontazione che dovrà comprendere obbligatoriamente:

- la relazione consuntiva del progetto realizzato
- la rendicontazione economica che dia conto delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario per la realizzazione delle attività previste nel progetto 2016.

Le spese rendicontate dovranno essere quietanzate al momento della presentazione della rendicontazione.

-

La liquidazione dei contributi di cui al presente invito è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589.

12. DECADENZA, REVOCA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo concesso sarà soggetto a decadenza totale nei seguenti casi:

- la rendicontazione delle spese ammissibili, sia inferiore alle soglie minime di accesso all'invito, di cui al punto 7;
- le spese rendicontate, risultate ammissibili, siano inferiori al **70%** del valore del progetto finanziato.

Qualora i progetti ammessi a contributo non vengano realizzati e/o rendicontati in maniera conforme a quanto previsto dal presente invito, la Struttura competente, con proprio decreto, accerterà l'inadempienza stabilendo la decadenza del contributo con restituzione delle somme già erogate.

In fase di rendicontazione, sarà verificato il rispetto del regolamento (UE) 651/2014.

Il metodo di calcolo del presente invito sarà quello del "funding gap", in base al quale l'importo dell'aiuto non dovrà superare quanto necessario per coprire il deficit tra ricavi e costi del budget di progetto. In caso contrario Regione Lombardia agirà mediante un meccanismo di recupero.

In caso di revoca del contributo concesso, sarà prevista la restituzione e saranno applicati gli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione, salvo casi adeguatamente documentati e valutati.

13. ADESIONE ALLA CABINA REGIA DELLO SPETTACOLO

I soggetti che presentano domanda di contributo sono tenuti a registrare la propria attività alla Cabina di regia dello spettacolo - piattaforma informatica finalizzata al censimento degli organismi e delle sedi di spettacolo in Lombardia - accedendo al sito <http://www.spettacolo.servizirl.it/spettacolo/> ed inserire i dati relativi alla "scheda soggetto di spettacolo" e alla "scheda sede di spettacolo" (nel caso il soggetto sia proprietario o gestore di una sede di spettacolo) ed aggiornarla annualmente.

Riferimenti

Indirizzo e-mail: legge21cinema@regione.lombardia.it

oppure contattare:

Caterina Perego, tel. 02/6765.3746

Nicoletta Finardi, tel. 02/6765.3059

Responsabile del procedimento

Struttura Spettacolo, Arte contemporanea e Fund Raising per la cultura

Dirigente: *Dott.ssa Graziella Gattulli*

Per informazioni in merito alla procedura informatica SiAge: n. verde 800131151, oppure inviare mail all'indirizzo: siage@regione.lombardia.it

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.u.o. 9 marzo 2016 - n. 1665

Archiviazione dell'istanza di autorizzazione integrata ambientale presentata ai sensi del d.lgs. 59/05 per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero di ceneri pesanti da incenerimento rifiuti in via Sigalina a Sera, comune di Montichiari (BS). Richiedente: Asm Brescia s.p.a. [ora A2a Ambiente s.p.a.]

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Visti:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- la l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- il d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- il decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle direzioni della Giunta regionale - X Legislatura»;
- la d.g.r. 2014 del 1 luglio 2014 «X provvedimento organizzativo 2014», la d.g.r. 2996 del 30 dicembre 2014 «XXI Provvedimento organizzativo 2014» e la d.g.r. 4653 del 23 dicembre 2015 «XVI provvedimento organizzativo 2015»;

Preso atto che:

1. in data 28 dicembre 2007 la società proponente Asm Brescia s.p.a. - con sede legale in Brescia (BS) - ha contestualmente depositato:
 - richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 152/06 [codice VIA 755.RL];
 - istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d.lgs. 59/05, in atti reg. n. T1.2007.0037357 del 31 dicembre 2007 relativamente alla realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero di ceneri pesanti da incenerimento rifiuti in via Sigalina a Sera, comune di Montichiari (BS);
2. in data 12 settembre 2008 il procedimento è stato sospeso, su richiesta del proponente con nota prot. Z1.2008.0016762;
3. la società ha, da ultimo, mutato ragione sociale in A2a Ambiente s.p.a. a partire dal 11 novembre 2013;
4. in data 19 novembre 2015 il proponente con nota prot. T1.2015.0059538, ha comunicato che non intende più procedere con l'istruttoria, ritirando l'istanza di autorizzazione;
5. in data 11 febbraio 2016, con d.d.s. VIA n. 878 è stata archiviata la procedura finalizzata alla pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto in oggetto;

Ritenuto pertanto di archiviare l'istanza di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla soc. Asm Brescia s.p.a. [ora A2a Ambiente s.p.a.] ai sensi del d.lgs. 59/05 per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero di ceneri pesanti da incenerimento rifiuti in via Sigalina a Sera, comune di Montichiari (BS);

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4 comma 1, della l.r. 17/2014;

Richiamati gli artt. 29 - quater e 29 - decies del d.lgs. 152/06, che prevedono la messa a disposizione del pubblico sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del controllo delle emissioni, presso la uo «Valutazione e autorizzazioni ambientali» della d.g. ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia;

Visto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della u.o. «Valutazione e Autorizzazioni Ambientali», individuate dalla d.g.r. n. 1718 del 30 aprile 2014 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura,

DECRETA

1. di archiviare, per le motivazioni riportate in premessa, l'istanza di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla soc. Asm Brescia s.p.a. [ora A2a Ambiente s.p.a.] ai sensi del d.lgs. 59/05 per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero di ceneri pesanti da incenerimento rifiuti in via Sigalina a Sera, comune di Montichiari (BS).

- di comunicare il presente decreto a:

- A2a Ambiente s.p.a.;
- Comune di Montichiari;
- Provincia di Brescia;
- ARPA dipartimento di Brescia;
- ATS di Brescia;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL e sul portale web di direzione;

3. di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente decreto di archiviazione di autorizzazione integrata ambientale presso la u.o. «Valutazione e autorizzazioni ambientali» della d.g. ambiente energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d.lgs. 104/10, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al presidente della repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. n. 1199/71.

Il dirigente della unità organizzativa
Dario Sciunnach

D.d.s. 10 marzo 2016 - n. 1704

Approvazione ai sensi del comma 7, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del «Progetto operativo di bonifica dei terreni e messa in sicurezza operativa della falda ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.» del p.v. AGIP 2326 area di servizio-Vimercate Ovest - di proprietà della società ENI s.p.a. R&M and Chemicals, sito nei comuni di Usmate Velate e Vimercate (MB), e autorizzazione alla società alla realizzazione degli interventi in esso previsti

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PIANIFICAZIONE DEI RIFIUTI E DELLE BONIFICHE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e s.m.i.;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;

Visto il r.r. 15 giugno 2012, n. 2 «Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 - Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche - relativamente alle procedure e ripristino ambientale dei siti inquinati»;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale»;
- 10 febbraio 2010, n. 11348, «Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati»;
- 23 maggio 2012 n. 3509, «Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati»;

Atteso che nei territori comunali di Usmate Velate e Vimercate (MB), è ubicata la stazione di vendita AGIP 2326 - Area di Servizi «Vimercate Ovest», di proprietà della società ENI s.p.a.;

Richiamata la determina n. 20/UT dell'11 marzo 2013 del responsabile dell'Area Territorio e Ambiente del Comune di Usmate Velate di approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del verbale della Conferenza dei Servizi, relativa all'esame del Piano di caratterizzazione del sito AdS AGIP-ENI s.p.a. n. 2326 «Vimercate Ovest»- tangenziale est Milano in Comune di Usmate Velate», presentato dalla Società ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing e di autorizzazione per la realizzazione degli interventi in esso previsti;

Richiamato il d.d.u.o. 29 gennaio 2014, n. 532, di approvazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, dell'integrazione del piano di caratterizzazione integrativo dell'area di servizio AGIP n. 2326 - Vimercate Ovest, ubicata nei comuni di Usmate Velate e Vimercate (MB) e contestuale autorizzazione alla Società Eni R&M s.p.a. per la realizzazione degli interventi in esso previsti;

Vista la nota del 30 settembre 2015, agli atti regionali con protocollo n. 49736 del 2 ottobre 2015, con la quale la Società ENI divisione Refining & Marketing and Chemicals s.p.a. ha trasmesso il documento «Progetto Operativo di Bonifica dei terreni e Messa in Sicurezza Operativa della falda ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.» relativo all'area di servizio AGIP n. 2326 - Vimercate Ovest, nel comune di Usmate Velate e Vimercate (MB);

Preso atto delle disposizioni del Capo 111, legge 241/1990 s.m.i., relative alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Considerato che ai fini istruttori è stata convocata in data 17 novembre 2015, presso la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., per la valutazione del «Progetto Operativo di Bonifica dei terreni e Messa in Sicurezza Operativa della falda ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.», trasmesso dalla società ENI R&M and Chemicals s.p.a., e per la quale è stata richiesta la presenza della Provincia di Monza Brianza, dei comuni di Usmate Velate e Vimercate, dell'A.R.P.A. Lombardia- Dipartimento di Monza Brianza, dell'ASL della provincia di Monza Brianza, dell'ATO di Monza Brianza, di BrianzaAcque e della Società ENI Divisione R&M and Chemicals;

Preso atto che la Conferenza di Servizi ha ritenuto di assentire l'approvazione del Progetto operativo di bonifica dei terreni, l'Analisi di Rischio e la messa in sicurezza operativa delle acque di falda, presentato dalla Società ENI R&M and Chemicals s.p.a.,

a seguito di presentazione di un documento integrativo di recepimento delle osservazioni e prescrizioni impartite dal collegio;

Ritenuto necessario che il verbale della Conferenza di Servizi di cui sopra, costituisca parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) (*omissis*);

Vista la documentazione integrativa al «Progetto operativo di bonifica dei terreni e messa in sicurezza operativa della falda», trasmessa dalla Società ENI R&M and Chemicals s.p.a., con nota del 7 dicembre 2015, agli atti regionali con protocollo n. 65001 del 23 dicembre 2015, a riscontro delle osservazione e prescrizioni richieste in sede di Conferenza di Servizi del 17 novembre 2015;

Rilevato che con nota regionale del 12 gennaio 2016, prot.n. 1165, è stato chiesto il parere agli Enti sulla documentazione integrativa trasmessa da ENI R&M and Chemicals s.p.a in risposta alle richieste della Conferenza di Servizi;

Vista la nota di ARPA Lombardia, agli atti regionali con protocollo n. 6997 dell'11 febbraio 2016, con la quale l'ARPA Lombardia - Dipartimento di Monza Brianza, ha preso atto del recepimento da parte della società ENI R&M and Chemicals s.p.a delle integrazioni richieste dalla Conferenza Servizi del 17 novembre 2015;

Vista la nota del 2 febbraio 2016, agli atti regionali con protocollo n. 5780 del 4 febbraio 2016, con la quale la Provincia di Monza Brianza ha espresso il parere in merito alla modalità di disattivazione della barriera idraulica e subordinato la disattivazione della stessa al parere preventivamente condiviso con gli altri Enti di controllo;

Ritenuto, in riferimento alle valutazioni istruttorie compiute, di approvare il documento: «Progetto operativo di bonifica dei terreni e messa in sicurezza operativa della falda ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.» relativo al Punto Vendita carburanti ENI n. 2326, sito all'interno dell'Area di Servizio «Vimercate Ovest» nel comune di Usmate Velate (MB) e di autorizzare la società ENI R&M and Chemicals s.p.a alla realizzazione degli interventi in esso previsti, con il rispetto delle prescrizioni e condizioni di cui al verbale della Conferenza di Servizi, di cui all'allegato 1 al presente atto (*omissis*);

Ritenuto di fissare l'importo della garanzia finanziaria, di cui ai disposti dell'art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006, in:

- € 127.500, pari al 50% dell'ammontare dei costi degli interventi di bonifica del terreno insaturo, quale garanzia finanziaria da prestare a favore della Regione Lombardia, in osservanza ai disposti delle d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2744;
- € 130.000, pari al 50% dell'ammontare dei costi degli interventi di messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee, quale garanzia finanziaria da prestarsi a favore della Regione Lombardia, in osservanza ai disposti delle d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2744,

e di cui al Quadro Economico degli interventi, costituente parte integrante del progetto operativo di bonifica;

Evidenziato che, al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la Società ENI R&M and Chemicals s.p.a. dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

Dato atto che il procedimento che si conclude con il presente decreto ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, deve concludersi nel termine di 60 gg dal ricevimento del documento progettuale oggetto di approvazione, e che tale termine non è stato rispettato, per il protrarsi delle valutazioni in fase istruttoria dei presupposti e degli elementi di fatto e di diritto a base dell'atto provvedimento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Individuata dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 (ovvero altro provvedimento organizzativo successivo) e dal decreto del Segretario Generale n. 711 O del 25 luglio 2013;

DECRETA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il documento «Progetto Operativo di Bonifica dei terreni e Messa in Sicurezza Operativa della falda ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i.» relativo

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 21 marzo 2016

al Punto Vendita carburanti ENI n. 2326, sito all'interno dell'Area di Servizio «Vimercate Ovest» nel comune di Usmate Velate (MB), e di autorizzare la società ENI R&M and Chemicals s.p.a. alla realizzazione degli interventi in esso previsti, secondo le risultanze conclusive della Conferenza di Servizi del 17 novembre 2015, il cui verbale costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) (*omissis*);

2. di dare atto che eventuali proroghe delle tempistiche previste per il raggiungimento degli obiettivi di bonifica per i terreni e per le acque di falda dovranno essere debitamente motivate al fine della valutazione della richiesta;

3. di dare atto che le modalità di disattivazione della barriera idraulica dovranno essere concordate dagli Enti di controllo (ARPA, Provincia di Monza Brianza e ATS di Monza Brianza);

4. di dare atto che l'importo della garanzia finanziaria, di cui ai disposti dell'art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006, è stabilito in:

- € 127.500 per la realizzazione degli interventi di bonifica del terreno insaturo,
- € 130.000 per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee,

pari al 50% del Quadro Economico degli interventi, costituenti parte integrante del progetto operativo di bonifica, e che le stesse dovranno essere presentate a favore della Regione Lombardia, in osservanza ai disposti delle d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2744, così come previsto dalla d.g.r. 23 maggio 2012 n. 3509;

5. di trasmettere il presente atto alla Società ENI R&M and Chemicals s.p.a., alla Provincia di Monza Brianza, ai comuni di Vimercate e Usmate Velate, all'A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Monza Brianza ed all'ASL della Provincia di Monza Brianza;

6. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione dell'Allegato 1;

7. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente della struttura
Elisabetta Confalonieri

D.G. Casa, housing sociale, EXPO 2015 e internazionalizzazione delle imprese

D.d.s. 17 marzo 2016 - n. 1915

Approvazione dell'ottavo elenco dei beneficiari ammessi alla concessione del contributo regionale rivolto agli inquilini assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler Milano e loro familiari, finalizzato a facilitare l'acquisto dell'alloggio sociale, ai sensi della d.g.r. n. 2841/2014». (Legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 articoli 13 e 14)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SVILUPPO DEL SISTEMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Richiamate:

- la legge regionale 4 dicembre 2009 - n. 27 «Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica», artt. 46 e 47;
- la legge regionale 5 agosto 2014, n. 24, di assestamento al bilancio regionale 2014-2016, e in particolare gli articoli 13 (Disposizioni per il riequilibrio economico-finanziario delle Aziende Lombarde per l'edilizia residenziale pubblica - ALER) e l'articolo 14 (Misure straordinarie a supporto del risanamento aziendale di ALER Milano) che al comma 6 stabilisce che la Giunta regionale può costituire forme di garanzia e di micro credito, finalizzate a sostenere l'acquisto degli immobili da parte degli inquilini abitanti e dei familiari degli alloggi di proprietà di Aler Milano individuando, in tal caso, le risorse finanziarie eventualmente necessarie;

Viste:

- la d.g.r. del 5 dicembre 2014 n. 2835 avente a oggetto: «Approvazione del piano di risanamento aziendale presentato dal presidente e dal direttore generale di ALER Milano, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 24/2014»;
- la d.g.r. del 5 dicembre 2014 n. 2841, avente a oggetto: «Determinazioni in ordine alla definizione di una misura di sostegno finanziario, a cura di Finlombarda s.p.a., finalizzata a facilitare l'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler Milano, da parte degli inquilini assegnatari o loro familiari, ai sensi dell'art. 14, comma 6 della l.r. n. 24/2014»;
- la d.g.r. del 14 maggio 2015 n. 3576, avente a oggetto: «Ulteriori determinazioni in ordine alla definizione di una misura di sostegno, a cura di Finlombarda s.p.a., finalizzata a facilitare l'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler Milano, da parte degli inquilini assegnatari, ai sensi dell'art. 14, comma 6 della l.r. n. 24/2014» che stabiliva inoltre di trasmettere il provvedimento a Finlombarda s.p.a. per i seguiti operativi e contestualmente, anche ad Aler Milano;
- Il d.d.u.o. n. 12564 del 22 dicembre 2014, avente ad oggetto «Sostegno finanziario finalizzato all'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler Milano, da parte degli inquilini assegnatari o loro familiari, ai sensi dell'art. 14, comma 6 della l.r. n. 24/2014: impegno di spesa e contestuale liquidazione per la somma di € 1.000.000,00 (quota esercizio 2014) a favore di Finlombarda s.p.a.»;
- Il d.d.u.o. n. 5729 del 8 luglio 2015 «Approvazione dell'«Avviso regionale rivolto agli inquilini assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler Milano e loro familiari, per la concessione di un sostegno finanziario regionale finalizzato a facilitare l'acquisto dell'alloggio sociale, ai sensi della dgr n. 2841/2014». (legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 articoli 13 e 14)» in particolare il punto «5. Verifica di ammissibilità della domanda ed erogazione del contributo»;
- Il decreto del direttore generale n. 7206 del 9 settembre 2015, avente ad oggetto «Approvazione progetto di attività relativo alla gestione del fondo per il sostegno all'acquisto degli alloggi di proprietà di Aler Milano da parte degli inquilini abitanti e dei familiari, ai sensi della d.g.r. n. 2841 del 5 dicembre 2015»;

Vista la nota del direttore generale di Aler Milano alla competente struttura della direzione generale casa, housing sociale, expo 2015 e internazionalizzazione delle imprese, pervenuta il 15 marzo 2016 protocollo n. U1.2016.0002379, con cui è stato trasmesso l'ottavo elenco delle domande di richiesta di contributo, ad esito positivo della verifica dei requisiti effettuati dall'azienda;

Attestato che l'importo massimo concedibile a titolo di contributo regionale ad ogni singolo beneficiario ammonta ad

€ 6.000,00, come definito dal citato d.d.u.o. n. 5729 del 8 luglio 2015, e che l'esatto ammontare del contributo stesso sarà definito solo in seguito alla stipula del rogito di compravendita;

Dato atto che la direzione generale casa ha effettuato il preventivo controllo del possesso del requisito di assenza di erogazioni di precedenti contributi per l'acquisto della casa, in seguito al quale è stato predisposto l'elenco dei beneficiari ammessi con relativo importo massimo concedibile - allegato A) al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale (*omissis*);

Preso atto che sono stati rispettati i termini di 15 giorni che l'avviso fissa per l'adozione degli atti previsti dal d.d.u.o. n. 5729 8 luglio 2015;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008 n. 20, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della IX e X Legislatura, con i quali il dott. Paolo Formigoni è stato nominato dirigente della struttura «Sviluppo del sistema di edilizia residenziale pubblica»;

Dato atto della necessità di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, ad esclusione dell'allegato A);

Attestato che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

1. di approvare l'ottavo il elenco dei beneficiari ammessi - allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*omissis*);

2. di trasmettere ad Aler Milano e Finlombarda s.p.a. la sopra richiamata documentazione per gli adempimenti conseguenti;

3. di rimandare a successivo decreto dirigenziale la definizione dell'esatto ammontare del contributo per ciascun beneficiario, in seguito alla stipula del rogito di compravendita;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, ad esclusione dell'allegato A).

Il dirigente
Paolo Formigoni